

ARCHIVI PER LA STORIA

RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA



LE MONNIER

Direttore responsabile: Enrica Ormanni

Comitato scientifico: Antonio Allocati, Girolamo Arnaldi,
Carlo Ghisalberti, Franco Magistrale, Angelo Massafra,
Antonio Romiti, Mario Rosa

Comitato di redazione: Piero Castignoli, Antonio Dentoni
Litta, M. Antonietta Martullo Arpago, Alessandro
Pratesi, Giulio Raimondi, Antonio Saladino, Giorgio
Tori

Segretario di redazione: Claudio Vela

Periodicità: semestrale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV (inf. 70%) -
Firenze

Registrazione del Tribunale di Roma n. 24 del 5/1/88

Abbonamento: Italia L. 40.000 - Estero 80.000 -
Fascicolo singolo 25.000

Editore: Casa Editrice Felice Le Monnier - Firenze
Casella postale 202 - 50100 FIRENZE
c/c postale n. 310508

Editing e grafica: Ediprint Service s.r.l. - Città di Castello

Stampato con il contributo del C.N.R.

Settembre 1990

16929-9 - Stabilimenti Tipolitografici «E. Ariani» e «L'Arte della Stampa»
della S.p.A. Armando Paoletti - Firenze

Notariato e archivi dei notai in Italia

I

a cura di
ALESSANDRO PRATESI

PRESENTAZIONE

In occasione della «finanziaria» 1986, nel quadro dei cosiddetti «giacimenti culturali», venne approvato un progetto su vasta scala inteso alla formazione di strumenti di ricerca su tutti gli archivi dei notai conservati presso gli Istituti archivistici della Sicilia. Si è trattato di una grossa operazione, che ormai volge al termine, seguita con attenzione dall'amministrazione archivistica sotto l'aspetto scientifico, con particolare riguardo alle possibilità di ricerca che sarebbe stato opportuno consentire.

Gli archivi dei notai, per l'interesse rivestito, da tempo figuravano nel programma dell'amministrazione archivistica per la creazione di strumenti di ricerca informatici; in particolare, il Gruppo di studio per l'informatica, a suo tempo formalmente istituito per sperimentare l'applicazione agli archivi delle tecniche della documentazione automatica, aveva studiato un formato di scheda di rilevazione a livello di unità archivistica, tale da poter essere teoricamente applicabile a qualsiasi area storica in cui i notai abbiano svolto la loro attività¹; il Gruppo aveva inoltre iniziato una analisi volta alla indicizzazione dei singoli atti, che aveva portato a stabilire criteri riguardanti sia la selezione degli elementi da rilevare sia le modalità per rendere interpretabile la situazione giuridica o il negozio messi in essere mediante ciascun atto. Peraltro, le limitate risorse disponibili avevano permesso di avviare l'applicazione a livello sperimentale solo sugli archivi dei notai conservati presso l'Archivio di Stato di Pescara.

Nell'impostazione del progetto siciliano, per quanto riguarda il trattamento delle singole unità di cui si compongono gli archivi dei notai², tra gli obiettivi previsti, oltre quello di produrre un tradizionale inventa-

¹ Con alcune variazioni ed integrazioni, un analogo tracciato è stato adottato in un progetto curato da Franek Sznura nei riguardi del notarile «antecosimiano» conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze; del progetto lo stesso Sznura darà conto nel prossimo fascicolo.

² Nell'ambito del progetto è stata anche avviata la sperimentazione di un trattamento al più approfondito livello di singoli atti, appartenenti alle fasce cronologiche più antiche.

rio analitico, è stato particolarmente curato quello di consentire ricerche interattive sulla banca dati.

La scelta dei dati è stata orientata a fornire le informazioni, rilevabili a livello di unità archivistica, inerenti alla individuazione e connotazione dei notai e alla conoscenza della qualità, quantità ed estensione della loro attività, desumibili dalla produzione presente e dagli elementi che concorrono all'analisi delle modalità di formazione della medesima.

Il progetto ha permesso un'ampia verifica in merito all'applicabilità del tracciato e dei criteri di rilevazione — prima sperimentati sui «notarili» conservati presso singoli Archivi di Stato — ad un'area storica completa e peculiare. Sicuramente sarà possibile valutare su ampia base la validità dei risultati e la convenienza di creare strumenti di ricerca informatici.

L'interesse suscitato dal progetto, l'esigenza da una parte di una ulteriore verifica del medesimo rispetto alla sua estendibilità alle differenti aree storiche in cui si è variamente sviluppato il fenomeno del notariato e dall'altra di esaminare come in queste aree si siano andati formando e strutturando gli archivi notarili, infine il carattere largamente professionale rivestito dall'argomento, hanno suggerito l'utilità di offrire un contributo unitario alla caratterizzazione degli archivi dei notai in Italia, dedicando alla materia alcuni fascicoli della rivista dell'Associazione.

In questo primo fascicolo sono stati raggruppati contributi vertenti su alcuni aspetti del notariato e degli archivi dei notai in aree storiche dell'Italia centro-settentrionale, unitamente alla illustrazione del progetto siciliano; nei prossimi compariranno altri contributi, riguardanti anche il Mezzogiorno continentale e la Sicilia. Concluderà Alessandro Pratesi, che cura la pubblicazione di questi fascicoli monografici.

La Redazione

La conservazione della documentazione notarile nella Repubblica di Genova

di Giorgio Costamagna

La ricchezza e la vetustà della documentazione notarile genovese hanno indubbiamente permesso di raccogliere utilissimi elementi ai fini della ricostruzione degli usi notarili, della prassi documentale, delle fasi di redazione dell'istrumento, dalla «scheda», all'«imbreviatura» al «mundum» nel delicatissimo momento nel quale si afferma la piena credibilità del notaio e la grande Scuola Bolognese con l'opera soprattutto dei suoi maestri, da Ranieri da Perugia a Salatiele a Rolandino, va fissando i principi teorici e formulando gli schemi che dovranno regolare per secoli la vita e l'attività del notariato ¹.

Non altrettanto perspicue, soprattutto a causa della carenza o della frammentarietà delle fonti statutarie, sono, invece, le notizie dirette a trasmetterci dal passato quanto riguarda la conservazione archivistica di quell'immenso materiale raccolto nella cosiddetta Sezione Notarile dell'Archivio, comprendente per i soli cosiddetti «Notai Antichi» oltre diecimila unità e che si distingue per aver potuto salvaguardare e farli pervenire i più antichi cartolari di imbreviature che si conoscano fino ai rogiti dei rogatari del secolo scorso. Anche in questo caso, però, specie per l'epoca più antica, sarà la documentazione stessa, frugata al suo interno, a permettere qualche utile accertamento.

Proprio da un documento si ha notizia che già nel secolo XII doveva esistere un luogo dove venivano raccolti e conservati documenti redatti da notai, in quanto vi si accenna alla conservazione «cartulariorum posse» ².

¹ GIORGIO COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1961, ora anche in GIORGIO COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e Diplomatica*, Roma, Corpus Membranarum Italicarum, 1972.

² ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (d'ora in poi A.S.G.), *Cartolari notarili genovesi* (1-149), inventario, p. VI; cfr. anche GIORGIO FALCO e GEO PISTARINO, *Il cartolare di Giovanni di Giona di Portovenere*, Torino, 1955, p. XXXI.

La specificazione, tuttavia, di «cartularia posse» può far supporre che si trattasse soprattutto dei cartolari redatti dai notai del Comune per gli interessi del Comune, tanto più che si sa con certezza che fin dal 1122 era stata costituita la Cancelleria e nominato un cancelliere assistito da alcuni «scribae» anch'essi notai. D'altra parte è indiscutibile l'uso da parte dei notai dell'epoca di raccogliere nei propri cartolari imbreviature sia di atti rogati nell'interesse dei privati sia del Comune³: lo stesso Giovanni Scriba, autore del più antico cartolare, risalente al 1154, roga alcune «laudes»⁴ comunali, mentre il termine «cartularium» viene usato in quell'epoca e sarà usato anche più tardi sia per indicare le unità raccoglienti gli «acta» sia per quelle riservate a imbreviature rogate nell'interesse dei privati. Così, da un lato, Giovanni, certamente scriba del Comune e in alcuni casi rappresentante dello stesso presso l'imperatore, nel suo cartolare raccoglie, come si è detto, «laudes» e imbreviature nell'interesse di privati, dall'altro statuti di città convenzionate con il capoluogo ligure come Albenga, anche se più tardi, si riferiscono con lo stesso termine ad unità comprendenti soltanto documenti comunali. Si trova infatti specificato: «Teneantur potestas et iudex inquirere et facere inquire omnia cartularia et capitula sive libros capitulorum communis seu que spectent ad commune, et ipsa inventa faciant poni et ponantur in archivo publico communis sub clavi, scilicet capitula et libri capitulorum reponi debeant in scrineo communis ubi stant privilegia et conventiones et instrumenta communis. Cartularia vero communis ordinentur... Item teneantur inquirere omnia que quondam fuerunt notariorum publicorum de Albingana et districtu, seu que notarius publicus fecerit, si fuerint penes personam laicam et que non sit publicus notarius. Et si ipsa cartularia vel aliquod cartularium quod fuerit quondam alicuius notarii publici inventa vel inventum fuerit penes aliquem qui non fuerit notarius, potestas et iudex, teneantur ea dari facere seu poni in potestatem alicuius seu aliquorum notariorum electorum per heredes defuncti notarii, dummodo videantur boni et discreti...»⁵.

A questo punto, perciò, si impongono alcune importanti domande. La prima mira ad accertare l'epoca in cui la conservazione può aver avuto inizio, anche per vedere quanto può essere andato disperso.

³ GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1970, p. 54 e sgg.

⁴ Ivi.

⁵ ARCHIVIO COMUNALE DI CAMPOROSSO (d'ora in poi A.C.C.), *Statuti Comunali di Albenga del 1288*, cap. 49 (in corso di stampa).

La seconda è rappresentata dalla necessità di chiarire quale sia la natura delle scritture che costituiscono il complesso archivistico.

Occorre, poi, cercare di rispondere ad un quesito fondamentale ai fini di una ricerca archivistica, vale a dire quale sia stata l'istituzione o siano state le istituzioni che hanno voluto la conservazione del complesso documentario e di chi questa o queste si siano valse per portarla a buon fine, nonché dar conto delle sedi di volta in volta occupate e delle traversie dalle stesse subite.

Sarà opportuno, pertanto, cercare di rispondere separatamente alle singole domande in brevi paragrafi.

1) Il periodo di tempo per il quale la documentazione è conservata costituisce un'importante fonte storiografica.

Gli studi di diplomatica hanno potuto accertare come la redazione della «charta» notarile prevedesse, come già per il diritto giustiniano, due tempi: il primo di scrittura dell'abbozzo dell'atto, vale a dire della «scheda», che a Bologna prende il nome di «rogatio», a Genova di «notula», per lo più sul «verso» della pergamena sulla quale, in un secondo tempo, era scritto il «mundum», che veniva consegnato al destinatario. Nel Capoluogo Ligure il sistema dura fino ai primi decenni del secolo XII⁶. Le ultime «notitiae» dorsali che è stato possibile rintracciare risalgono, infatti, agli anni intorno al 1120. Per ragioni che si è altrove ipotizzato e delle quali si tratterà in seguito, ma che fin d'ora è possibile individuare in pressioni esercitate dal Comune, intorno a quell'epoca si comincia a preoccuparsi di una memorizzazione dell'attività del notaio, obbligandolo a trascrivere quella che potrebbe dirsi una copia del documento in un registro destinato alla conservazione⁷. Tale procedimento è ben delineato in un paragrafo degli Statuti, ora in corso di stampa, di un Comune vicino e convenzionato con Genova, Albenga, il quale recita: «Et teneatur quilibet notarius de cetero abbreviare sive annotare primo instrumenta sive testamenta, ad que conficienda fuerit vocatus, in quodam manuali quocumque modo voluerit, sive cum etcetera sive detense, dummodo quantitates detense scribantur, et postum modum ea in alio suo cartulario ponere et scribere detense sine etcetera»⁸.

Ora il primo accenno alla redazione di un registro o cartolare del ge-

⁶ Cfr. GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 60.

⁷ Cfr. GIORGIO COSTAMAGNA, *Il documento notarile genovese nell'età di Rolandino*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1984, pp. 367-382.

⁸ A.C.C., *Statuti di Albenga* cit., cap. 19.

nere che sia stato possibile rintracciare si trova in un documento del già ricordato Giovanni Scriba risalente al 1155, nel quale egli afferma che l'istrumento è stato tratto dal cartolare del proprio padre ⁹.

Tenendo presente che le ultime «notitiae» dorsali risalgono agli anni intorno al 1120, mentre lo Scriba afferma, nel 1155, di aver estratto il «mundum» dal cartolare del padre premorto, si può ragionevolmente supporre che il nuovo procedimento si sia andato affermando almeno fin dai primi decenni del secolo. Di conseguenza si può altresì affermare che la documentazione conservata rispecchi la nuova diplomatica del documento privato fin dalla sua origine, permettendo di seguire attraverso l'analisi e l'evolversi della prassi documentale, i procedimenti che verranno poi magistralmente descritti e fissati dalla dottrina dei grandi maestri bolognesi. Ciò, naturalmente, qualora si voglia restare nell'ambito delle cosiddette dottrine ausiliarie della storia, perché qualora si intenda risalire a questa con la S maiuscola, l'apporto offerto dai cartolari notarili genovesi, soprattutto per i secoli in cui in genere è giocoforza rifarsi a fonti di carattere monastico tanto più monocordi, diventa davvero straordinario.

Non è possibile, invece, determinare con buona approssimazione la parte che i documenti conservati nei cartolari presenti ancor oggi rappresentano rispetto a quelli che in realtà possono essere stati rogati nella città.

Tale constatazione sarebbe particolarmente interessante per il sec. XII, epoca per la quale essi rappresentano l'unica fonte del genere superstita, ma si sa con certezza che in quel periodo, come del resto anche più tardi, vigesse l'uso di trasmettere i cartolari di notaio in notaio per successione.

2) La natura della documentazione conservata.

È necessario precisare subito che il più antico materiale archivistico conservato è costituito esclusivamente da imbreviature raccolte in cartolari, vale a dire in registri cartacei. È inutile, pertanto, cercare, in quella che viene indicata, come si è ricordato, come Sezione Notarile dell'Archivio di Stato di Genova, «cartari», come è noto composti in gran parte da documenti notarili, o raccolte di istrumenti originali in pergamena. Questi, salvo rare occasioni, sono rimasti nelle unità archivistiche degli Enti o persone che le hanno costituite. È infatti una caratteristica degli

⁹ A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, busta 1, doc. in data 1155 novembre 11; cfr. anche Giorgio Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 60.

archivi genovesi quella di aver mantenuto costante attraverso il tempo il rispetto del cosiddetto principio di provenienza e di non alterare gli ordinamenti archivistici preesistenti ¹⁰.

Si è detto per l'epoca più antica, a partire cioè dal 1154, che il materiale archivistico conservato è costituito esclusivamente da imbreviature raccolte in cartulari. È opportuno però aggiungere che in qualche caso oltre al cartulare delle imbreviature si ritrova anche il registro delle «notulae» che normalmente prende il nome di «manuale» ¹¹. Intorno alla fine del sec. XIV si avverte, tuttavia, come il sistema di raccogliere le imbreviature nel cartolare entri, per così dire, in crisi e tenda ad essere sostituito dalla legatura delle singole imbreviature in filze o «fogliazzi». Ciò appare evidente per i continui richiami delle autorità a rispettare l'antico costume ¹². Le ragioni che si adducono in favore del mutamento sono molteplici e di un certo rilievo, ma in questa sede è forse superfluo insistervi ¹³. Quello che, invece, pare importante sottolineare è il fatto che, per il momento, le scritture non perdono il loro carattere di imbreviature né il loro valore giuridico, che si è cercato di determinare, ma non vengono mai parificate all'originale. Certo non sono ancora ben chiari a quell'epoca i principi cui far capo per decidere dell'originalità o meno del documento, principi oggi universalmente accettati e ben determinati sulla scia degli studi del Sickel e del Ficker più che dello stesso Bresslau ¹⁴.

Oggi per decidere dell'originalità di un documento si guarda a diversi elementi, soprattutto alla provenienza, alla presenza di tutte le «solemnitates», alla convalidazione, completa di sottoscrizioni, «signa», ove necessario di sigilli, allo stesso valore probatorio della scrittura.

Ma a quell'epoca se pur è viva, infatti, nella dottrina la questione relativa alla precisazione dei concetti di autenticità e di originalità, tuttavia, intorno al 1480 G. G. Cane, autore del trattato «*Libellus de tabellionibus*» raccolto nelle edizioni della «*Summa*» Rolandiniana del Cinquecento, poteva scrivere: «*Prothocollum non videtur esse instrumen-*

¹⁰ GIORGIO COSTAMAGNA, *Un progetto di riordinamento dell'Archivio Segreto negli ultimi anni di indipendenza della Repubblica*, in «*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», IX, 1969, pp. 121-142.

¹¹ GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 69 e segg.

¹² *Ivi*, p. 82.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Cfr. GIORGIO COSTAMAGNA, *I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della cancelleria genovese nel Medioevo*, in *VI Internationalen Kongress für Diplomatik*, München, 1984, pp. 485-504.

tum perfectum cum deest signum atque subscriptio, igitur ipsum valor non habet»¹⁵.

E proprio con tali caratteristiche si presentava l'abbreviatura genovese, carente della sottoscrizione del notaio. Sottoscrizione con relativo «signum» che appariva soltanto all'inizio del cartolare, nel frontespizio, unitamente alla cosiddetta «lineatura», vale a dire alla formulazione di tutto l'apparato che il rogatario intendeva usare per avvertire del rilascio dell'originale, del valore delle cassature, degli errori ecc. ecc., mentre in altri Comuni, come ad esempio Lucca, ogni abbreviatura portava la sottoscrizione. La tendenza da un lato ad abbandonare l'uso del registro ed a scrivere l'abbreviatura su fogli sciolti, dall'altro la pressione esercitata da tutto un movimento di pensiero che si cercherà brevemente di interpretare, dovevano profondamente incidere sulla natura stessa della documentazione conservata.

Se è importante osservare come l'uso di fogli sciolti per evidenti motivi rendesse necessario l'uso della sottoscrizione, altrimenti l'abbreviatura avrebbe perso ogni possibile riferimento al rogatario, è forse più importante ricordare come Umanesimo e Rinascimento con il loro rovesciamento della polarità del pensiero dall'esterno all'interno dell'uomo, dal vero oggettivo ed escatologico all'introspezione del soggetto, le stesse lotte politiche e religiose alimentate dalla Riforma che dovevano portare all'affermazione del principio dello Stato «superiorem non recognoscens» avevano minato alle radici l'«auctoritas» universale del notaio, grazie alla quale, come scriveva Pietro da Unzola, il rogatario nominato dall'imperatore o dal pontefice poteva rogare «ubique locorum»¹⁶.

Il frantumarsi dell'«auctoritas» universale dei massimi poteri con il conseguente svuotarsi dell'«auctoritas» universale del notaio non poteva non ripercuotersi sulla credibilità del rogatario. Credibilità non più sorretta da una fiducia alimentata da un unanime, comune convincimento sul valore e sulla pregnanza di principi ispirati a fini escatologici, ma sempre più contratta nei limiti angusti di accertamenti spesso fallaci di carattere tecnico, basati essenzialmente sulla possibilità di esperienze ed accorgimenti sensoriali. Di qui la ricerca affannosa da parte di ogni singola «potestas» dei mezzi più opportuni per rafforzare la credibilità dell'«instrumentum», dalla sottoscrizione dei testimoni al deposito delle

¹⁵ GIOVANNI GIACOMO CANE, *Libellus de tabellionibus*, in *Rolandinus Rodulphini summa totius artis notariae, Venetiis, MDXLVI*, t. II, ora anche in edizione anastatica, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1977.

¹⁶ Ivi, t. I, c. 407 (ma 408).

copie in un archivio, alla istituzione di veri e propri archivi notarili, come andava propagando nel sec. XVII Giovanni Preda¹⁷.

Il solido pragmatismo dei Genovesi non pare molto scalfito da tutte quelle discussioni, le stesse riforme dei vicini governi piemontese e toscano come dello stesso lombardo¹⁸, non sembrano averlo turbato, anche se si hanno le prove che nella città, sia da parte della popolazione, sia da parte dei ceti dirigenti, non si fosse insensibili alla questione¹⁹.

L'unica concessione, e doveva rimanere veramente unica, fu l'emanazione di una disposizione, subito dopo la Riforma Doriana, relativa all'obbligo di sottoscrivere le imbreviature le quali, ormai, sono scritte, come si è detto, su fogli sciolti²⁰.

Il collegio dei notai si opponeva, invece, decisamente e con successo fino alla fine della Repubblica, alle sottoscrizioni sia dei contraenti sia dei testimoni — con argomenti non del tutto peregrini, considerandoli una vera «diminutio capitis» — come, del resto, all'istituzione di un archivio notarile quale quelli ipotizzati dal Preda²¹. Tuttavia l'obbligo di sottoscrivere le imbreviature veniva a completare le «solemnitates» del documento, e nei limiti della «Potestas» genovese finiva anche per mutarne la natura diplomatica. Cadeva l'argomento opposto ancora da G. G. Cane e l'imbreviatura stessa finiva per trasformarsi in originale, e mentre anteriormente alla disposizione ricordata quando si accenna ai documenti conservati «nelle filze de' notari» non si parla mai di originali, dopo quella data il termine entrerà nell'uso costante e comune. Così nel 1591, quando il Collegio è chiamato a dare l'interpretazione autentica di certe clausole ceterate, nella lunga risposta toccante anche questioni relative alle sottoscrizioni dei testi sempre rifiutate ed al rilascio di copie, si parlerà sempre di «originali» conservati in archivio²².

Altrettanto si può accertare in un'altra circostanza che, oltre tutto, assume particolare rilievo anche per diverse ragioni. Da alcune disposizioni dei Serenissimi Collegi si apprende, infatti, che viene sancito l'obbligo per i notai di sottoscrivere anche le prime annotazioni o «notule» del manuale, mentre questi dovranno essere sottoscritti anche da un cancelliere del Senato pagina per pagina «affinché non siano levate le

¹⁷ ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma, 1955, p. 177 e segg.

¹⁸ GIORGIO COSTAMAGNA, *Invito agli archivi dei notai*, in «Studi di Storia medievale e di Diplomatica», 9, (1987), p. 21 e segg.

¹⁹ GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 88 e segg.

²⁰ A.S.G., *Libri Legum*, n. 4, c. 243.

²¹ A.S.G., *Notai Ignoti*, n. 241, doc. n. 110.

²² GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 91.

scritture originali» né fra gli stessi possano essere «supposte dopo la morte de' notari scritture non vere»²³. Come è facile argomentare mutava così profondamente anche la natura del manuale dove erano raccolte le «notule», prima conservate solo raramente, in quanto dallo stesso potevano essere estratti gli istrumenti «in publicam formam» solo nel caso di mancanza dell'imbreviatura e qualora fossero presenti le «solemnitates» indispensabili. Tanto che la citata disposizione specifica che «se morto il notaro non si troverà la scrittura stessa, all'hora detta nota faccia fede»²⁴

A partire pertanto, dall'epoca indicata, l'istituzione conservatrice si trasforma da archivio di imbreviature in archivio di originali, la lingua usata nelle scritture rimane, tuttavia, il latino.

3) Le istituzioni.

Si è cercato di documentare, in altre sedi, come il Comune medioevale avesse particolare interesse per la conservazione delle scritture notari in quanto documenti indispensabili per accertare, fissare e controllare situazioni patrimoniali, proprietà urbane e terriere, movimenti di capitali, investimenti commerciali, particolarmente importanti per la condotta politica ed economica²⁵.

La documentazione rimastaci permette, al proposito, di precisare che un notaio all'inizio del Trecento ricevette un «generale mandatum» di estrarre istrumenti «in publicam formam» in quanto «preest pro Comune Ianue custodiam cartulariorum notariorum defunctorum de quatuor compagnis deversus Burgum»²⁶.

Tali «mandata» sono relativamente tardi rispetto ai più antichi cartulari conservati, si pone quindi il problema di accertare se fin dai primi momenti dell'uso del sistema dell'imbreviatura, che come si è cercato di chiarire dovrebbe porsi intorno ai primissimi decenni del sec. XII, fosse il Comune a provvedere alla «custodia», non solo, ma attraverso a quali organi provvedesse alla stessa. Solo un esposto del Collegio di molti anni posteriore e risalente al 1492²⁷ chiarisce almeno in parte la questione. Nello stesso, in occasione dell'insorgere di importanti controversie di carattere finanziario tra il Collegio Notarile ed il Comune, si dice che il

²³ Ivi, p. 81.

²⁴ Ivi, p. 81 e segg.

²⁵ Cfr. nota n. 7.

²⁶ GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., pp. 218 e 219.

²⁷ A.S.G., *Diversorum Communis*, filza 3069, doc. 1492 ottobre 6; cfr. anche GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 229.

Collegio da circa quattrocento anni provvedeva alla «custodia» dei cartolari dei notai defunti o assenti, a spese del Comune. I quattrocento anni ricordati porterebbero proprio alla data indicata e si dovrebbe, pertanto, pensare che mentre le spese erano a carico del Comune, all'organizzazione del lavoro ed al funzionamento dell'ufficio provvedesse il Collegio. Purtroppo, per quell'epoca, non si hanno notizie precise sul Collegio, o meglio sull'«Ars Notaria» o «Universitas notariorum» o ancora «Numerus notariorum», come in genere viene indicato ²⁸.

Quali poi fossero le spese sostenute dal Comune, pare che si riducessero a quelle di affitto dei locali, addossate, per altro, secondo il tipico costume genovese, ad una «compera», nel caso la «Compera Capituli» ²⁹. Dai registri della stessa, anzi, è possibile dedurre come fossero due i locali affittati, uno per le «Compagne deversus Burgum» e l'altro per le «Compagne deversus castrum» ³⁰. Come si può dedurre da altri documenti, alle spese di custodia, il Collegio avrebbe provveduto lasciando ai notai che alla stessa provvedevano, i proventi ricevuti per le operazioni compiute. E qui è interessante notare come si operasse con criteri archivistici abbastanza chiari, in base ai quali si distingue bene la conservazione pura e semplice dall'ordinamento, e, infine, dall'esecuzione di copie e dall'estrazione di istrumenti «in publicam formam». Naturalmente al Comune rimaneva il controllo per così dire «politico» della situazione attraverso il «mandatum» ai custodi, cui si è accennato, riconosciuto, a quanto risulta, direttamente dai consoli o dal podestà.

Tutte queste notizie, seppure frammentarie e di disparata provenienza, permettono, tuttavia di affermare con una certa sicurezza come la documentazione notarile di quell'epoca conservata all'Archivio di Stato di Genova sia, in realtà, quella già affidata alla custodia del Collegio della città, e ne restassero fuori sia le imbreviature di notai defunti in mano agli eredi degli stessi sia quelle dei notai non associati al Collegio cittadino, detti a Genova notai «extramoenia», ai quali non erano riconosciuti alcuni diritti quale quello di far parte della Cancelleria del Comune e degli altri uffici dello stesso ³¹.

Per i privilegi e gli «acta» e i «Libri iurium» veri e propri del Comune risulta con certezza come fosse previsto un altro tipo di custodia.

Su tutta questa materia relativa alla conservazione, alquanto disordinata e confusa, almeno per quanto a noi oggi appare, doveva cercare di

²⁸ Ivi, p. 153 e la documentazione citata.

²⁹ Ivi, p. 229 e la documentazione citata.

³⁰ Ivi, p. 227 e la documentazione citata.

³¹ Ivi, p. 23 e la documentazione citata.

portare un po' d'ordine la legislazione del Buccicaldo, governatore a Genova per il re di Francia all'inizio del Quattrocento. Due i principi cui si ispirava: il primo relativo al riconoscimento del diritto degli eredi del notaio defunto, il secondo rappresentato dall'obbligo di consegnare ai notai addetti alla custodia e, pertanto, al Collegio, le imbreviature qualora il diritto degli eredi non venisse riconosciuto. Non si trascurano, inoltre, alcune regole di ordinamento tra le quali l'obbligo, per i custodi, di compilare gli inventari e di trasmetterne copia agli Statutari. Ma soprattutto interessa notare come si intenda distinguere tra le Arti quelle che prenderanno costantemente il nome di «collegia», tra i quali ha spiccato particolarmente quello dei notai «quia scientia maiore precio extimatur ubique», mentre per le questioni che dovessero insorgere tra i «Collegia» stessi o all'interno di ciascuno di essi il compito di dirimerle viene demandato non ai «Rectores artium», ma ai «Supremi Sindacatori della Repubblica», alla magistratura cioè preposta al controllo. Le leggi genovesi, infatti, in armonia con i principi del tempo, partivano dal presupposto che chiunque rivestisse un pubblico impiego potesse prevaricare³².

Se del riconoscimento ottenuto il Notariato poteva andar fiero, non altrettanto può dirsi, come meglio si vedrà in seguito, per la regolamentazione di importanti questioni economiche, legate proprio all'applicazione di quella legislazione. Per intanto occorre osservare come i successivi Statuti nel 1462 si uniformino alla legislazione precedente o confermino come la documentazione considerata sia tanto quella pubblica che privata in quanto si constata che spesso i registri «Officiorum Communis» vengono distrutti «pro capiendo papiro» e si prescrivono particolari obblighi per la loro consegna e conservazione³³.

Si conferma, inoltre, come gli Atti della Curia dei Consoli della Ragione e di quella dei Malefici vengano conservati in altro archivio. Il particolare riveste un certo interesse perché potrebbe spiegare il formarsi di una piccola serie detta dei «Notai Giudiziari» ancora conservata nell'Archivio di Stato, ma la questione resta ancor oggi tutta da studiare.

La successiva revisione degli Statuti del 1470 oltre a confermare le norme precedenti doveva emanare anche nuove disposizioni tra le quali sembra di particolare momento quella che rimette direttamente al Collegio la scelta e la nomina dei due notai addetti alla «custodia».

³² Ivi, p. 159 e la documentazione citata.

³³ DINO PUNCUH, *Gli Statuti dei notai genovesi del sec. XV*, Genova, 1965, p. 33.

Crescevano sempre, pertanto, l'autorità e il prestigio del Collegio anche se contemporaneamente dovevano aumentare le preoccupazioni di carattere finanziario ³⁴; non che il Collegio non godesse di una certa prosperità economica, almeno a giudicare dai suoi depositi nelle «colonne» del Banco di San Giorgio, ma per certe questioni, soprattutto di principio, che avevano avuto origine proprio all'epoca dell'intervento del Buccicaldo. Infatti con l'incorporazione della «Compera Capituli» nelle «Compere di San Giorgio» era cessato il pagamento dell'affitto dei locali adibiti a deposito, mentre contemporaneamente la Signoria faceva orecchio da mercante alle reiterate richieste del Collegio, come risulta dal già citato esposto del 1492 tanto importante per stabilire il momento di inizio della attività del Collegio stesso ³⁵.

Da quel momento questo provvederà anche alle spese per l'acquisto dei locali destinati al deposito «cartulariorum notariorum defunctorum».

La Riforma Doriana del 1528 e le successive «Leges Novae» del 1576 non dovevano apportare modificazioni di rilievo alla situazione anche se davano conferma dell'autorità dei Supremi Sindacatori. Di qualche interesse sono ancora alcune istruzioni per gli archivisti risalenti al 1621 e per la prima volta redatte in italiano, nelle quali oltre a rinnovare le precedenti prescrizioni si riconosceva agli archivisti la qualifica di «sindaci» e si attribuivano le relative funzioni di vigilanza e di difesa delle attribuzioni del Collegio da esercitarsi «con ogni virilità» ³⁶.

Maturava, invece, un'altra importante questione: la regolamentazione del notariato «extramoenia». Le già citate istruzioni del 1621 avevano chiarito che al Collegio spettava la cura dei rogiti dei notai defunti o assenti o comunque impediti della città e delle cosiddette tre Podesterie (Voltri, Bisagno, Polcevera), praticamente della zona oggi compresa nel Comune di Genova. Poco più tardi due decreti del Senato sembrano assumere particolare importanza. Il primo, del 1652 ³⁷, affida la custodia alle Comunità, le quali devono provvedere ai locali ed a nominare i notai custodi «con facoltà di estrarre»; gli stessi sono anche incaricati della raccolta delle carte disperse. Infine, cosa di particolare rilievo, è fatto obbligo agli «attuari» delle comunità di far pervenire al Cancelliere del Collegio ed ai Sindacatori una copia degli inventari delle carte ricevute alla fine del loro incarico.

³⁴ Ivi.

³⁵ Cfr. nota n. 27.

³⁶ GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 236 e la documentazione citata.

³⁷ A.S.G., *Libri Legum*, n. 130, p. 61.

Il secondo, del 1653³⁸, si preoccupa soprattutto della consegna dei cartolari o delle filze dei notai defunti ad eventuali eredi e sembra far leva proprio su questo principio per non gravare troppo di spese la Comunità. Inoltre dispone che il Collegio deputi tra suoi membri uno per il Levante, l'altro per il Ponente, il terzo per «terra», vale a dire per l'entroterra, approvati dal Senato, perché provvedano a farne l'inventario, copia del quale, sottoscritta dal notaio cui vengono affidati i protocolli e dal notaio della Curia del giudicante locale, verrà depositato nella stessa, mentre altra simile verrà conservata dal Collegio.

Al controllo della esecuzione degli ordini, come di consueto, sono preposti i Supremi Sindacatori. Il sistema, a giudicare da qualche grida³⁹ posteriore, non deve aver dato frutti copiosi anche se permette di accertare che nel secolo XVIII i notai «extramoenia» dovevano essere circa quattrocento. Le lamentele delle Comunità circa le spese e l'impossibilità di trovare persone competenti sono continue, tanto che negli ultimi anni del reggimento repubblicano si pensa di ordinare un nuovo censimento⁴⁰. Cosa, peraltro, che i tempi non dovevano permettere.

4) Le sedi della conservazione attraverso i tempi e le traversie subite dalla documentazione.

Forse sarebbe superfluo, in questa occasione, trattare delle sedi delle quali si è valsa attraverso i secoli la conservazione della documentazione notarile nel periodo Comunale e Dogale ed oggi conservata nell'Archivio di Stato di Genova, se le traversie subite dalle sedi stesse non avessero inciso profondamente sulle condizioni non solo per così dire di manutenzione del materiale archivistico, ma anche sugli ordinamenti, seppur tali possano dirsi, e sugli strumenti di ricerca dei quali oggi può disporre lo studioso.

Si è più volte ripetuto che i più antichi cartolari conservati risalgono alla metà del secolo XII: per quell'epoca non si è finora riusciti ad individuare con precisione dove fossero conservati, anche se si ha ragione di supporre che fossero situati nelle vicinanze del palazzo del Podestà, allora presso l'odierna Piazza Soziglia⁴¹.

Da quella antica sede vennero trasferiti certamente nel sec. XVI e finirono in parte in nuovi locali acquistati nel 1551⁴² e siti dietro il co-

³⁸ A.S.G., *Notai Ignoti*, n. 377.

³⁹ GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 234.

⁴⁰ *Ibid.*, e la documentazione citata.

⁴¹ *Ivi*, p. 231.

⁴² *Ibid.*, e la documentazione citata.

ro di San Lorenzo, cattedrale della città, in piccola parte anche in altre «volte» dove, fin dal 1444, aveva trovato collocazione il Collegio stesso.

Nasceva così una situazione un po' complicata nella terminologia di riferimento tra Archivum «novum» e «vetus» o «parvum» e «magnum», che in questi ultimi tempi è stata egregiamente studiata e risolta da M. Bologna nel suo attento e prezioso studio ⁴³.

Più disastrose, però, per la conservazione dovevano rivelarsi le vicende seguite ai contrasti politici con la Francia ed al bombardamento subito dalla città nel 1684 ⁴⁴. In quell'occasione venne gravemente colpito l'Archivio «vetus» con il conseguente danno non solo all'edificio ma anche al materiale archivistico che si traduceva nell'abbruciamento di carte, in umidità, causata dai tentativi di spegnimento, nello sfasciamento di cartolari, nella slegatura e dispersione delle carte delle filze. Purtroppo tra le parti più colpite quella relativa alle imbreviature più antiche. Sul tentativo di riordinamento affidato a mani inesperte è stato scritto in abbondanza, e non è qui il caso di ritornarci, occorre, però, insistere sul fatto che da quello ebbe probabilmente origine il nucleo più antico di quella che va normalmente sotto il nome di serie dei «Notai Ignoti» che in questi ultimi anni è stata attentamente studiata dal poc'anzi ricordato M. Bologna ⁴⁵. Si è detto serie, ma di serie pare veramente inopportuno parlare in quanto il complesso non presenta organicità né alcuna omogeneità, comprendendo addirittura, almeno in parti consistenti, l'Archivio del Collegio stesso dei Notai e quello dei Medici e dei Giureconsulti. Si tratterebbe in sostanza per il nucleo più antico dei frammenti di cartolari di imbreviature e di manuali di notule, dei quali gli inesperti riordinatori non avevano saputo in alcun modo individuare il nome del rogatario, la data o altri elementi importanti delle «solemnitates». Ora, grazie alle operazioni delle quali si è parlato, si può disporre di un inventario che viene ad affiancarsi a quello ⁴⁶ dei notai noti comprendente le imbreviature dei più antichi cartolari dell'Archivio notarile del Collegio.

Anche per questi, peraltro, è stata necessaria una lunga e paziente opera di analisi, dovuta a più archivisti, che permette di individuare

⁴³ MARCO BOLOGNA, Introduzione a *Notai Ignoti*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CIV, 1985.

⁴⁴ GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 24 e segg., e la documentazione ivi citata.

⁴⁵ Cfr. nota n. 43.

⁴⁶ *Cartolari notarili genovesi, Inventario*, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1966.

con esattezza nomi e date spesso del tutto frantesi o addirittura inesistenti.

Si ha anche notizia di altre traversie subite dall'Archivio specie negli anni seguenti. Resta, invece, ancora da chiarire completamente come nella cosiddetta serie dei «Notai ignoti» sian finite anche le carte relative all'attività del Collegio dei notai e quelle del Collegio dei medici e dei giureconsulti.

Appunti sui notai medievali a Roma e sulla conservazione dei loro atti

di Isa Lori Sanfilippo

Parlare di notai romani nei secoli medievali è difficile, se lo si voglia fare in maniera esauriente; ancora più difficile è parlare del modo di conservazione del loro materiale — conservazione che poteva avvenire sia se erano essi stessi a conservare gli atti da loro rogati sia se gli atti entravano in archivi.

È necessaria una premessa. Non esiste per i secoli anteriori al mille¹ molto materiale romano edito — anche se male — o inedito. Più numerosi sono i documenti pertinenti all'XI e XII secolo. Per i secoli XIII-XV il materiale è sicuramente più abbondante, anche se non sappiamo di quanto, perché non è stato mai fatto un censimento completo della documentazione esistente negli archivi cittadini². Inoltre i fondi sono pubblicati in genere solo fino all'anno 1200: infatti tra la fine del XIX e l'inizio di questo secolo, nel periodo d'oro per l'edizione dei documenti, gli studiosi benemeriti, che ne affrontarono la cura, si dettero come impegno programmatico la pubblicazione integrale dei documenti solo fino alla fine del XII secolo, redigendo, ma non sempre, il regesto dei docu-

¹ Per dare un'idea del panorama desolante della documentazione medievale romana, basterà accennare al fatto che si è conservato un solo documento privato originale su papiro anteriore al secolo X; ne esiste un altro, ma è una copia marmorea, anteriore presumibilmente al secolo IX; cfr. JAN OLOV TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, Lund 1955, nn. 17-18; Id., *Due papiri latini della Biblioteca Vaticana, XVI e IX, riuniti*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 64 (1953), pp. 1-17.

² Non esiste una guida che aiuti lo studioso nella ricerca dei fondi dispersi nei vari archivi e anche biblioteche della città. Agli inizi del Novecento Paul Fridolin Kehr pubblicò alcuni articoli nelle «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen. Philologische-historische Klasse», offrendo i dati raccolti durante il suo soggiorno romano, ma le sue ricerche erano centrate soprattutto sui documenti pontifici anteriori al 1198; cfr. dello stesso autore *Italia pontificia*, vol. I: *Roma*, Berlino 1907. Notizie più esaurienti, ma non ancora esaustive, per i fondi fino al XIII secolo si trovano in PIERRE TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle*, Rome, Ecole française de Rome, 1973, pp. 1-37.

menti posteriori³. I registi rispecchiano sempre il momento culturale e gli interessi di chi li fa; difficilmente quindi in questi registi si trovano le notizie che ci interessano e che invece potrebbero essere numerose nei documenti stessi. Gli Statuti cittadini, che ci sono arrivati nella redazione del 1363⁴, accennano brevemente alla conservazione del materiale documentario; purtroppo non si sono salvati gli statuti medievali dei notai romani (non sappiamo neanche in che epoca siano stati scritti); abbiamo solo alcune *Reformationes* di questi statuti, le più antiche delle quali risalgono al XV secolo⁵.

Dall'unico documento privato romano del secolo VII⁶ che ci sia rimasto in originale si può dedurre che a Roma all'epoca operassero i *tabelliones*. Questi nei secoli seguenti erano organizzati in una *schola* e sottoposti al *magister census*; di regola si occupavano di scrivere i contratti tra privati. La cancelleria pontificia usava invece altri scrittori, che venivano educati presso il *Patriarchium lateranense*, gli *scriniarii sancte Romanae Ecclesie*. Tra X e XI secolo però si notano una graduale scomparsa dei *tabelliones* e uno slittamento degli *scriniarii*, che invadono il campo dei documenti privati. In quei due secoli *scriniarii* e *tabelliones* continua-

³ Il Federici, per esempio, nell'introduzione all'edizione delle carte di S. Silvestro de Capite, scrive: «La Società Romana pubblica interamente soltanto i documenti più antichi fino a tutto il secolo XI. Quelli posteriori saranno riassunti largamente in modo da presentare agli studiosi tutto ciò che possa interessare la storia civile, la storia del diritto, la onomastica e la topografia». Fedele qualche anno più tardi promette l'edizione integrale delle carte dei secoli X, XI, XII del fondo di S. Prassede e seguita «delle altre si darà largo transunto o breve notizia a secondo dell'età e dell'importanza loro»; ugualmente il Ferri si impegna a trascrivere «per intero i documenti fino a tutto il XII secolo, dando per gli altri un sunto, che sarà più o meno ampio a seconda della loro maggiore o minore antichità e importanza». Ma quale sia il criterio per stabilire l'importanza non è specificato. Cfr. VINCENZO FEDERICI, *Regesto di S. Silvestro de Capite*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 22 (1899), p. 253; PIETRO FEDELE, *Tabularium Sancte Praxedis*, *ibid.*, 27 (1904), p. 37; G. FERRI, *Le carte dell'Archivio Liberiano dal secolo X al XV*, *ibid.*, p. 171.

⁴ *Gli Statuti della città di Roma*, ed. Camillo Re, Roma 1880. La redazione del 1363 contiene un nucleo più antico, formatosi probabilmente al tempo del senatorato di Brancaloneo degli Andalò, man mano ampliato e modificato a seconda delle necessità e dell'evolversi della situazione cittadina, prassi del resto nota in tutta la legislazione statutaria medievale. Ci è giunto un frammento di una redazione del 1305, che da alcuni è però ritenuto spurio, perché conservato in un codice di mano del famoso falsario romano Alfonso Ceccarelli; cfr. AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, *Alfonso Ceccarelli, gli Statuta Urbis del 1305 e la famiglia Boccamazza. A proposito del codice Vat. Lat 14064*, in *Xenia Medii Aevi historiam illustrantia oblata Thomae Kaeppli O.P.*, Roma 1978, pp. 317-350.

⁵ ARCHIVIO CAPITOLINO, *Credenza IV*, t. 88. Le *Reformationes* degli statuti dei notai seguono nel codice, scritto nel 1486 da Oddo de Beka, gli Statuti cittadini riformati nel 1469 da Paolo II; cfr. la descrizione del codice in ANGELA LANCONELLI, *Manoscritti statutari romani. Contributo per una bibliografia delle fonti statutarie dell'età medievale*, in *Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento*, Città del Vaticano 1983, pp. 315-316. Di queste *Reformationes* uscirà tra breve l'edizione a mia cura.

⁶ Cfr. nota 1. Per la datazione cfr. LUIGI SCHIAPARELLI, *Note paleografiche. Intorno all'origine della scrittura curiale romana*, in «Archivio storico italiano», ser. VII, 6/2 (1926), pp. 165-196: p. 165.

no in realtà a coesistere, notiamo anzi che alcuni scrittori di documenti si qualificano come *scriniarius et tabellio urbis Rome*.

Non è questa la sede per dirimere la controversa questione sulle ragioni che portarono alla scomparsa dei *tabelliones* e alla sopravvivenza degli *scriniarii*⁷; a me basta notare che, quando i *tabelliones* scompaiono dalla scena romana, nella seconda metà del secolo XI gli *scriniarii* elaborano la pratica dei *dicta*⁸.

I *dicta* rappresentano una fase intermedia tra l'appunto, preso dal notaio in presenza dei contraenti, circa il negozio richiesto, e il documento redatto in tutte le sue parti: essi sono minute ampie, fatte in maniera tale che uno scriniario possa trarne facilmente la stesura in *mundum*, anche se a distanza di tempo e anche se non sia la medesima persona che ha steso il *dictum*.

Nei documenti dell'epoca giunti fino a noi⁹ il caso che chi ha scritto il *dictum* e chi lo ha redatto in *mundum* non siano la stessa persona si presenta diverse volte, per nostra fortuna, perché altrimenti non avremmo tracce esplicite di questa pratica¹⁰. Infatti quando l'estensore del *dictum* e quello del *mundum* erano la medesima persona, questa non sentiva la necessità di dire di aver tratto il documento da una minuta, inve-

⁷ Non è il caso di riprendere qui l'annosa *querelle*, che ha avuto come protagonisti L. M. Hartmann, A. de Bouard, H. Bresslau, P. Toubert e che è concisamente, ma con grande chiarezza, esposta da Cristina Carbonetti nel suo articolo *Tabellioni e scriniari a Roma tra IX e XI secolo*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 102 (1979), pp. 77-156. Cfr. le sue conclusioni basate sull'analisi delle differenti scritture, usate da tabellioni e scriniari, e di altri caratteri estrinseci e intrinseci osservabili nei documenti redatti dalle due categorie di scrittori.

⁸ Per i *dicta* cfr. PIER SILVERIO LEICHT, *Dictum e imbreviatura. Osservazioni*, in «Bullettino senese di storia patria», 17 (1910), pp. 369-402; ALESSANDRO PRATESI, *I «dicta» e il documento privato romano*, in «Bullettino dell'Archivio paleografico italiano», 1 (1955), pp. 93-109.

⁹ Cfr. l'elenco in PRATESI, *I «dicta»* cit., pp. 98 e 100. A questi si possono aggiungere per i *dicta extensa in mundum*: S. Maria in Trastevere, 1079 luglio 1, *Gerardus scriniarius* (defunto) — *Gregorius sancte Romane Ecclesie scriniarius* (figlio) (Galletti, Bibl. Vat., ms. Vat. Lat. 8051, ff. 18r-19r); S. Maria in Trastevere, 1181 febbraio 8, *Rainerius scriniarius* (defunto) — *Petrus imperialis aule scriniarius* (Galletti, Bibl. Vat., ms. Vat. Lat. 8051, f. 31r); S. Gregorio in Clivo Scauri, 1128 giugno 3, *Rogerus scriniarius* — *Nicolaus scriniarius sancte Romane Ecclesie* (due *dicta*, cfr. Giovanni Benedetto Mittarelli-Anselmo Costadoni, *Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti*, III, Venetiis 1758, coll. 319-321, nn. 216-217 [da ora in poi *Ann. Camald.*]). Per le copie di *dicta*: S. Maria in Trastevere, 1141, *Oddo scriniarius* (defunto) — *Petrus imperialis aule scriniarius* (copia autenticata); S. Silvestro de Capite, 1164, *Egidius scriniarius* — *Henricus scriniarius sancte Romane Ecclesie* (cfr. FEDERICI, *S. Silvestro de Capite*, n. 27); S. Gregorio in Clivo Scauri, 1193 luglio 1, *Iohannes Leonis sancte Romane Ecclesie scriniarius* — *Iohannes Iacobi sancte Romane Ecclesie scriniarius* (cfr. *Ann. Camald.*, IV, Venetiis 1759, coll. 187-189, n. 112). Altri *dicta* si trovano nelle carte del secolo XIII di S. Maria Nova, ancora inedite, cfr. TOUBERT, *Les structures* cit., p. 131, nota 1: 1244 gennaio 16 e 1280 giugno 6.

¹⁰ L'unica traccia indicativa di questa pratica l'ho trovata finora in una sottoscrizione del notaio *Iohannes Leonis*, che ne dà anche una spiegazione: «hec dicta propria manu conscripsi, et ne possit in futurum dubitari, ideo me suscribo»: cfr. *Ann. Camald.*, IV, coll. 339-341, n. 210: 1216 gennaio 17.

ce nel caso opposto, sia che si tratti di *redactio in mundum* sia che si tratti di copie vere e proprie¹¹, lo scriniario nella sottoscrizione dichiara che quanto completa o esempla, l'ha trovato nei *dicta* di un altro notaio, cui spesso è legato da parentela e che, nella maggior parte dei casi, è già morto¹².

Questi *dicta* erano quindi conservati prima dagli scriniari, che li avevano scritti, e poi dai loro successori. Per sapere qualcosa in più sulla durata della loro conservazione, sarebbe necessario riuscire a datare specialmente le copie dei *dicta*. Non è sempre facile in quanto queste copie non sono mai datate e gli scriniari indicano raramente il loro patronimico o qualche soprannome, che possa farceli distinguere l'uno dall'altro, e molti documenti sono inoltre privi di *signa tabellionatus*; talvolta però i notai esemplatori indicano il grado di parentela, che li lega a chi ha scritto il *dictum*: sono padri, fratelli, zii, nonni. La maggior distanza generazionale è data da un *Nicolaus Philippi scriniarius sancte Romane ecclesie*, che esempla un *dictum* del suo proavo *Nicolaus*, redatto nell'aprile 1170: tale copia oltretutto è autenticata ed è databile alla metà del secolo XIII¹³. Il *dictum* si è quindi conservato per quattro generazioni, per più di ottanta anni¹⁴.

¹¹ Cfr. PRATESI, I «*dicta*» cit., pp. 96-100.

¹² Su 73 casi considerati 41 scriniari, scrittori di *dicta*, risultano morti al momento in cui viene eseguita la *redactio in mundum* o la copia.

¹³ Cfr. LUIGI SCHIAPARELLI, *Le carte antiche dell'archivio capitolare di S. Pietro in Vaticano*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 25 (1902), p. 311, n. 55: 1170 aprile 12. La copia è sottoscritta da *Iohannes Porcariorum iudex et nunc cammerarius iudicum Urbis*, da *Andreas Iustini sancte Romane Ecclesie iudex*, da *Andreas Gactuarius iudex et scriniarius, prior scriniariorum*, e da *Angelus de Berizo sancte Romane ecclesie iudex et scriniarius et nunc camerarius scriniariorum Urbis*. La prassi di queste sottoscrizioni è quella usuale nel secolo XIII; la presenza di *Andreas Gactuarius* serve per datare con maggiore precisione la copia; egli infatti è operante a metà del XIII secolo; cfr. ad esempio l'atto in cui compare come testimone riportato in FRANCO BARTOLONI, *Codice diplomatico del Senato Romano dal MCLIV al MCCCXLVII*, vol. I, Roma 1948 (Fonti per la storia d'Italia, 87), p. 170: 1243 marzo 18.

¹⁴ Esiste un altro *dictum* di uno scriniario *Nicolaus* datato 1149 aprile 30 ed esemplato da un suo pronipote *Philippus scriniarius sancte Romane Ecclesie* (*Ann. Camald.*, III, coll. 450-451, n. 291). Pur esistendo un *Filippus scriniarius sancte Romane Ecclesie*, che roga a cavallo tra XII e XIII secolo (per il quale v. LUDOVICUS M. HARTMANN, *Ecclesiae Sanctae Mariae in Via Lata tabularium*, vol. III, Vindobonae 1913, ad *indicem* oppure ALFREDO MONACI, *Regesto di S. Alessio all'Aventino*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 27 (1904), n. 16 e 28 (1905) n. 25) sarei propensa a pensare ad un'identità con i personaggi di cui sopra, dato che l'editore del *dictum* è il Mittarelli, benemerito in quanto ci ha tramandato parte degli atti contenuti nel cartulario di S. Gregorio in Clivo Scauri, oggi scomparso, ma certamente non accurato come trascrittore specie dei nomi, per cui il suo *Philippus* potrebbe essere, per una dimenticanza, il *Nicolaus Philippi*, di cui sopra, tanto più che il *Filippus* scriniario citato nel *Tabularium* di S. Maria in Via Lata è sempre scritto con la F iniziale. È una pura ipotesi non verificabile almeno fino a quando non torneranno alla luce i documenti di S. Gregorio. Per le vicende del cartulario cfr. TOUBERT, *Les structures* cit., I, p. 9, nota 6; ultimamente è tornato sull'argomento Alberto Bertòla, tracciando uno *status quaestionis* dell'intricata vicenda e dando alla fine del suo resoconto notizia del ritrovamento nel fondo *Vittorio Emanuele* della Biblio-

Possiamo ricavare altri indizi riguardanti la conservazione dei *dicta* dalle autenticazioni che troviamo in alcune copie dei *dicta* stessi: *Andreas Iohannis Mardonis*, giudice palatino, è presente e sottoscrive all'autenticazione di una copia di un *dictum* del 1218 di *Angelus Mardonis*, copia eseguita dal figlio *Iohannes Mardonis sancte Romane ecclesie scriniarius*¹⁵. La copia, data la presenza di *Consolinus Iohannis Scannaiudei primicerius iudicis atque scriniarii (sic)* può essere datata alla metà del XIII secolo, negli anni tra il 1252 e il 1257, secondo l'elenco dei *primicerii* approntato dall'Halphen e sulla base di documenti sottoscritti appunto da *Consolinus*¹⁶. Ma *Andreas Mardonis* è presente anche alle autenticazioni di *dicta* più antichi: ad esempio del *dictum* scritto nel 1198 da *Stephanus Laurentii bibliothecarius et iudex* ed esemplato da *Gratianus sancte Romane ecclesie scriniarius*: tra *dictum* e copia corrono quindi tra i cinquanta e i sessanta anni¹⁷.

Il rapporto tra scrittore di *dictum* ed estensore *in mundum* è di solito più stretto; nella maggior parte dei casi sono i figli, che compiono l'opera dei padri: su 25 *dicta* questo caso compare sette volte; troviamo poi uno scriniario che scrive *in extenso* due *dicta* del fratello, e un genero, che mette *in mundum* il *dictum* del suocero, la cui morte non doveva essere già avvenuta, data la mancanza del significativo *quondam* o di qualsiasi altra pietosa formula del genere¹⁸.

Qualche volta è detto esplicitamente che l'estensione *in mundum* è volutamente affidata a qualcun altro dallo scrittore dei *dicta*: *Iohannes qui et Rustico vocor* affida al figlio Romano il compito *vice sui*¹⁹; ugualmente *Deustebenedicat* scrive *publicis literis* quanto trova *in dictis Deusteadiuwet iudicis et scriniarii de suo mandato*²⁰; lo scriniario Pietro mette

teca Nazionale di Roma del manoscritto Phillipps 7679, contenente copia del cartulario; cfr. ALBERTO BERTOLA, *Prime ricerche sull'antico regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio al Celio*, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari», III (1989), pp. 39-63.

¹⁵ FEDERICI, S. *Silvestro de Capite*, n. 75.

¹⁶ Cfr. LOUIS HALPHEN, *Etudes sur l'administration de Rome au moyen age (751-1252)*, Paris 1907; rist. anast. Roma, Multigrafica editrice, 1972, pp. 103-104.

¹⁷ FEDERICI, S. *Silvestro in Capite*, n. 51.

¹⁸ PIETRO FEDELE, *Tabularium Sanctae Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200*, in «Archivio della Storia Romana di storia patria», 26 (1903), pp. 60-61, n. 114: 1180 gennaio 9.

¹⁹ HARTMANN, S. *Maria in Via Lata*, II, Vindobonae 1901, n. 94: 1066 gennaio 9. Anche *Gregorius scriniarius sancte Romane Ecclesie* redige *in mundum* una *cartula*, che trova nei *dicta* di suo padre Gerardo *bone memorie, dicta* che dice di aver avuto direttamente dal padre: «*quas ipse mihi rescribenda commisit*» (S. Maria in Trastevere: 1079 luglio 1 [Galletti, Bibl. Vat., ms. Vat. Lat. 8051, f. 19r]).

²⁰ MONACI, S. *Alessio all'Aventino*, n. 39: 1242 agosto 10.

in pubblica forma i *dicta* di Giovanni *ex precepto suo*²¹: c'era senza dubbio un rapporto tra i due, anche se la parentela non è specificata.

Quando lo scrittore dei *dicta* moriva, presumibilmente lasciava in eredità con gli altri suoi beni i *dicta* (non dimentichiamo che erano fonte di guadagno) e questo spiega i legami di parentela che intercorrono tra lo scrittore, l'estensore *in mundum* o l'esemplatore dei *dicta*. Ma quando non vi erano eredi? o per lo meno non vi erano eredi che esercitassero la stessa professione? La risposta si può trovare forse nella *completio* di un atto a noi arrivato solo attraverso la trascrizione settecentesca di Giovanni Battista Mittarelli: «Ego Raynerulus infimus scriniarius sancte Romane ecclesie, sicuti inveni in dictis predicti domini Raynerii bone memorie, que ipse prior notariorum mihi scribenda commisit, complevi et absolvi»²². Al posto di *notariorum* sarà probabilmente più giusto leggere *scriniariorum*²³: possiamo comunque desumere dalla *completio* che all'epoca di *Raynerulus*, il quale roga negli anni 1072/1078²⁴, esisteva un'autorità costituita, un collegio di *scriniarii*, il cui *prior* poteva affidare i *dicta* di uno scriniario defunto ad un altro scriniario, perché li mettesse *in mundum*. Si potrebbe anche ipotizzare che questi *dicta* fossero raccolti presso una specie di archivio del collegio degli scriniari, ma questa è solo un'ipotesi, che non può, allo stato attuale della documentazione, essere provata.

Non è possibile stabilire quando sia cessata la pratica dei *dicta*. Il più antico di essi risale al 1067²⁵, ma la maggior parte di quelli che sono giunti fino a noi è del secolo XII. Col 1181²⁶ si arrestano i *dicta extensa in publicam formam*, mentre la più recente delle copie di un *dictum*, che

²¹ FEDELE, *S. Maria Nova*, n. 54: 1142 marzo 14 *ex precepto suo*; n. 55: 1142 dicembre 26 *ex ipsius precepto*; n. 57: 1146 aprile 12 *ex ipsius precepto*.

²² *Ann. Camald.*, II, Venetiis 1756, coll. 251-252, n. 147: 1075 marzo 2.

²³ Cfr. PRATESI, I «*dicta*» cit., p. 109.

²⁴ HARTMANN, *S. Maria in Via Lata*, II, n. 96: 1070 agosto 10 e nn. 97, 98: 1072 marzo 1; cfr. anche ENRICO CARUSI, *Il cartario di S. Maria in Campo Marzio*, Roma 1948 (Miscellanea della Società Romana di storia patria, 17) n. 16: 1072 agosto 16 e n. 18: 1078 febbraio 19. Poiché il *dictum* di cui sopra è del 1075, bisogna pensare che *Rainerius* fosse morto da molto poco tempo, visto che l'attività sua e quella di *Raynerulus* si svolgono in anni molto vicini a giudicare dai documenti che ci sono rimasti.

²⁵ *Ann. Camald.*, II, coll. 215-216, n. 120: 1067 giugno 22.

²⁶ *S. Maria in Trastevere*: 1181 febbraio 8. Tra *dictum* e *redactio in mundum* dovrebbero correre pochi anni, perché *Petrus imperialis aule scriniarius* roga nello stesso periodo di *Rainerius*. È di un certo interesse notare che *Petrus* è uno dei primi scriniari che non sia di nomina pontificia, bensì si qualifichi come *scriniarius imperialis aule*: è una delle conseguenze delle discese in Italia, o meglio a Roma, di Federico Barbarossa.

ancora abbiamo, è datata 17 ottobre 1277²⁷: le date si riferiscono al momento della stesura dei *dicta* e quindi al momento in cui veniva stretto il negozio che essi riportano, non al momento in cui dai *dicta* si traevano gli atti *in mundum* o le copie.

I *dicta*, a differenza delle coeve note dorsali bolognesi, non erano scritti sul *verso* delle pergamene, sul cui *recto* si trova la redazione in forma di originale dell'atto. Essi erano un qualcosa a sé stante, scritti su rifilature di pergamene, che i notai potevano quindi conservare dapprima riuniti in filze e poi in registri, come esplicitamente è detto da alcuni di loro: «Ego Iohannes filius quondam iudicis Romani Cecilianus Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in cartularium dictarum (*si legga* dictorum) quondam Cosme scriniarii fratris mei, cui Christus indulgeat, ita scripsi et fideliter exemplatus sum»²⁸.

Affinandosi la tecnica notarile, lo scriniario quindi cessa di scrivere le sue minute su ritagli di pergamena scomodi da custodire e inizia a trovare altri modi per conservare le scritture abbreviate, da cui poter estrarre, a richiesta del cliente, la *redactio in mundum* del documento. Forse passa prima dal ritaglio al rotolo in pergamena, ma ben presto escogita il *quaternus*, che, col diffondersi della carta, ha facilmente la vittoria sulle schede ritagliate e il lungo rotolo.

La conservazione dei *dicta* da parte dei notai presuppone un rudimentale studiolo notarile: probabilmente le filze e poi i *cartularia* erano tenuti in casa, in *scrinea* chiusi, ma non difesi dall'umidità e dai topi. Né più né meno come successivamente accadde con i protocolli notarili²⁹.

Infatti dai registri di *dicta* ai protocolli notarili il passo è breve. Non sappiamo quando a Roma esso sia stato compiuto esattamente, perché i protocolli romani più antichi, arrivati fino a noi, sono del 1348, ma già nella seconda metà del XIII secolo essi erano certamente usati nella città³⁰. Ed erano sentiti molto vicini ai *cartularia dictorum*: infatti il notaio

²⁷ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Dipl. Roccettini di Fiesole*: 1277 ottobre 17. È il più recente nella lista approntata da Pratesi, ma cfr. anche TOUBERT, *Les structures* cit., p. 131, che ne cita uno del 1280, conservato nel fondo di S. Maria Nova.

²⁸ FEDERICI, *S. Silvestro de Capite*, n. 97: 1242 dicembre 1. Ma cfr. anche TOUBERT, *Les structures* cit., p. 131, che cita la copia di un *dictum* tratta *ex cartulario dictorum* (S. Maria Nova: 1244 gennaio 16).

²⁹ Cfr. ad esempio il protocollo notarile di NARDO VENETTINI relativo all'anno 1405 (ARCHIVIO CAPITOLINO, *Sex. I*, 785bis/1), dove nella prima carta il notaio racconta di come i topi siano penetrati nel suo *scrineum*, quantunque chiuso, ed abbiano roso le prime carte del suo protocollo.

³⁰ Cfr. CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI, *Le più antiche carte del convento di San Sisto in Roma (905-1300)*, Roma 1987 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 4), n. 114: copia della seconda metà del XIII secolo di un atto datato 1252 giugno 29, che il notaio esemplatore trova «in brevaturis olim Iacobi scriniarii patris mei»; oppure n. 132: 1260 settembre 2: la copia è

Octavianus Stephani de Guasckis nel 1282, nell'esemplare un atto del notaio *Octavianus Iohannis Octabiani*, dice di averlo trovato in *dictis, probocollis seu abbreviaturis* del defunto notaio³¹. E questa formula si trova pari pari in altre copie fino al XV secolo e oltre³².

Se non è chiaro il momento in cui si passò dai *dicta* alle imbreviature, è chiaro però il fatto che le une discendono dagli altri. Lo scriniario romano, prima dei notai delle altre città italiane, ottiene la *publica fides*, e in forza di questa la fiducia da parte dei suoi clienti, che spesso si accontentano che i contratti, che si stipulano davanti a lui, rimangano scritti in versione abbreviata nei suoi quaderni, sicuri che al momento necessario si possa da questi quaderni trarre un documento probante³³.

* * *

Soltanto con il Trecento inoltrato abbiamo qualche notizia in più sulla conservazione della documentazione. Innanzi tutto i notai sono tenuti a scrivere i rogiti nei *quaternutii*, che formano i loro protocolli, prima di allontanarsi dal luogo dove avviene il contratto «ut per oblivionem veritas non mutetur»³⁴. La rubrica 52 delle *Reformationes* del 1446 specifica che i protocolli devono essere fatti annualmente, ben legati, con il numero delle carte ben chiaro e con l'intitolazione, nella quale devono essere dati l'anno del Signore, quello del pontificato, l'indizione, i mesi e i giorni, la sottoscrizione e il *signum* notarile. In questi protocolli si devono annotare *substantialiter* i contratti «ad contrahentium voluntatem et officii tabellionatus gloriam»³⁵.

Statuti cittadini e riformanze dei notai si preoccupano di comminare pene per chi venda o distrugga i protocolli dei notai morti e stabiliscono che essi non debbano essere usati per scopi illeciti³⁶ e, quando se ne

scritta ed esemplata «per me Rogerium Petri Rogerii scriniarium sicut dictus Rogerius Petri Nicolai de Laterano in abbreviaturis suis de verbo ad verbum legit». Per l'azione contemporanea di due notai, uno che scrive, mentre l'altro detta traendo il testo dalle sue imbreviature, cfr. quanto dice CRISTINA CARBONETTI, p. 262.

³¹ Cfr. PRATESI, *I «dicta»* cit., p. 109.

³² Cfr., per es., ISA LORI SANFILIPPO, *I documenti dell'antico archivio di S. Andrea «de Aquariariis»*. 1115-1483, Roma 1981 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 2), doc. n. 41: *Angelus Cole magistri Tutii* nel 1439 esegue copia di un atto del 1402 estratto *ex dictis et probocollis* del notaio Egidio Sause.

³³ Cfr. TOUBERT, *Les structures* cit., pp. 121-134; ALESSANDRO PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, III, Roma 1983, pp. 766-767.

³⁴ *Statuti* cit., libro I, rubrica CXIII; la norma è ripetuta in *Reformationes* cit., rubrica XXXVIII, c. 145r.

³⁵ *Reformationes* cit., rubrica LII, c. 148v.

³⁶ *Statuti* cit., libro I, rubrica CII; *Reformationes* cit., rubrica XLI, c. 146r.

estragga copia, questa non possa avere la *fides*, se non vi siano apposte le sottoscrizioni del giudice palatino e di altri due notai³⁷. Questi sono scelti dal collegio *notariorum*, anzi spesso sono ufficiali del collegio stesso e devono aggregarsi al giudice palatino per controllare che «*exemplar et exemplatum bene concordent*»³⁸.

Nelle stesse *Reformationes* viene stabilito quale sia la procedura per la conservazione dei protocolli in caso di morte del notaio³⁹. Gli eredi devono dare notizia della sua morte entro due giorni e sono tenuti ad esibire i protocolli. Questi, entro otto giorni dalla notifica della morte, devono essere chiusi in una cassa munita di due chiavi, una delle quali rimarrà agli eredi e l'altra sarà data agli ufficiali del collegio dei notai. Gli eredi potranno tenere la cassa presso di loro, solo se saranno anch'essi notai — e quindi avranno in casa uno spazio attrezzato — altrimenti la cassa sarà custodita nella sagrestia dell'Aracoeli, dove il collegio ha sede. La normativa della rubrica LXII delle *Reformationes* è retroattiva, riguarda infatti anche i «*pendentia prothocolle de notariis retro mortuis*» e commina la pena di 50 ducati agli eredi, se i protocolli non si trovano⁴⁰. La pena, elevata per l'epoca, è giustificata dal fatto che solo i protocolli possono tutelare i diritti dei clienti e garantire dell'autenticità dei rogiti e quindi delle copie che se ne traggono, per cui si rendono necessarie sia la conservazione dei protocolli dei notai defunti sia la loro reperibilità.

L'erede del notaio è tenuto, ad ogni richiesta, a fare ricerca tra i protocolli e ad estrarne la copia o a farla scrivere ad un altro notaio, entro otto giorni, e anche meno, se il caso o il giudice lo richiedano, altrimenti è costretto a pagare una multa di dieci libbre di provisini del senato, per metà alla Camera Urbis e per metà a chi l'abbia accusato, e deve risarcire la parte lesa. Ricercare nei protocolli l'atto ed esibirlo al cliente dan-

³⁷ *Statuti* cit., libro I, rubrica XXXIV; *Reformationes* cit., rubrica XXXIX, c. 146r.

³⁸ *Statuti* cit., libro I, rubrica CXIV; *Reformationes* cit., rubrica XXXIX, c. 146r. Nella tarda seconda metà del XIII secolo - inizio del XIV le copie erano corroborate dalla presenza di uno o più rettori della *Romana Fraternitas*, di ufficiali del collegio dei giudici e/o dei notai; precedentemente ancora era richiesta la presenza di *viri litterati*, possibilmente giudici e scrinari. Verso la metà del secolo XIV si instaura la prassi richiesta dagli Statuti, che al solito sanciscono pratiche già esistenti; cfr., per es., BASILIO TRIFONE, *Le carte del monastero di S. Paolo di Roma dal secolo XI al XV*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 32 (1909), n. 31 bis: 1362 luglio 16. Ma su questo problema ho intenzione di tornare in un prossimo studio.

³⁹ *Reformationes* cit., rubrica XLI, c. 146r-v.

⁴⁰ Dalle imbreviature, che ci sono rimaste, ci accorgiamo che la sparizione dei protocolli dei notai defunti era molto frequente e i clienti erano costretti a richiedere ad un altro notaio di rogare un atto simile a ricordo di quello perso. Cfr. ad es. nel protocollo di Antonio Scambi gli accordi dotali di una coppia, ripetuti a causa della scomparsa dei protocolli di un notaio morto da poco tempo (Bibl. Vat., *S. Angelo in Pescheria*, I, 2, cc. 113r-114v).

no diritto a un compenso di due o tre soldi di provisini, a seconda del valore dell'atto stesso; scriverlo *in publicam formam* è pagato un po' meglio: da sette a trenta soldi, se il valore del contratto arriva fino a duecento libbre, cifra che aumenta di un denaro ad ogni libbra, se il valore è maggiore. Poca cosa in verità: è da notare poi che questi emolumenti non sono aumentati negli anni, infatti sia gli Statuti del 1363 (libro I, rubrica 112) sia le riformanze del 1446 (rubrica 41) riportano le stesse cifre.

Questo scarso valore venale e anche la probabile scarsità della richiesta man mano che ci si allontana dal giorno della stesura dell'imbreviatura hanno fatto sì che gli eredi abbiano avuto scarso interesse a mantenere i protocolli più vecchi. Così un po' queste ragioni, un po' la consunzione delle vecchie carte e un po' le distruzioni avvenute nei momenti più burrascosi della storia della città hanno creato i presupposti della scomparsa della maggior parte di questo tipo di documentazione⁴¹.

* * *

Scarsa e frammentaria è anche la documentazione che riguarda la vita comunale romana⁴². Dopo il ritorno da Avignone del pontefice e della Curia⁴³ la situazione non si normalizza subito, nonostante l'impegno

⁴¹ Per un primo quadro d'insieme dei protocolli notarili rimasti cfr. ACHILLE FRANÇOIS, *Elenco dei notari, che rogarono atti in Roma dal secolo XIV all'anno 1886*, Roma, Cuggioni, 1886: è un catalogo di nomi e date, non preciso ed esaustivo; l'elenco dei protocolli conservati presso l'Archivio Capitolino si trova nell'appendice del lavoro di LUIGI GUASCO, *I rogiti originali dell'Archivio Urbano del Comune di Roma*, in «Gli Archivi italiani», 6 (1919), pp. 240-250. Un altro elenco, concernente solo i notai tra il 1348 e il 1450, si trova in appendice al lavoro di ANNA MARIA CORBO, *Relazione descrittiva degli archivi notarili romani dei secoli XIV e XV*, in *Gli atti privati nel tardo Medioevo. Fonti per la storia sociale*, a cura di Paolo Brezzi e Egmont Lee, Roma 1984, pp. 63-67. Infine per i protocolli del solo '300 cfr. ISA LORI SANFILIPPO, *I protocolli notarili romani del Trecento*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 110 (1987), pp. 99-150, dove, oltre all'elenco completo, vi è la descrizione dei protocolli.

⁴² Dalla *Renovatio Senatus* (1144) in poi esisteva a Roma certamente una cancelleria — che non era quella pontificia — con archivi annessi: cfr. FRANCO BARTOLONI, *Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 60 (1946), p. 3 e passim. Quanto sia scarso il materiale documentario giunto fino ai nostri giorni si evince facilmente anche solo sfogliando il *Codice diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al MCCCXLVII* (ma ne è uscito solo il primo volume, che giunge fino al 1262), curato dallo stesso Bartoloni, Roma 1948 (Ponti per la storia d'Italia, 87), dove si notano lacune e silenzi che si prolungano per anni, quando non addirittura per decenni. Non esiste per Roma un'altra pubblicazione che contenga esclusivamente atti pubblici, tanto meno per il periodo in cui i papi furono lontani dalla città. Scarne notizie per i secoli XVI e seguenti si trovano in LUIGI GUASCO, *L'Archivio storico del Comune di Roma*, Roma, Cuggioni, 1919, pp. 7 e ss., e in GAETANA SCANO, *L'archivio Capitolino*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 111 (1988), pp. 380 e ss.

⁴³ Nel palazzo dei papi di Avignone rimasero a lungo scritte riguardanti la sede apostolica: a varie riprese (nel 1441, nel 1566, nel 1784 ad esempio) i pontefici mandarono loro legati per riavere

centralizzatore specie di Bonifacio IX; il Grande Scisma poi contribuisce a gettare nuovamente gli uffici nel caos.

Con Martino V i pontefici tornano a stabilirsi definitivamente a Roma. Sotto questo papa vengono emanate alcune *Reformationes* riguardanti i notai. Essendo chiamate espressamente *reformationes*, dobbiamo arguire che i notai avevano già i loro statuti e che il papa ora li riforma o integra. Gli statuti dei notai, come ho già detto, non ci sono pervenuti e le *Reformationes* di Martino V si sono conservate — non so se integralmente — perché sono state inserite nelle *Reformationes* del 1446⁴⁴. Il codice capitolino, che le riporta di seguito agli Statuti della città emanati sotto il pontificato di Paolo II⁴⁵, ci tramanda la *tabula salariorum notariorum* voluta da Martino V, e alcune rubriche, che, anche se sono poche di notizie, sono di grande interesse per conoscere i doveri connessi ad alcuni uffici. Lo *scriptor* dei conservatori è nominato a vita — all'epoca Francesco de Muscianis ricopre la carica⁴⁶: suo compito precipuo è di tenere ed annotare «in libris grossis» «omnes et singulas bullas apostolicas, privilegia, rescripta, statuta, ordinationes, reformationes pertinentes ad civitatem Romanam et Cameram Urbis». È inutile sottolineare che neanche uno di questi *libri grossi* è giunto fino a noi.

* * *

Se alla fine del Trecento erano accorsi a Roma Fiorentini e Napoletani in gran numero⁴⁷, dal secondo decennio del Quattrocento in poi la

il materiale archivistico ivi conservato. Per la ricostituzione a Roma dell'archivio nel XV secolo, cfr. ANNA MARIA CORBO, *Martino V, Eugenio IV e la ricostituzione dell'archivio papale dopo Costanza*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 28 (1968), pp. 36-66.

⁴⁴ ARCHIVIO CAPITOLINO, *Credenza IV*, t. 88 già citato, cc. 151v e ss.

⁴⁵ *Ibid.*, cc. 152v-153r, rubrica LXVI e ss.

⁴⁶ *Franciscus Antonii de Muscianis notarius scriptor dominorum Conservatorum*, così si qualifica nella prima carta del registro cartaceo, conservato presso l'ARCHIVIO DI STATO, *Camera Urbis*, 1, ed inventariato come *Liber Senatoris et Conservatorum alme Urbis*, nel quale sono registrati dal 1421 al 1427 atti riguardanti la Camera Urbis come «nomina officialium dicte Urbis, venditiones et emptiones gabellarum et aliorum iurium dicte Camere nec non bullecte [...], et alii diversi actus diverseque scripture in dicto officio occurrentes». MARIA LUISA LOMBARDO, nel suo libro *La Camera Urbis. Premesse per uno studio sull'organizzazione amministrativa della città di Roma durante il pontificato di Martino V*, Roma 1970 (Ponti e studi del Corpus membranarum italicarum, VI), ne dà in appendice l'edizione dei documenti più significativi. L'autrice dà al registro il titolo di *Liber grossus*, perché così lo trova chiamato in una carta dello stesso: si tratta però di un *liber grossus* differente da quelli nominati da Martino V nella sua *Tabula*.

⁴⁷ Cfr. ARNOLD ESCH, *Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten Quattrocento Generation*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 476-525; ID., *Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner (Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie Während des Schismas 1378-1415)*, in *Festschrift für Hermann Heimpel*, II, Göttingen 1971, pp. 713-800.

Curia attira sempre più gente da ogni parte d'Italia e d'Europa⁴⁸. Le *Reformationes* del 1446⁴⁹ stabiliscono che, per esercitare in Campidoglio un qualche ufficio di notaio, è necessario essere cittadino romano con domicilio a Roma. Questo certamente non viene richiesto dalla clientela privata e, se i Romani avranno certamente preferito adibire per i loro contratti notai ugualmente romani, i *forenses* usano notai loro conterranei, che esercitano a Roma, e gli enti ecclesiastici, come S. Maria Maggiore, notai di nomina imperiale o apostolica, che sono contemporaneamente chierici, e spesso di diocesi lontane da Roma⁵⁰. Leggendo infatti gli atti privati quattrocenteschi romani ci si accorge che durante il secolo ai notai capitolini ed ai notai di Curia si aggiunge man mano un gran numero di notai forestieri⁵¹.

Alla fine del Quattrocento, quando si è definitivamente consolidata la signoria pontificia su Roma, Sisto IV tenta di ovviare al disordine prodotto da questo proliferare indiscriminato di notai e nel 1483 crea archivi e istituisce il Collegio dei notai della curia romana⁵², collegio che ha una vita brevissima, perché il suo successore, Innocenzo VIII, l'abolisce.

Nel 1507 con la bolla *Sicut prudens pater familias* Giulio II, riprendendo, anche se un po' modificato, il progetto dello zio Sisto IV, istituisce il *Collegium scriptorum Archivii Romanae Curiae*⁵³. Al Collegio viene deputato, tra l'altro, il compito di creare notai e di esaminare quelli esi-

⁴⁸ Cfr. per l'ordinamento della Curia in quest'epoca e per le notizie sul personale della stessa curia WALTHER VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation*, 2 voll., Rom 1914 (Bibliothek des preussischen historischen Instituts in Rom, 12-13); THOMAS FRENZ, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen, Niemeyer, 1986 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 63).

⁴⁹ *Reformationes*, rubrica XXXV.

⁵⁰ Nelle carte liberiane edite dal Ferri incontriamo notai di nomina indifferentemente imperiale o pontificia (quando non hanno doppia nomina), che sono al tempo stesso chierici o beneficiari della basilica e provengono da diocesi italiane o straniere; cfr. FERRI, *S. Maria Maggiore* cit., nn. 135, 139, 223, 225, 236, 237, 247, 248 ecc.; e cfr. anche SERGIO M. PAGANO, *La chiesa di S. Biagio «de Anulo» (già «de Oliva») e il suo archivio*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 107 (1984), pp. 44-45, nn. 27, 30.

⁵¹ Cfr. J. LESELLIER, *Notaires et archives de la Curie romaine (1507-1625). Les notaires français à Rome*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 50 (1933), pp. 250-275. Non esistono matricole di notai romani per il periodo qui considerato: dalla documentazione notarile però è facile desumere i nomi di un gran numero di notai in piena attività. Per il secolo XVI e i seguenti cfr. lo stesso LESELLIER, p. 258 e MARIA LUISA SAN MARTINI BARROVECCHIO, *Il collegio degli scrittori dell'Archivio della Curia romana e il suo ufficio notarile (secoli XVI-XIX)*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri* cit., III, pp. 847-871: pp. 857-858.

⁵² Cfr. HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte* cit., pp. 150-152.

⁵³ Cfr. *Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio*, V, Augustae Taurinorum 1860, pp. 458-465; SAN MARTINI BARROVECCHIO, *Il collegio degli scrittori* cit., pp. 847-850.

stenti non romani, che vogliono esercitare «tabellionatus officium in Urbe»: i notai non approvati dal Collegio non potranno rogare nella città e nel suo distretto e, qualora lo facciano, nessuna *fides* sarà data ai loro roghi⁵⁴. Al Collegio viene annesso un archivio, che avrebbe dovuto fungere da archivio generale della Curia, ma Giulio II stabilisce che vi debbano confluire anche i protocolli dei notai defunti «sine filiis paternum exercitium exercentibus vel exercere volentibus» «tam Romanorum quam curialium».

Come era stato concepito da Giulio II, l'archivio del Collegio degli scrittori della Curia Romana avrebbe dovuto inglobare un'enorme quantità di scritture notarili. Ma la negligenza degli archivisti, la cattiva volontà degli eredi e l'esenzione data ad alcune categorie fecero sì che il progetto di Giulio II abortisse. Leone X, per esempio, esenta, pochi anni più tardi, i notai capitolini dall'obbligo di depositare nell'archivio i protocolli dei notai defunti⁵⁵.

* * *

Gli enti ecclesiastici fin dalla prima metà del secolo XV avevano adottato la consuetudine di raccogliere in volume gli atti che li concernevano, quando non usavano far redigere gli stessi atti in appositi registri, i *registra instrumentorum*. Volumi e registri erano in materiale cartaceo, quindi più deperibile della pergamena, e ciò spiega la loro quasi totale scomparsa.

In un sinodo, tenutosi a Milano nel 1565, Carlo Borromeo insiste sulla necessità che gli enti religiosi della provincia redigano inventari di tutte le scritture riguardanti i loro beni⁵⁶; l'anno seguente Pio V estende quest'obbligo a tutta la Chiesa, ordinando che vengano istituiti «archivia et alia ad scripturarum, iurium et aliorum bonorum ecclesiasticorum conservationem»⁵⁷.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 857-859. Ci sfuggono invece totalmente le norme a riguardo dei notai «forenses» in vigore nel secolo XV.

⁵⁵ Cfr. LESELLIER, *Notaires* cit., p. 270.

⁵⁶ Cfr. ERMANNIO LOEVINSON, *La costituzione di papa Benedetto XIII sugli archivi ecclesiastici: un papa archivista. Contributo all'archivistica dei secoli 16°-18°*, in «Gli Archivi di Stato italiani», III (1916), pp. 5-7 (dell'estratto).

⁵⁷ *Enchiridion archivorum ecclesiasticorum. Documenta potiora sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a concilio Tridentino usque ad nostros dies, quae collegerunt Simeon Duca et Simeon a S. Familia*, Città del Vaticano, presso l'Archivio segreto Vaticano, 1966, pp. 1-5. Per comprendere che l'applicazione delle direttive di Pio V non fosse stata esemplare, basta considerare l'opera di Vincenzo Maria Orsini, il futuro papa Benedetto XIII, al tempo in cui resse la diocesi di Benevento e si trovò a dover provvedere al riordinamento degli archivi della diocesi: cfr. LOEVINSON, *La costituzione* cit., pp. 14-19.

Circa venti anni dopo Sisto V concepisce l'idea di un archivio generale, nel quale far confluire tutto il materiale documentario riguardante gli enti religiosi, come gli inventari dei beni e dei diritti, di cui sopra⁵⁸. Nel 1587 è costretto però, ammettendo la *rei difficultas*, a revocare l'istituzione di questo archivio e a sopprimere la carica di archivista generale⁵⁹. Ma, un anno dopo, ingiunge a tutte le congregazioni monastiche di inviare a Roma, agli archivi dei propri ordini, gli inventari fatti secondo i precetti di Pio V e, nel caso che questi non siano stati approntati, di redigerli *diligenter* entro un anno⁶⁰. Dopo aver pensato alla conservazione della documentazione degli archivi ecclesiastici, Sisto V si preoccupa anche degli archivi pubblici e organizza o istituisce archivi in tutto lo Stato pontificio, dove devono essere custoditi «instrumenta necnon apochae cedulae, chirografa aliaequae scripturae tam publicae quam privatae» «ad dictarum scripturarum conservationem, fidem et securitatem, ad illarum deperditioni et falsitatibus obviandum»⁶¹: non più quindi un archivio centralizzato, ma archivi in tutte le province e città grandi e piccole. Roma e Bologna ne sono però escluse: Sisto è un papa dalle idee chiare e vede in genere in grande. Come negli interventi sulla città non bada alle singole strade, ai singoli edifici, ma agisce sul complesso della città, così per quanto riguarda la conservazione dei documenti si preoccupa dello Stato pontificio, escludendone le due città maggiori, Roma la capitale e Bologna il centro più importante del nord, la capitale settentrionale. In più a Bologna vi era una lunga tradizione di archivi⁶² e a Roma avrebbe dovuto funzionare l'archivio, voluto da Giulio II con la bolla *Sicut prudens pater familias*, nel quale dovevano confluire gli atti della cancelleria e quelli dei notai — l'archivio detto Capitolino dai contemporanei⁶³.

Dopo aver istituito gli archivi pubblici nel suo Stato, Sisto V alcuni

⁵⁸ *Ibid.*, p. 9.

⁵⁹ Cfr. *Enchiridion archivorum* cit., pp. 11-13: *Provida Romani pontificis* del 29 aprile 1587.

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 14-18: *Regularium personarum* del 20 giugno 1588.

⁶¹ *Ibid.*, pp. 19-25: *Sollicitudo pastoralis officii* del 1 agosto 1588.

⁶² Per Bologna cfr. *La Società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, a cura di GIORGIO TAMBA, Roma 1988 (Ministero per i Beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CIII). A Bologna l'istituzione dell'Ufficio dei Memoriali forse impedì, come afferma Tamba, il sorgere di un vero e proprio archivio pubblico notarile fino al secolo XVIII, ma nei Memoriali, che ebbero inizio nel 1265, vennero registrati dai notai del comune, e quindi conservati, gli atti notarili; l'Ufficio del Registro, creato dal cardinale Bessarione nel 1452, salvaguardò anch'esso la conservazione degli atti, almeno di quelli il cui oggetto superava il valore di cinquanta libbre di bolognini.

⁶³ Cfr. quanto ho già scritto nel mio articolo sui *Protocolli notarili romani del Trecento*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 110 (1987), pp. 102-103.

mesi più tardi istituisce l'ufficio di reggente dell'archivio generale dello Stato, che deve vigilare sulla giusta amministrazione dei suddetti archivi, sulla conservazione delle «scripturae et instrumenta publica» ed ha potere decisionale su eventuali cause, che nascono *occasione dictorum archivorum*⁶⁴.

Si potrebbe pensare che dopo tutti questi provvedimenti la documentazione romana fosse al sicuro, quella pubblica e quella privata nell'Archivio Capitolino e quella degli enti ecclesiastici negli archivi degli enti stessi.

Le perdite fino al XVI secolo erano state ingenti, il Sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi nel 1527 aveva compiuto l'opera iniziata precedentemente da saccheggi, incendi e sommosse: ora a Roma si prospetta un periodo di pace, ma non per i documenti, almeno sembra.

Già sotto il pontificato di Pio V, Alessandro Riario, protonotario apostolico, è costretto ad emanare un bando per ordinare a tutti i notai ed ai parenti di notai defunti di versare nell'Archivio Capitolino tutti i documenti, che erano in loro possesso illegalmente⁶⁵.

Agli inizi del XVII secolo Paolo V si preoccupa prima di tutto delle scritture concernenti la Santa Sede e la Camera Apostolica, che si trovano «penes diversas personas» e non nel luogo loro deputato, e poi di tutti gli atti notarili ed ordina, per mezzo dell'uditore della Camera Apostolica, che debbano essere portati entro sei giorni all'Archivio della Curia Romana, comminando la scomunica per i detentori di scritture pertinenti alla Santa Sede e minacciando di procedere con «mano Regia» contro quelli che hanno strumenti, protocolli e scritture similari non a buon diritto⁶⁶.

Nel 1625 Urbano VIII, rendendosi conto della disorganizzazione degli archivi romani, nonostante che i suoi predecessori se ne siano preoccupati a varie riprese, con la costituzione *Pastoralis officii* istituisce a Roma finalmente un archivio pubblico e generale, nel quale appunto conservare copia di quanto viene rogato a Roma «a quibusvis notariis publicis Urbis»⁶⁷.

In realtà nell'Archivio Urbano oggi noi troviamo anche molti rogiti originali, nonché protocolli e scritture di notai vissuti in epoche prece-

⁶⁴ *Enchiridion archivorum* cit., pp. 25-31: *Sollicitudo minsiterii pastoralis* del 31 ottobre 1588.

⁶⁵ *Pii papae V constitutiones, literae et decreta*, Romae 1573, p. 6: 1566 febbraio 12.

⁶⁶ *Enchiridion archivorum* cit., pp. 31-33: *Apostolicae sedis* del 25 gennaio 1606; e pp. 33-34: editto dell'uditore della Camera apostolica del 22 novembre 1608.

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 38-47: *Pastoralis officii* del 16 novembre 1625.

denti. L'esistenza di questo materiale viene spiegata da alcuni studiosi⁶⁸ con il fatto che al tempo di Urbano VIII erano stati soppressi alcuni uffici notarili e la loro documentazione era stata depositata nel nuovo archivio, inoltre era stato imposto ancora una volta di depositare i protocolli dei notai defunti: questa imposizione, ribadita anche dai pontefici seguenti, ha fatto sì che venissero incamerati nei fondi urbaniani circa mille protocolli relativi ai secoli XIV/XVI⁶⁹.

Circa un secolo dopo tre cardinali camerlenghi dello Stato pontificio, Giovanni Battista Spinola nel 1704 e nel 1712⁷⁰, Annibale Albani nel 1721⁷¹ e Silvio Valenti nel 1748⁷² sono nuovamente costretti ad occuparsi della «conservatione scripturarum»: essi si preoccupano principalmente della conservazione dei libri manoscritti, ma poi anche di «tutte le scritture tanto pubbliche che private» e promettono pene severissime per chiunque, sotto qualsivoglia pretesto, si trovi a «sciogliere, dividere, rompere e guastare detti libri o scritture». Nei loro bandi essi lamentano che si era «trovato che alcuni archivisti sotto vari pretesti e particolarmente d'estrarre copia de' istromenti de' notarij morti hanno cavato dall'archivio diversi protocolli e quelli portati alle case loro, del che n'è poi seguita la perdita di essi e lacerazione d'istromenti in pregiudizio grandissimo degli interessati...»⁷³.

E ciò avveniva un secolo dopo la creazione dell'Archivio Urbano, dove, secondo le speranze di Urbano VIII, sarebbero dovute confluire le copie di tutti gli atti rogati a Roma «pro [...] Urbis et Romanae Curiae ornamento et instrumentorum et scripturarum tuta et *perpetua* conservatione...»⁷⁴.

⁶⁸ Cfr. GUASCO, *L'archivio storico* cit., p. 75 e dello stesso autore *I rogiti originali* cit., p. 239.

⁶⁹ Cfr. GUASCO, *I rogiti originali* cit., p. 239.

⁷⁰ *Enchiridion archivorum* cit., pp. 65-68: 30 settembre 1704, pp. 68-70: 14 maggio 1712. Giovanni Battista Spinola si rivolge ai «librari, pizzicaroli, battilori, cartolari, dipintori, tamburrari et altri artigiani» ordinando loro di notificare entro otto giorni «quei libri e scritture [...] che si troveranno di havere nelle loro Botteghe [...]». Se è comprensibile che l'invito venga rivolto a librai, cartolai, dipintori, battiloro, è certamente meno chiaro che cosa ci facessero in simile compagnia i pizzicaroli, a meno di non ricordare che altre volte era stata elevata protesta contro di loro, perché usavano «per stracciafolii» la carta già adoperata dai notai: cfr. LUDOVICO ZDEKAUER, *L'archivio notarile provinciale in Siena*, in «Bulettno senese», 1 (1984), p. 288. I tamburrari poi usavano per costruire i tamburi le pergamene notarili, che, essendo vecchie e stagionate, non erano soggette a modificazioni.

⁷¹ *Enchiridion archivorum* cit., pp. 70-100: 25 agosto 1721.

⁷² *Ibid.*, pp. 116-150: 1 giugno 1748.

⁷³ *Ibid.*, pp. 137-138.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 40. È interessante notare come i conservatori capitolini fossero anche loro, agli inizi del XVIII secolo, costretti a ingiungere agli ufficiali capitolini di restituire tutti i libri, le scritture, e i documenti di interesse cittadino, perché potessero essere meglio conservati nell'archivio comunale: cfr. GUASCO, *L'Archivio storico* cit., pp. 15-16.

Nel portare a termine una ricerca sui protocolli trecenteschi romani⁷⁵, ho constatato che l'erudito secentesco Domenico Iacovacci, il quale desunse le notizie per la sua opera *Repertorii di famiglie*⁷⁶ in gran parte dai protocolli notarili, accuratamente citati, dava come esistenti presso l'Archivio Urbano i protocolli dei Serromani: quindi questi protocolli della seconda metà del Trecento vi erano arrivati fin dal primo momento, dato che i tomi dello Iacovacci sono scritti nel primo quarantennio del secolo XVII⁷⁷: anzi il primo di essi porta la data del 1621, data quindi anteriore all'erezione dell'Archivio Urbano da parte di Urbano VIII, e certamente lo spoglio del materiale notarile usato dall'autore per tutta l'opera era anche esso in gran parte precedente alla nascita dell'archivio, il quale archivio però è sempre menzionato come esistente ed è ben distinto dall'Archivio Capitolino, dove lo Iacovacci dice di aver trovato i protocolli di Lorenzo Staglia, dei due Gaioli e dei vari Capogalli — quelli stessi che sono ora conservati presso l'Archivio di Stato nel fondo cosiddetto del *Collegio dei notai Capitolini*.

Quindi a Roma all'inizio del XVII secolo già funzionavano due grandi archivi: quello Capitolino, cioè quello istituito da Giulio II, e quello Urbano, cioè quello che il papa Urbano nella sua bolla dice impropriamente di aver eretto, ma che in realtà non fondò, ma istituzionalizzò e organizzò e al quale diede la sede in «loco prope plateam principis Apostolorum». La sede cambiò diverse volte per finire nel 1922 a palazzo Borromini con l'odierno Archivio Capitolino, di cui rappresenta uno dei nuclei originari⁷⁸. Il vecchio Archivio Capitolino, che Giulio II volle erigere sul Campidoglio — da cui prese il nome — nei pressi di S. Maria in Aracoeli, l'antica sede del Collegio dei notai, è ora conservato presso l'Archivio di Stato alla Sapienza⁷⁹.

Dallo spoglio dell'opera dello Iacovacci emerge poi un altro fatto: l'autore conosceva gli stessi protocolli trecenteschi che ancora noi posse-

⁷⁵ Cfr. LORI SANFILIPPO, *I protocolli notarili cit.*, pp. 99-150.

⁷⁶ *Repertori di famiglie*, di DOMENICO IACOVACCI cavaliere dell'abbate di Calatrave, conservati presso la Biblioteca Vaticana, mss. Ottoboniani latini 2548-2554.

⁷⁷ Il primo tomo porta sul frontespizio «Impresa fatta l'anno 1621» ed il VII ed ultimo la data 1642.

⁷⁸ Per l'odierno Archivio Capitolino, la sua storia e l'attuale consistenza cfr. SCANO, *L'Archivio Capitolino cit.*, pp. 381-446.

⁷⁹ Cfr. ELIO LODOLINI, *Formazione dell'Archivio di Stato di Roma*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 99 (1976), pp. 237-332; pp. 250-252; ma specialmente la *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma 1986: *Archivio di Stato di Roma*, a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA e CARLA LODOLINI TUPPUTI, pp. 1021-1279: p. 1212.

diamo, se mai qualcuno in meno⁸⁰. Viene quindi da pensare che, almeno per quanto riguarda i protocolli notarili, non vi siano state perdite dall'inizio del XVII secolo ai giorni nostri, ma tutto quello che manca è scomparso prima: le lamentele dei cardinali camerlenghi riguardavano quindi la documentazione più vicina ai loro tempi e a giusta ragione: era infatti quella che poteva offrire una qualche speranza di guadagno.

* * *

La conservazione del materiale documentario ha costituito quindi sempre un problema per chi deve salvaguardarlo: leggi, decreti, bandi comminanti pene pecuniarie e detentive non hanno ottenuto mai la piena ottemperanza da parte dei notai e dei loro eredi.

Le difficoltà a Roma sono poi state sempre maggiori. La documentazione privata notarile fin dal tempo di Giulio II avrebbe dovuto essere conservata nello stesso archivio in cui veniva conservata la documentazione della Curia Romana. Da qui forse la resistenza dei notai capitolini, che non volevano mescolare i loro atti a quelli dei notai curiali. Leone X protegge i notai capitolini e li esenta, come abbiamo visto.

Urbano VIII pensa ad istituzionalizzare un archivio 'urbano' cittadino, ma ne esiste già un altro sul Campidoglio. E così gli atti, i protocolli notarili, già scarsi per le perdite subite, si dividono tra i due archivi e si creano confusioni e smembramenti nella produzione di uno stesso notaio⁸¹. In più molti enti religiosi, che si sono valse dell'opera di un notaio di fiducia, ne conservano protocolli, nonostante che agli atti di loro pertinenza se ne mescolino altri relativi a clienti diversi⁸².

⁸⁰ Non cita infatti i protocolli di Antonio Scambi, ma solo alcuni suoi atti in pergamena, a buona ragione: i protocolli erano infatti conservati nell'archivio dei canonici di S. Angelo in Pescheria e solo agli inizi del XX secolo furono depositati presso la Biblioteca Vaticana; non cita neppure i protocolli di Giovanni di Nicola di Paolo, di suo fratello Paolo, di Giovanni di Nicola di Giacomo e di Marino di Pietro *Milgonis*, che ora si trovano in codici miscellanei: cfr. LORT SANFILIPPO, *I protocolli notarili* cit., pp. 116-118.


⁸¹ Per esempio i protocolli di Nardo di Pucio Venettini si trovano ora presso l'Archivio Capitolino; il protocollo relativo all'anno 1391 non è però completo, si arresta infatti alla c. LXXXXXIII, al 18 aprile: all'Archivio di Stato, nella *Miscellanea notarile* 1, ho trovato i due quaderni seguenti (cc. LXXXV-CLXXXV, 20 aprile-31 ottobre). Come e quando sia avvenuto lo smembramento non si sa, sono andati comunque persi una carta e il quaderno finale relativo agli ultimi mesi del 1391.

⁸² I protocolli di Antonio Scambi, come ho già detto, sono stati conservati fino ai primi anni di questo secolo dai canonici di S. Angelo in Pescheria, anche se, fin dal 1712, Clemente XI aveva acconsentito alla richiesta dei Conservatori capitolini, che, avendo saputo che a S. Angelo esistevano protocolli e documenti, si erano rivolti al papa perché imponesse ai canonici di depositarli nell'Archivio capitolino: cfr. GUASCO, *L'Archivio storico* cit., p. 18. I protocolli del Venettini invece, che fino al 1712 erano nell'archivio di S. Maria Nova, furono in quell'anno consegnati all'archivio

Per questo sarebbe di grande utilità un censimento di tutti i protocolli notarili esistenti a Roma⁸³. Per avere un quadro esaustivo della produzione romana, questo censimento non dovrebbe essere però ristretto ai protocolli conservati presso l'Archivio di Stato e quello Capitolino, ma dovrebbe comprendere i protocolli depositati presso la Biblioteca Vaticana e sarebbe necessario ricercare quelli che si trovano negli archivi, in parte inesplorati, dei vari istituti religiosi. Si compiranno così molti passi in avanti nella ricostruzione della storia di Roma nei secoli tardomedievali, data la quasi completa mancanza di altre fonti. Lo studio sui notai romani sarà però sempre difficile, e purtroppo lacunoso, per la scomparsa di troppo materiale documentario, compresi gli statuti dell'antico collegio notarile.

Urbano dal priore, don Ippolito Vagnotti, come si evince da un documento tuttora esistente a S. Maria Nova (S. Francesca Romana, *Miscellanea item laesa et corrosa membrana*, doc. 389).

⁸³ Gli elenchi, ad opera del François, del Guasco e di altri (v. nota 41) non sono, come ho detto, esaustivi e privi di errori, non tengono inoltre mai conto dei protocolli composti, quelli cioè formati surrettiziamente nel '700, quando le autorità cominciarono a chiedere agli archivisti, pena gravi sanzioni, di rilegare anno per anno i protocolli e di tener da conto quelli dei notai defunti; molti di questi erano ormai smembrati e mescolati, e furono così rilegati insieme senza che venisse fatta attenzione a nomi, date e scritture diverse.



Un archivio notarile? No, tuttavia...

di Giorgio Tamba

SOMMARIO: 1. Una scelta diversa; 2. L'ufficio dei memoriali; 3. Una rinascita difficile; 4. L'ufficio del Registro; 5. La tutela delle scritture notarili; 6. L'istituto della commissione; 7. Archivio Pubblico e archivi particolari tra XVII e XVIII secolo; 8. Ombre e luci al tramonto dell'antico regime; 9. L'Archivio Notarile tra vecchio e nuovo.

1. Bologna non conobbe, a tutto il secolo XVIII, un archivio notarile. È affermazione nota, ampiamente ripetuta¹ ed è sostanzialmente vera. Essa necessita tuttavia di essere inquadrata in un contesto che evidenzia una pluralità di dettagli. Che a Bologna non sia mai stato istituito, prima dell'età e delle riforme napoleoniche, un archivio nel quale concentrare le scritture dei notai defunti risponde infatti a realtà; ma ad altri uffici e strumenti lo «stato» bolognese fece ricorso onde raggiungere finalità simili a quelle altrove perseguite con la creazione degli archivi notarili. Tali uffici e strumenti, sui quali si incentra questa trattazione, costituiscono al tempo stesso la giustificazione per inserire in una serie di saggi dedicati ai vari archivi notarili uno dedicato ad un archivio notarile mai istituito. È questo un modo non originale, certamente, ma, spero, non privo di efficacia per sottolineare quanto generali e pressanti siano stati per la società che affondava le proprie radici nelle vicende dei comuni cittadini le motivazioni di un'attenzione rivolta alle scritture dei notai.

Il riferimento all'età comunale non ha soltanto valore cronologico. È ben nota la stretta connessione tra l'organizzazione cittadina, l'articular-

¹ Cfr. GIORGIO CENCETTI, *I precedenti storici dell'archivio notarile a Bologna*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 3 (1943), pp. 117-124, ried. in *Notariato medievale bolognese. I. Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977, pp. 183-197; Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni archivistici, *Guida generale degli Archivi di Stato*, I, Roma-Firenze, Le Monnier, 1981, p. 618.

si del potere, le finalità assegnate all'ente pubblico e la nascita degli archivi notarili². E non è casuale che i primi archivi notarili istituiti siano stati quelli di Genova e di Venezia, i primi comuni indotti dal precoce sviluppo dei traffici e dal conseguente esteso ricorso alla documentazione notarile a predisporre uffici pubblici per la tutela delle scritture prodotte e conservate dai notai³. Anche in Bologna si manifestò questo interesse per la tutela dei diritti privati attestati nelle scritture dei notai; ma la via prescelta per assicurare tale tutela non fu quella dell'istituzione di un archivio notarile. Oggetto di attenzione furono non le scritture dei notai che avevano cessato la professione, ma gli atti dei notai in attività. E questa attenzione si tradusse nell'istituzione dell'ufficio dei memoriali.

Il capitolo XLI degli ordinamenti emanati il 26 aprile 1265 dai due frati gaudenti Loderingo di Andalò e Catalano di Guido d'Ostia impose di riportare per estratto in appositi registri, detti memoriali, tenuti da ufficiali del comune, tutti i contratti, le confessioni extragiudiziali, le convenzioni e i patti stipulati in città ed aventi un oggetto di valore superiore a venti lire di bolognini. Tale obbligo era esteso anche ai testamenti ed agli atti di emancipazione. Ne erano eccettuati gli atti scritti dai notai in qualità di ufficiali dell'amministrazione cittadina, le denunce ed alcuni contratti di locazione. Obbligati a curarne la registrazione nello stesso giorno della stipulazione o in quello successivo erano i privati, l'autore o il destinatario dei singoli strumenti. La mancata registrazione comportava la invalidità-nullità dell'istrumento tra le parti e nei confronti dei terzi. Da parte sua il comune assumeva l'impegno a conservare per sempre i registri-memoriali⁴.

Con l'istituzione dell'ufficio dei memoriali il comune di Bologna mirava dunque ad assicurare non la conservazione e la salvaguardia delle scritture notarili in quanto tali, ma soltanto dei diritti attestati in alcune di esse, tramite la recezione di parti di queste scritture in registri del comune bolognese. La struttura delle singole registrazioni, costituite dalla riproduzione delle *publicationes* (data, luogo, nomi dei testimoni e del notaio) mentre il *negocii tenor* vi era ridotto alla sola menzione del tipo

² Cfr. ad es. GIORGIO COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1970, pp. 217 e ss.

³ Circa il rapporto comuni-archivi notarili nel secolo XIII mi permetto di fare rinvio, anche per la relativa bibliografia, a quanto rilevato in GIORGIO TAMBA, *I memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», a. XLVII n. 2-3 (maggio-dicembre 1987), pp. 235-290, in particolare pp. 240-253.

⁴ Anche in questo caso rinvio per un più dettagliato esame della questione e per la rassegna della relativa bibliografia all'articolo precedentemente citato.

di contratto, dell'oggetto e del suo valore, era tale da rispecchiare non l'istrumento né l'abbreviatura, bensì la *rogatio* o *nota* o *scheda*, cioè la prima delle tre scritture in cui si articolava solitamente la redazione dell'istrumento. Inoltre la soglia delle venti lire di bolognini, quale valore minimo degli oggetti dei vari contratti da registrare, faceva sì che nei memoriali venisse riportata solo una parte — stimata approssimativamente tra $1/3$ ed $1/4$ — di tutti gli atti di negoziazione privata redatti dai vari notai e riportati nei rispettivi registri di abbreviature. La tutela delle negoziazioni private a più alto contenuto economico veniva così resa indipendente dagli atti e dalle scritture notarili: sia, cioè, dagli istrumenti definitivi, la conservazione dei quali, a differenza di quanto avveniva ad esempio a Lucca, era lasciata al pieno arbitrio degli interessati, sia dai registri di abbreviature per i quali, a differenza di quanto avveniva a Genova, a Venezia e negli altri centri in cui sorsero gli archivi notarili, la legislazione bolognese non prevede alcun intervento pubblico diretto alla loro conservazione. I registri di abbreviature restarono quindi nella piena ed esclusiva disponibilità dei singoli notai.

Conseguenza della scelta operata con l'istituzione dell'ufficio dei memoriali fu che, da un lato, la tutela dei diritti privati attestati negli atti notarili, ma solo di quelli di più elevato interesse patrimoniale, venne assunta direttamente dal comune bolognese ed assicurata attraverso documentazione pubblica fin dall'origine, redatta contestualmente o, addirittura, prima degli stessi istrumenti e conservata negli archivi dello «stato» bolognese. Dall'altro lato, la tutela dei rimanenti diritti privati, quantitativamente ben superiori ai primi, e delle stesse scritture notarili attestanti gli uni e gli altri nella loro più completa espressione quale quella dell'abbreviatura, fu invece lasciata ai singoli notai e, solo mediamente, alla regolamentazione dettata per la tenuta dei registri di abbreviature. La storia della documentazione prodotta — in un'accezione del termine estremamente ampia — dai notai per le negoziazioni private in Bologna deve quindi essere ricostruita lungo due direttrici: l'una avente ad oggetto le scritture notarili, registri di abbreviature, protocolli, matrici e simili; l'altra rivolta agli istituti e agli uffici pubblici che curarono la custodia e la tutela dei registri in cui erano stati trascritti una parte degli atti notarili.

Quest'ultimo aspetto ha ricevuto finora, per la eccezionalità delle soluzioni adottate, un'ampia e puntuale attenzione. La vicenda dell'ufficio dei memoriali di Bologna è certamente ben nota quanto meno a tutti coloro che si occupano di storia del notariato. Credo tuttavia opportuno,

anche al fine di tracciare un quadro generale della situazione, iniziare riassumendo i punti salienti di tale vicenda.

2. Le prime innovazioni nella disciplina dell'ufficio dei memoriali vennero introdotte nel 1285 ed incisero profondamente sugli aspetti che avevano consentito un favorevole avvio dell'attività dell'ufficio. Il costo della registrazione, inizialmente a carico del comune, venne infatti addossato ai privati ed i singoli notai furono resi responsabili, unitamente ai privati, della registrazione dei vari atti. I notai potevano assolvere tale obbligo facendo pervenire all'ufficio dei memoriali l'originale o una copia della *rogatio* dell'istrumento, ossia della prima scrittura che precedeva solitamente la stesura dell'abbreviatura. Venne così istituito un primo, diretto rapporto tra i notai e l'ufficio dei memoriali.

Due le conseguenze principali di queste innovazioni. La prima toccò il contenuto delle singole registrazioni. La presenza del notaio o, in subordine, la consegna all'ufficio dei memoriali della *rogatio* dell'istrumento fecero sì che le singole registrazioni venissero man mano ad ampliarsi, pur in assenza di qualunque prescrizione normativa al riguardo. Le scarse indicazioni relative al *negocii tenor* furono progressivamente integrate con la menzione delle clausole la cui importanza per la individuazione della reale volontà negoziale delle parti e degli effettivi contenuti del contratto veniva concordemente sottolineata dalla dottrina notarile e dalla legislazione cittadina. Le registrazioni nelle carte dei memoriali vennero così ad assumere man mano un aspetto che le avvicinava a quelle che comparivano nei registri di abbreviature.

La seconda conseguenza agì invece in una direzione praticamente opposta rispetto a quella ora indicata: di fronte all'estendersi del contenuto delle singole registrazioni il loro numero diminuì fortemente. Mentre infatti nei primi anni di attività dell'ufficio le registrazioni si erano fissate su valori annui pari a circa ventimila, negli anni successivi all'emanazione delle norme precedentemente ricordate il numero delle registrazioni annuali si ridusse sensibilmente. Nell'anno 1288 si ebbero infatti circa dodicimila registrazioni ed ottomila nel 1305. Essendo rimaste inalterate tutte le caratteristiche che individuavano gli atti da riportare nei memoriali ed in presenza di una situazione economica e demografica che non presentava variazioni tali da giustificare cadute di valori talmente elevate, credo di dover connettere questo andamento discendente proprio alle riforme del 1285 ed in particolare all'onerosità istituita in tale occasione

per la registrazione dei contratti⁵. Se a tale onerosità si aggiunge la circostanza che già prima della codificazione statutaria del 1288 che ne sanzionò la legittimità, i registri dei memoriali erano stati utilizzati dagli organi dell'amministrazione fiscale cittadina per la verifica dei carichi impositivi sugli oggetti delle negoziazioni private, appaiono evidenti le forti motivazioni che favorirono collusioni tra privati e notai dirette ad evitare, appena possibile, le registrazioni nei memoriali.

A partire dagli ultimi anni del secolo XIII rilevante fu quindi, per l'inserimento degli strumenti nei registri memoriali, non solo il valore dell'oggetto dedotto nel contratto, ma una valutazione del tutto soggettiva circa l'opportunità di conservare memoria perenne e sicura della singola contrattazione attraverso i registri di un ufficio pubblico e circa la reale incidenza di una paventata contestazione di nullità ad opera dei contro-interessati. Contratti di dote, testamenti e compravendite di beni immobili finirono così per divenire le negoziazioni di gran lunga più attestate nei memoriali. Si trattava infatti degli strumenti per i quali l'onerosità della registrazione e la possibilità di un loro controllo a fini fiscali avevano generalmente minore importanza del rischio di una loro invalidazione.

Era venuto quindi ad infrangersi quel delicato equilibrio — costituitosi nel momento iniziale dell'operare dell'ufficio dei memoriali, ragione fondamentale del suo successo — tra l'interesse dei privati a veder tutelati i diritti a più alto contenuto economico, nascenti da negoziazioni per atto notarile ed indipendentemente dal protrarsi nel tempo della rilevanza dei vari contratti, e i costi, in termini di tempo e di pubblicità, sopportati dai privati per la registrazione di tali contratti. Ciò significò un'ulteriore drastica diminuzione delle testimonianze tratte dalla documentazione notarile di interesse privato conservate attraverso l'ufficio dei memoriali rispetto a quelle effettivamente rogate. S'allungò pertanto la già notevolissima distanza che separava fin dall'origine, anche sotto il

⁵ Da un riscontro effettuato sull'unico registro di imbreviature superstiti dell'inizio del secolo XIV è risultato che degli oltre trecento atti che il notaio aveva rogato nel corso di un anno soltanto quindici presentavano le caratteristiche che imponevano di riportarli, come in effetti erano stati riportati, nei corrispondenti registri dei memoriali. Questo mentre un analogo riscontro effettuato su di un registro di imbreviature dei primi anni di attività dell'ufficio aveva consentito di individuare una percentuale degli strumenti da registrare pari a circa 1/3 del totale. L'esame del registro di imbreviature dell'inizio del secolo XIV consente anche di capire quale fu il motivo fondamentale di tale diminuzione. Il notaio aveva infatti provveduto in tutti i casi possibili a suddividere il valore dell'oggetto della negoziazione in vari strumenti, in modo che l'oggetto di ciascuno di essi non raggiungesse la somma di venti lire di bolognini che ne avrebbe comportato la registrazione.

profilo della quantità di documentazione conservata, l'ufficio dei memoriali dai contemporanei archivi notarili.

Norme successive cercarono di attenuare o, meglio, di mascherare questo brusco *trend* negativo. Mi riferisco sia all'estensione dell'obbligo della registrazione agli strumenti rogati nel contado, a partire dal 1321⁶, sia all'istituzione dei provvisori nel 1333⁷. I provvisori erano ufficiali del comune incaricati di riscuotere le tasse dovute per l'inserimento degli strumenti nei memoriali e che a tale scopo provvedevano ad una prima, sintetica annotazione degli strumenti in registri che recavano anch'essi il titolo di provvisori. Queste annotazioni erano ancora più concise delle registrazioni nei primi memoriali⁸.

Accanto alla serie dei provvisori proseguì quella dei memoriali. I singoli strumenti vi erano riportati nella forma della *nota*. Non si trattava più della sintetica registrazione del secolo XIII, ma di una scrittura molto più ampia e dettagliata: qualcosa di intermedio tra l'imbreviatura e la stesura definitiva ed anzi ben più vicina a questa che a quella. Le clausole ceterate erano infatti estremamente scarse, mentre erano presenti tutte le *publicationes*, ad eccezione ovviamente della sottoscrizione notarile, sostituita peraltro dall'indicazione del nome del notaio⁹.

L'attività dei provvisori, riducendo moltissimo i tempi richiesti ai privati ed ai notai per l'esecuzione della pratica (era sufficiente consegnare la nota dell'strumento e pagare la relativa tassa) valse certamente a bloccare la tendenza a disattendere l'obbligo della registrazione. Le testimonianze degli strumenti rogati in Bologna e nel contado — nella sbrigativa annotazione dei provvisori e nella estesa formulazione dei memoriali — si assestarono per diversi anni su valori di una certa consistenza, pari a circa otto-diecimila registrazioni.

Nella seconda metà del secolo XIV questi valori, che non raggiungevano la metà di quelli registrati nel periodo iniziale dell'ufficio, si ridus-

⁶ Cfr. *L'archivio dell'ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di LUISA CONTINELLI (Universitas Bononiensis Monumenta, IV), vol. I, Memoriali 1265-1436, t. I, 1265-1333, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988.

⁷ *Ibid.*, pp. XXVIII-XXXVI.

⁸ Vi compaiono soltanto le indicazioni delle parti, dell'oggetto del contratto, della data, del luogo di rogazione e del nome del notaio.

⁹ È evidente che il contenuto di queste registrazioni riflette un'evoluzione delle scritture preparatorie dell'strumento e della documentazione tenuta dai singoli notai e fissatasi al momento nelle due tipologie dei registri, contenenti una scrittura molto simile all'antica imbreviatura, e delle filze delle note o, come vennero anche dette successivamente, delle matrici, recanti una formulazione dell'strumento molto vicina a quella dell'atto consegnato alle parti. Dalla possibilità per i notai di consegnare all'ufficio la copia della nota deriva l'ulteriore estensione del contenuto delle singole registrazioni secondo una tendenza che si era già manifestata a partire fin dal 1285.

sero ancora, nonostante alcuni provvedimenti legislativi avessero coinvolto nel controllo dell'attività dei provvisori e degli addetti ai memoriali anche gli organi direttivi della società dei notai¹⁰. Il decremento si manifestò in misura molto forte nei memoriali. Nell'ultimo decennio del secolo XIV, mentre le annotazioni nei provvisori, pur ridotte di numero, presentano valori ancora significativi, intorno alle tremila annotazioni annue, quelle nei memoriali non raggiungono il 10% di tali valori.

A questa situazione cercò di porre rimedio nel giugno del 1415 Antonio Casini, vescovo di Siena e governatore di Bologna per la Santa Sede, con un provvedimento che era al tempo stesso una chiara denuncia dello stato di estremo degrado in cui versava da tempo l'ufficio dei memoriali¹¹. Il governatore segnalava infatti che la trascrizione in forma di nota degli strumenti nei memoriali era divenuta ormai pratica desueta. Sul fondamento, del tutto pretestuoso, di una espressione del capitolo degli statuti del 1389 che disciplinava il funzionamento dell'ufficio dei memoriali era stata ritenuta sufficiente per l'adempimento degli obblighi di registrazione la scarna annotazione nei registri provvisori¹². Di conseguenza l'ufficio dei memoriali non era più in grado di perseguire quella finalità della certezza dei diritti privati — anche se limitata alle negoziazioni a più rilevante contenuto economico — per la quale era stato istituito. Ciò era tanto più grave in quanto le scritture dei singoli notai non erano tali da dare sicuro affidamento circa la salvaguardia delle negoziazioni in esse documentate.

L'interesse di questi rilievi è duplice. Vi è da un lato la precisa testimonianza di una pratica notarile nel secolo XV ben distante dal rigore delle prescrizioni statutarie. Vi è dall'altro la forte connessione o, meglio, la precisa equipollenza tra la finalità dell'ufficio dei memoriali e quella attribuita ad una conservazione delle scritture notarili. Circa il primo punto, alla constatazione della notevole varietà dei sistemi usati dai notai nel tenere le proprie scritture, il governatore faceva seguire una serie di prescrizioni volte ad uniformare tali sistemi, sì da consentire

¹⁰ Cfr. *L'archivio dell'ufficio dei memoriali* cit., pp. XXXVI-XXXVII.

¹¹ ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (d'ora innanzi ASB), *Comune-Governo, Statuti*, vol. 14 (a. 1389), cc. 470-73.

¹² Questa è, almeno, la giustificazione fornita dalla disposizione del governatore pontificio (*ibid.*, c. 471v). L'espressione cui si fa riferimento, parte conclusiva del cap. 76 del libro IV degli statuti del 1389 (*ibid.*, c. 257), non poteva tuttavia giustificare, ad una lettura che non fosse totalmente e volutamente superficiale, una simile interpretazione. Vi è anzi il sospetto che la giustificazione così opportunamente offerta dalla disposizione del giugno 1415 sia indirizzata a salvare, per quanto possibile, la validità delle registrazioni fino ad allora effettuate; registrazioni che, limitate ai soli provvisori, sarebbero state sprovviste, proprio in base al reale contenuto degli statuti, dei prescritti requisiti per la loro validità.

con una certa sicurezza la conservazione ed il reperimento delle scritture notarili. Su tali prescrizioni, interessanti per determinare le caratteristiche della documentazione dei singoli notai, dovrò ritornare in un momento successivo.

Circa il secondo punto Antonio Casini ritenne opportuno e possibile ristabilire il corretto funzionamento dell'ufficio dei memoriali. Egli ripristinò pertanto l'obbligo di procedere non solo alla registrazione degli elementi essenziali dei singoli atti nei provvisori ma anche alla trascrizione integrale delle note nei memoriali. Per rendere efficace tale prescrizione, oltre a ribadire la conseguenza dell'invalidità per la mancata registrazione nei memoriali, il provvedimento disponeva che potesse farsi luogo alla scrittura dei provvisori solo dopo che agli addetti a tale ufficio fosse stata consegnata la nota da trascrivere nei memoriali. Concedeva inoltre al sovrastante degli addetti ai memoriali la potestà di obbligare i contraenti a procedere alla registrazione anche contro la loro volontà.

Gli effetti di queste prescrizioni non furono peraltro pari alle aspettative. Il divario tra le quantità degli strumenti annotati nei provvisori e di quelli registrati nei memoriali restò fortissimo. E se nel corso del 1416 il numero assoluto delle registrazioni nei memoriali (poco più di un centinaio) segnò una pallida ripresa rispetto alla situazione degli anni precedenti, essa non era tuttavia tale da prefigurare un'effettiva inversione di tendenza e negli anni immediatamente successivi l'ufficio dei memoriali cadde di nuovo in una profonda crisi.

Migliore fortuna non ebbe nel giugno del 1440 l'intervento del collegio dei riformatori dello Stato di libertà, l'organo in cui si esprimeva a livello direttivo l'oligarchia cittadina. Il provvedimento emanato da questo collegio¹³ riprendeva il provvedimento di venticinque anni prima, sbrigativamente ed integralmente confermato¹⁴. Tuttavia l'obiettivo reale di questo provvedimento ed il motivo dell'interesse per la materia manifestato dai riformatori non era certo quello di un ripristino, chiaramente impossibile ormai, dell'antico ufficio dei memoriali¹⁵. Ben più

¹³ *Ibid.*, cc. 495-496.

¹⁴ I riformatori sottolineavano anzi con particolare enfasi la necessità di trascrivere integralmente nei memoriali le note dei vari strumenti.

¹⁵ Ad indicare lo stato di vera crisi dell'ufficio valga questo particolare. Nonostante precise disposizioni del provvedimento del 1415, i riformatori dovevano prendere atto che gli addetti ai provvisori avevano pressoché sospeso il versamento dei registri da essi compilati alla Camera degli Atti, l'archivio del comune bolognese.

preoccupati si mostrarono i riformatori del gettito e della stessa sorte del dazio delle carteselle.

Era questo un dazio che gravava sui trasferimenti di proprietà di beni immobili di qualsiasi valore ubicati in città e nel contado e sulle assegnazioni a titolo di dote di beni mobili ed immobili di valore superiore a 10 lire di bolognini¹⁶. È evidente che esisteva uno stretto collegamento tra questo dazio, per l'individuazione degli obbligati e degli importi dovuti, e l'attività dei notai. I capitoli di concessione del dazio prevedevano infatti che i singoli notai denunciassero al sovrastante o al conduttore tutti i contratti da essi rogati e concernenti trasferimenti dei beni assoggettati¹⁷.

A questo obbligo, la cui inosservanza comportava per il notaio il pagamento di una forte penalità, il provvedimento riservava un'attenzione particolare¹⁸. Disponeva inoltre, innovando sulla prassi in uso, che l'attestazione del pagamento del dazio venisse scritta dal conduttore sullo stesso strumento secondo una formula prefissata. Questa attestazione assicurava al tempo stesso il privato che il contratto non correva il rischio di essere invalidato¹⁹. La preoccupazione di rendere effettivo l'adempimento degli obblighi così sanciti spinse infine i riformatori ad im-

¹⁶ La somma dovuta a titolo di dazio era pari al 5% del valore dell'immobile, nel primo caso, ed era dovuta in egual misura dalle due parti. In caso di donazione l'intero ammontare era a carico del donatario, mentre per le permutate l'importo era calcolato sulla metà della stima dichiarata. Per le doti il dazio corrispondeva al 2,50% del valore complessivo dei beni ed era dovuto dal solo marito.

¹⁷ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 14 (a. 1389), cc. CCLV-CCLVIIv; *Difensori dell'ave-re*, 84 («Campione vecchio», 1383), cc. 1-2; *ibid.*, 85 («Campione nuovo», 1417-1546), cc. CV-CIIII.

¹⁸ Così mentre furono prolungati i termini assegnati al notaio per fare la sua denuncia, venne ribadito che la mancanza di tale denuncia comportava la nullità dell'istrumento e che il notaio era tenuto a pagare non solo la penale, ma anche a rifondere i danni derivatine alle parti. Direttamente legato a questa norma e specchio della reale volontà di indurre i notai a denunciare i contratti assoggettati al dazio è un grosso volume impostato nel 1441 (ASB, *Comune, Dazio delle doti e delle vendite*, VI). Reca all'inizio l'elenco di 165 notai attivi in città e di 64 del contado. Ad ogni notaio erano state riservate alcune carte. In esse vennero registrati i vari contratti assoggettati al dazio, gli obbligati al pagamento, la data e l'importo dei pagamenti eseguiti.

¹⁹ La prassi in uso, ampiamente seguita già a partire dagli ultimi decenni del secolo XIV, prevedeva che l'attestato dell'avvenuto pagamento fosse scritto sull'istrumento a cura del notaio addetto al dazio. Di alcuni di questi attestati, che recavano la sottoscrizione del notaio con l'indicazione della qualifica di addetto al dazio ma non il suo *signum*, doveva essere stata contestata l'autenticità. Troviamo infatti prescritto che la autenticità degli attestati, oltre che dalle scritture sui registri del dazio, poteva risultare dall'istrumento dell'elezione del notaio o dall'esibizione di altre tre carteselle, ossia di istrumenti autonomi di quietanza, scritte dallo stesso notaio (ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 14 (a. 1389), c. CCLII; *Difensori dell'ave-re*, 84 («Campione vecchio», 1383), c. II). Forse per ovviare a tale rischio o semplicemente quale alternativa all'attestato scritto sull'istrumento a volte le parti allegavano a questo la stessa cartesella rilasciata dal notaio.

porre la più ampia diffusione del testo del provvedimento coinvolgendo in essa il correttore della società dei notai²⁰.

Da questo provvedimento risulta pertanto che l'attenzione dei riformatori, preoccupati del gettito del dazio delle carteselle, si volgeva ormai prevalentemente alle scritture dei singoli notai. Ai registri provvisori — di quelli detti propriamente memoriali non si parla neppure — veniva riservata soltanto una funzione di supporto, di controllo successivo. In questa funzione risiedeva ormai la residua possibilità di sopravvivenza dell'antico ufficio dei memoriali.

3. Un legame tanto tenue tra la documentazione dell'ufficio dei memoriali e l'esazione del dazio delle carteselle non sarebbe probabilmente riuscito ad assicurare non che la ripresa ma nemmeno la salvezza dell'ufficio se a tre anni di distanza un fatto nuovo non fosse intervenuto a modificare profondamente il contesto nel quale operava il dazio delle carteselle. Nell'ottobre del 1443 il consiglio generale dei seicento deliberò la concessione quinquennale degli introiti di questo dazio ad Annibale Bentivoglio²¹. La concessione dell'introito del dazio delle carteselle, nell'intenzione di coloro che l'avevano proposta e deliberata, doveva costituire una elargizione per sostenere economicamente il primato di Annibale. Questi infatti, se godeva per meriti propri e del padre di un grande carisma e di un forte seguito nella cittadinanza, non era altrettanto fornito di beni di fortuna. Al tempo stesso tale concessione tendeva a sanare, costituendone quasi un indennizzo, l'esclusione del Bentivoglio dalla gestione della Tesoreria, nella quale si erano concentrati i più forti interessi della oligarchia cittadina. Annibale capì benissimo le implicazioni politiche della concessione. Fece pertanto intendere che egli la considerava nient'altro che un'elargizione occasionale, mostrando con ciò di lasciare impregiudicata la questione di un suo diretto coinvolgimento nella gestione della Tesoreria²².

I disegni di Annibale vennero troncati drammaticamente nel 1445. Il

²⁰ Egli doveva infatti convocare a tal fine l'assemblea della società e curare la comunicazione del provvedimento a tutti i notai che operavano nel contado.

²¹ Cfr. GIANFRANCO ORLANDELLI, *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., III (1953), pp. 205-398, in particolare pp. 270-277. Ricordo che nel giugno precedente Annibale Bentivoglio, liberato con un'azione estremamente ardita e spettacolare dalla prigionia cui lo aveva costretto Francesco Piccinino, figlio di Nicolò, era rientrato in Bologna e, cacciato il Piccinino, pur con il ripristino formale degli antichi organi di governo, si era insignorito della città.

²² Annibale dispose difatti che la gran parte del gettito del dazio venisse attribuita a coloro che lo avevano liberato dalla prigionia.

nuovo capo della fazione dei Bentivoglio, Sante, adottando una linea apparentemente meno rigida e contrastante nei confronti della oligarchia cittadina mostrò, tra l'altro, di non voler sottolineare più di tanto i risvolti attribuiti alla concessione del dazio delle carteselle. Il gettito di esso, immediatamente acquisito da Sante e successivamente confermato a lui ed agli eredi dei Bentivoglio, venne considerato uno strumento a rilevanza prettamente economica ed un sostegno non indifferente per quella che era ormai, di fatto, una vera e propria signoria cittadina²³.

In questa situazione, considerando cioè gli stretti legami che potevano intercorrere tra il dazio delle carteselle e l'ufficio dei memoriali, è evidente che, affinché il gettito del dazio raggiungesse un livello tale da renderlo apprezzabile per la signoria dei Bentivoglio, dovevano essere emanati provvedimenti per il funzionamento dell'ufficio dei memoriali ben più efficaci di quelli al momento in vigore. Questo compito lo assunse il legato pontificio, cardinale Bessarione, non nuovo ad iniziative estremamente funzionali a sostegno del dominio di Sante Bentivoglio sulla città. Una sua *provisio*, adottata ai primi di luglio del 1452²⁴, d'intesa con i riformatori dello Stato di libertà, strettamente dipendenti dal Bentivoglio, con il preventivo avallo della commissione degli statuari, dispose a partire dal primo settembre successivo la rinascita, sotto il nome di ufficio del Registro, dell'antico ufficio dei memoriali²⁵.

²³ Cfr. GIANFRANCO ORLANDELLI, *Note di storia* cit., pp. 287, 296-298.

²⁴ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 17 (a. 1454), c. CCLXVI; *Società dei notai, Atti*, vol. 65, c. 61v.

²⁵ Non mi è stato possibile rintracciare il testo preciso della prima *provisio Registri*, emanata come ho detto agli inizi del luglio 1452. Tale *provisio* venne infatti ben presto ripresa e parzialmente integrata da successivi provvedimenti, il primo dei quali nel 1453 ed il secondo nel 1457. La *provisio Registri* emanata il 5 ottobre 1453 è riportata nelle carte conclusive del volume degli statuti del 1389 (ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 14, cc. 497-512). L'altra *provisio*, emanata agli inizi del 1457, è stata incorporata nel volume degli statuti che si attribuiscono all'anno 1454 (*ibid.*, *Statuti*, vol. 17, cc. CCXXXv-CCLXVI). Dalle concordanze e dalle differenze dei testi di questi due provvedimenti — sulle loro diverse motivazioni ritornerò in un secondo momento — e con l'ausilio di riscontri effettuati sulla documentazione ritengo peraltro possibile una ricostruzione abbastanza attendibile della *provisio* del 1452.

Che il testo del 1453 sia il più simile a quello del 1452 sembrerebbe ovvio ed in molti casi è indubbiamente così. Ne è un esempio significativo la normativa sui compensi spettanti ai notai scrittori degli instrumenti, contenuta nel capitolo XI del testo del 1453, cui corrisponde il capitolo X del testo del 1457. In quest'ultimo la misura dei compensi è quasi sempre più elevata ed il controllo della documentazione attesta — com'era prevedibile — che l'aumento venne disposto con la *provisio* del 1457.

Altre volte, non molte in verità, la situazione è invece diversa. È infatti il testo del 1457, più conciso di quello del 1453, a ripetere molto probabilmente la *provisio* del 1452. Mi riferisco in particolare alla mancanza nel testo del 1457 di un intero capitolo, presente invece in quello del 1453, e precisamente del capitolo V «De annulatione instrumentorum non presentatorum seu non registrarum secundum formam presentis provisionis» (cc. 501-501v). Esso è solo parzialmente supplito da un paragrafo disponente circa i notai inadempienti e contenuto nel capitolo II della *provisio* del

La creazione di un nuovo istituto consentì al Bessarione di staccarsi dalla precedente normativa in modo molto più accentuato di quanto avessero potuto o voluto fare il governatore Antonio Casini nel 1415 ed i riformatori nel 1440. L'intera materia, dall'individuazione dei contratti soggetti a trascrizione alle modalità di questa, dall'elezione dei notai addetti all'ufficio alle sanzioni previste in caso di inadempienza, venne infatti nel luglio del 1451 totalmente rivista ed aggiornata.

Il carattere innovativo, intenzionalmente ed apertamente impresso alla nuova normativa era già nello stesso proemio. Vi si dichiarava che il nuovo ufficio del Registro era preordinato ad un tempo alla tutela dei diritti nascenti dalle negoziazioni private — il fine 'classico' dell'ufficio dei memoriali — ed a quella degli introiti del dazio delle carteselle. La connessione tra la registrazione pubblica di alcuni strumenti ed il da-

1457 (da c. CCXXXIII^v «Et quia pro tanta negligentia...» a c. CCXXXV «... voluntatibus non secretis»).

Altre volte ancora sono i raffronti tra le integrazioni apportate nel 1453 e, rispettivamente, nel 1457 a restituire il testo del 1452. Significativo a tale proposito è il raffronto delle disposizioni concernenti i compiti del sovrastante dell'ufficio del Registro. Purtroppo la eccessiva lunghezza dei due testi non ne consente, in questa sede, la riproduzione integrale. Stante peraltro il loro intrinseco interesse, anche in merito alle prime vicende del nuovo istituto, cercherò di riassumere i termini della questione.

Le disposizioni circa i compiti del sovrastante sono contenute, nella *provisio* del 1453, in un capitolo che reca il numero XIII (cc. 508^v-511). Nella *provisio* del 1457 sono contenute in due capitoli, recanti entrambi il numero XII, il primo intolato «De officio superstitis Registri et eius substituti seu locumtenentis» (cc. CCLIII^v-CCLVIII^v) ed il secondo, che indicherò come XII bis, intitolato «De officio superstitis Registri» (cc. CCLVIII^v-CCLXIII^v). Dal raffronto di queste disposizioni emerge anzitutto che vi è una prima parte di entrambe praticamente identica. Si tratta della parte iniziale del capitolo XIII della *provisio* del 1453 (in particolare dall'inizio a c. 508^v fino al quinto capoverso di c. 510^v «... in suo libro facere mentionem») e dell'intero capitolo XII della *provisio* del 1457 (da c. CCLIII^v a c. CCLVIII^v). A queste disposizioni nella *provisio* del 1453 ne seguono altre che costituiscono un'evidente integrazione (dal sesto capoverso di c. 510^v «opportune insuper ordinamus...» fino al termine del capitolo a c. 511). Il capitolo XII bis della *provisio* del 1457, nella sua prima parte (dall'inizio a c. CCLVIII^v fino al secondo capoverso di c. CCLXIII^v «... de predictis rogati») è una ampia integrazione di disposizioni contenute nella *provisio* del 1453 (dal sesto capoverso di c. 510^v «Opportune insuper ordinamus...» al primo capoverso di c. 511 «... de salariis sibi debitis»). La parte finale del capitolo XII bis (dal terzo capoverso di c. CCLXIII^v «Postremo etiam adducimus» fino al termine) è invece la ripresa integrale della parte finale della *provisio* del 1453 (a c. 511). La conclusione di questo raffronto è pertanto che il testo originario delle disposizioni sui compiti del sovrastante del Registro è probabilmente quello che compare nella parte iniziale del capitolo XIII del testo del 1453, corrispondente all'intero capitolo XII del testo del 1457 e che nel 1453 e nel 1457 si ritenne necessario intervenire ripetutamente sulle disposizioni originarie per migliorare la funzionalità dell'istituto secondo quanto appare nei rispettivi testi e come cercherò di evidenziare in seguito.

A parte i casi sopra riferiti e pochi altri scarsamente significativi, i due testi del 1453 e del 1457 sono comunque praticamente coincidenti. Che il testo del 1457 abbia ripreso quello del 1453 è, in questi casi, del tutto evidente. Manca invece la possibilità di verificare fino a che punto, a sua volta, il testo del 1453 abbia ripreso quello del 1452. Credo tuttavia, sulla scorta della documentazione prodotta dall'ufficio del Registro e da altri uffici cittadini, che in tutti questi casi la eventuale distanza fra i testi del 1452 e del 1453 non sia che molto, molto esigua.

zio delle carteselle, che in precedenza era sembrata a lungo più constatata che intenzionalmente voluta, appariva ora in piena evidenza. Tale chiarimento, ponendo tutti gli interessati ed in particolare gli stessi notai di fronte ad una duplice responsabilità — verso i privati, titolari dei diritti e verso il signore, titolare del dazio — mirava a sgombrare il campo dai tanti equivoci e dalle facili collusioni che avevano reso così difficile l'attività dell'ultimo ufficio dei memoriali.

Direttamente connessa al perseguimento di questa duplice finalità era l'individuazione di un primo gruppo di strumenti notarili assoggettati all'obbligo della registrazione. Tale obbligo concerneva infatti tutti i contratti di trasferimento di beni immobili e di dote, di qualsiasi importo, assoggettati al pagamento del dazio delle carteselle. Cadeva così, per questi contratti, quel riferimento al valore dei beni trasferiti, atto a giustificare per i privati l'aggravio di costi e di fastidi che comportava la registrazione e che era stato uno dei motivi fondamentali dell'affermazione dell'istituto dei memoriali. Per questi contratti l'unica motivazione della registrazione era ormai l'interesse del signore²⁶.

Per tutti gli altri contratti rimaneva invece in vigore il vecchio e sperimentato principio di assoggettare a registrazione soltanto quelli il cui importo fosse per i privati realmente rilevante. Il provvedimento individuava tuttavia un nuovo limite del valore dell'oggetto, cinquanta lire, che adeguava il vecchio limite di venti lire previsto per l'ufficio dei memoriali alle mutate condizioni economiche della metà del secolo XV.

Il Bessarione innovò anche, ampliandolo, l'elenco dei contratti esentati dall'obbligo della registrazione. L'esenzione riguardò così, oltre alle denunce, a tutti gli atti connessi con l'attività giurisdizionale, ai contratti di apprendistato ed alle locazioni di terre «ad laborandum», che erano sempre stati eccettuati, anche altri contratti quali le locazioni di animali, le soccide, gli affitti per un periodo inferiore a dieci anni, i compromessi in arbitri, le fideiussioni prestate dagli ufficiali del contado, gli strumenti rogati per l'immigrazione in Bologna e nel suo territorio, gli atti relativi a benefici ecclesiastici, gli atti dei notai dell'inquisizione, le procure relative a contratti non soggetti a registrazione, i testamenti segreti. Ed è abbastanza facile cogliere in questo elenco di esenzioni diverse chiavi di lettura del provvedimento: da quelle più antiche e ancora pie-

²⁶ Si noti ancora che, onde evitare che determinate negoziazioni potessero sfuggire alla esazione del dazio, il provvedimento del 1452 vietò il ricorso a documentazione diversa dall'istrumento notarile. Per uno scopo analogo il provvedimento del 1440 aveva invece tentato di assimilare le scritture private agli strumenti notarili, ma i risultati, per il dazio, non dovevano evidentemente essere stati esaltanti.

namente valide, legate o all'impossibilità di una verifica del valore dell'oggetto, come nel caso dei contratti di apprendistato, o all'esistenza di altre forme di pubblicità, come nel caso degli atti di giurisdizione, ad altre più nuove e determinate dal particolare contesto sociale ed economico della metà del secolo XV. È infatti significativo che la mancata registrazione, comportante ovviamente un minor costo del contratto ed una sua più semplice documentazione, venisse a toccare i contratti relativi alla gestione delle imprese agricole, all'incremento della popolazione ed alla stessa direzione delle comunità del contado. Altre esenzioni, come quelle concernenti i testamenti segreti e soprattutto quelle relative agli atti dell'inquisizione e agli atti connessi coi benefici ecclesiastici appaiono invece espressione di una vigile attenzione a non turbare equilibri estremamente delicati come quelli tra la società civile e la società religiosa. Il Bessarione mostrava quindi di avere bene inteso quanto avvenuto due secoli prima con l'istituzione dell'ufficio dei memoriali: anch'egli cercava un appoggio determinante per il successo del nuovo ufficio nell'esenzione accordata a determinati atti e negoziazioni.

Simili alla precedente normativa — né poteva essere diversamente — erano invece le disposizioni concernenti gli atti di ultima volontà, tutti, tranne i testamenti segreti, assoggettati alla registrazione, e quelle che stabilivano la sanzione per la omessa registrazione, che era ancora la invalidità-nullità dei relativi instrumenti.

Innovazioni molto forti caratterizzarono anche la procedura per la presentazione degli instrumenti. Obbligati a tale presentazione furono soltanto i notai. Inoltre la documentazione che doveva essere presentata all'ufficio del Registro non fu più la nota, ma il vero e proprio instrumento definitivo²⁷.

Il sovrastante segnava tale presentazione sul proprio libro-giornale ed incaricava quindi uno dei notai addetti all'ufficio di trascriverlo e di collazionarlo con l'ausilio di un collega. Lo stesso sovrastante curava poi la restituzione dell'instrumento trascritto alle parti, che dovevano pagare i compensi per l'intera procedura. I privati dovevano pagare cioè al sovrastante il compenso previsto per la scrittura dell'instrumento definitivo da parte del notaio²⁸, il costo della pergamena su cui era riportato

²⁷ Da ciò evidentemente i lunghi tempi assegnati al notaio per la presentazione dell'instrumento.

²⁸ L'ammontare del compenso, sulla base del tipo di contratto e del valore dell'oggetto, unitamente ad altri elementi accidentali, quali, ad esempio, lo stato d'infermità per morbo contagioso del testatore, era predeterminato in un lunghissimo capitolo del provvedimento istitutivo dell'ufficio del Registro.

l'istrumento, i compensi dei notai addetti alla registrazione²⁹. Tutte le fasi ed i costi di questa procedura restavano attestati sull'istrumento³⁰.

La figura del sovrastante costituiva quindi il perno del funzionamento dell'intero ufficio. A lui facevano esclusivo riferimento i notai che scrivevano gli istrumenti soggetti alla registrazione, gli addetti all'ufficio che eseguivano tale registrazione, i privati che pagavano i costi della attività degli uni e degli altri. Nei confronti di tutti costoro il sovrastante aveva un forte potere di controllo e la potestà di agire per ottenere l'adempimento dei loro obblighi. Anche il compenso attribuitogli era stabilito in modo tale da indurlo ad esercitare il massimo zelo per il puntuale funzionamento dell'ufficio³¹. Dell'adempimento degli obblighi del suo incarico era specchio e testimonianza il suo libro-giornale. In esso dovevano essere quotidianamente riportati i dati di identificazione dei singoli istrumenti: notaio scrittore, parti contraenti, tipo ed oggetto del contratto, data di presentazione, notaio addetto alla registrazione, data di restituzione³². Della corretta tenuta del libro-giornale, della sua consegna, come di quella dei volumi del Registro, alla Camera degli Atti il sovrastante era diretto ed unico responsabile.

Le funzioni — ed i guadagni — del sovrastante erano quindi tali da rendere questo incarico particolarmente prestigioso e desiderabile. Molto accortamente il provvedimento istitutivo dell'ufficio del Registro se ne servì onde acquisire un primo titolo di benemeranza nei confronti della società dei notai che, seppure indirettamente, finiva per essere la principale interessata all'applicazione della nuova normativa. L'elezione del sovrastante, che doveva essere ovviamente cittadino e notaio, venne riservata come competenza esclusiva alla società, libera di determinare

²⁹ Essi erano pagati sulla base dell'estensione del documento trascritto: tre soldi per ogni facciata di scrittura, corrispondendo ogni facciata ad un testo di 35 righe ed ogni riga a 35 lettere (o sillabe).

³⁰ Dopo la *completio* del notaio scrittore dell'istrumento soggetto a registrazione compare, di mano del sovrastante dell'ufficio del Registro, l'attestato della presentazione e, nell'angolo inferiore, il numero delle carte da trascrivere. All'attestato del sovrastante seguono le sottoscrizioni del notaio addetto all'ufficio del Registro e di quello che l'aveva collazionata. Appare inoltre il computo eseguito dal sovrastante dei compensi dovuti sulla base di tre voci: per la scrittura dell'istrumento, per la pergamena utilizzata, per la trascrizione da parte dell'ufficio del Registro. Nel margine inferiore e spesso nel lembo estremo sono segnate, per mano del notaio che aveva curato la trascrizione, la data di questa e la carta del registro in cui era stata riportata. Nei contratti di trasferimento di proprietà di immobili ed in quelli di dote a queste annotazioni si aggiunge l'attestato del conduttore del dazio delle carteselle dell'avvenuto pagamento dello stesso.

³¹ Egli tratteneva una percentuale del 25% sui compensi spettanti ai notai che avevano redatto l'istrumento ed un soldo per ogni istrumento registrato dai notai addetti all'ufficio.

³² Il libro-giornale del sovrastante veniva così a riprendere le caratteristiche dei registri dei provvisori, le attività e scritture dei quali non furono pertanto abolite, ma sostituite da quelle del sovrastante.

anche la relativa procedura. Inoltre agli ufficiali preposti alla società, correttore e consoli, spettò anche il potere di controllare l'attività del sovrastante e di punire le eventuali infrazioni degli obblighi gravanti sul suo ufficio.

Le lusinghe poste in essere nei confronti della società dei notai ed, attraverso di essa, nei confronti dei singoli notai — soprattutto quelli attivi in Bologna — non si limitarono alla figura del sovrastante. Anche l'elezione dei notai addetti all'ufficio venne riservata alla società. A differenza di quanto era avvenuto per i notai dei memoriali, quelli addetti all'ufficio del Registro non dovevano quindi più essere eletti nel consiglio dei quattromila, che nominava tutti gli ufficiali del comune, ma nell'assemblea della società³³. E dal momento che anche l'attività degli addetti all'ufficio del Registro — attività cumulabile, sarà bene rammentarlo, con l'esercizio della professione — comportava compensi di una certa rilevanza, anche l'incarico di addetto al Registro risultava essere fornito di attrattive non trascurabili.

Infine, quasi a rendere tangibile lo stretto rapporto che si era voluto istituire tra la società dei notai e l'ufficio del Registro, la sede di questo venne ubicata nel palazzo della società. La scelta non aveva soltanto un valore simbolico. L'attività quotidiana del Registro comportava un rapporto diretto di tale ufficio con i singoli notai. Individuare nel palazzo della società il luogo di tale rapporto significava dare ai notai l'impressione che si trattasse quasi di un rapporto interno alla loro società³⁴.

Il complesso di questa normativa, innovando le precedenti disposizioni, vecchie e spesso superate, coinvolgendo direttamente ed estesamente la società dei notai, evidenziando lo stretto legame con il dazio delle carteselle e quindi con il signore, costituiva di per sé un ottimo punto d'avvio. Ma l'abitudine a disattendere la pratica di trascrizione

³³ Sottrarre questa competenza al consiglio dei quattromila, che eleggeva tutti gli ufficiali cittadini, non fu peraltro cosa del tutto semplice, dal momento che le elezioni ivi effettuate davano modo ai componenti di tale consiglio di percepire un compenso dagli eletti. Il problema venne risolto imponendo ai notai eletti nella società di pagare la prevista tassa a favore del consiglio dei quattromila. Alla società dei notai restava comunque il beneficio di poter disporre in piena autonomia e senza condizionamenti di estranei di tutti gli incarichi dell'ufficio del Registro. A sottolineare ancora la competenza della società dei notai nei confronti degli addetti al Registro il provvedimento del luglio 1452 impose ai notai eletti di prestare giuramento nelle mani del correttore ed attribuirlo ad esso, oltre che al sovrastante, un potere di controllo ed una potestà punitiva nei loro confronti.

³⁴ A dar conto della natura volutamente ed artificiosamente ibrida del nuovo ufficio sta la intitolazione attribuita negli atti della società al primo provvedimento che, nel luglio del 1452, dette avvio all'ufficio del Registro. Esso è indicato quale «provisio edita super registro instrumentorum societatis notariorum per rev.um d.um legatum et gubernatorem civitatis Bononie» (ASB, *Società dei notai*, Atti, reg. 65, c. 61v).

degli strumenti notarili era ormai troppo inveterata e diffusa per poterla d'un colpo invertire con la sola forza della legge. Alla legge si pensò bene perciò di accostare un altro strumento.

Ho già notato che la figura del sovrastante rivestiva un ruolo centrale e veramente determinante per il funzionamento del nuovo ufficio. Ed ecco dunque che a ricoprire per primo tale incarico la società elesse — non si sa se per ispirazione propria o di chi altri — Dionigi da Castello³⁵. Notaio, da sempre legato alla fazione dei Bentivoglio, vi aveva raggiunto, dopo la morte di Annibale, una posizione di primo piano³⁶. In tale posizione egli seppe restare fino al termine della sua vita, garantendo un pieno ed incondizionato appoggio prima a Sante, poi a Giovanni Bentivoglio. La sua lealtà nei confronti della signoria e le sue notevoli capacità nello svolgimento di incarichi direttivi cittadini e nelle ambascerie trovarono adeguati e consistenti riconoscimenti. E questo si ripeté anche in relazione all'ufficio del Registro. A Dionigi da Castello che, quale componente sia del collegio dei riformatori che del collegio degli statutari, aveva avuto parte diretta nell'emanazione del provvedimento istitutivo dell'ufficio, l'incarico di sovrastante venne addirittura conferito a vita³⁷.

La dimostrazione di una effettiva volontà di collaborazione da parte della società dei notai, manifestatasi con l'elezione di Dionigi da Castello a sovrastante, non fu un caso isolato. Prima ancora di questa elezione, nello stesso mese di luglio del 1452, la società aveva provveduto ad eleggere i notai che dovevano ricoprire l'incarico di addetto al nuovo ufficio, l'inizio dell'attività del quale era previsto con il successivo mese di settembre. Dalla documentazione concernente tale elezione appare che la società o, meglio, il gruppo costituito dai notai più influenti ed attivi

³⁵ Su Dionigi da Castello cfr. *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 21, pp. 707-708. Alle notizie quivi riportate, desunte dalle cronache e dalle opere a stampa, devono essere apportate alcune correzioni, sulla base delle fonti documentarie, come, ad esempio, il suo testamento in data 3 maggio 1457 conservato in ASB, *Ufficio del Registro*, vol. 9, cc. 319v-320. Tra le correzioni da apportare vi è quella concernente il nome del padre, Giovanni Paolo non Nicolò, la concessione della cittadinanza e non della nobiltà veneziana e altre di minor conto.

³⁶ Fu tra l'altro uno dei sei componenti il collegio dei riformatori che resero possibile la prima, decisiva affermazione di Sante Bentivoglio.

³⁷ ASB, *Società dei notai, Atti*, reg. 65, c. 64v; *Ufficio del Registro, Libro-giornale del sovrastante*, regg. 1-6. È forse opportuno ricordare che nell'esercizio dei compiti di sovrastante Dionigi da Castello si avvalse di collaboratori. Già nel provvedimento con cui la società lo aveva eletto sovrastante gli aveva suggerito di nominarsi un socio o coadiutore che lo aiutasse. Dionigi da Castello aveva immediatamente raccolto il suggerimento nominando quale coadiutore Giacomo Grassi, che era il correttore della società. Nell'incarico si alternarono quindi, tra gli altri, Matteo Curiali da Tossignano dal 30 ottobre 1453 (*ibid.*, reg. 1, alla data), Nicolò Scardovi dal 1° febbraio 1457 (*ibid.*, reg. 2, c. 1) e Domenico Catellani dal 5 gennaio 1461 (*ibid.*, reg. 6, c. 1).

in città aveva capito le interessanti occasioni offerte dal nuovo ufficio e si era adeguato con prontezza alle sollecitazioni che provenivano dall'alto. Diciotto furono i notai che manifestarono la propria disponibilità ad assumere il nuovo incarico e tra essi i sette che ottennero la maggioranza dei voti erano persone o professionalmente già affermate o figli di notai da lungo tempo e proficuamente attivi³⁸.

Il quadro d'avvio del nuovo ufficio che era venuto così a completarsi non avrebbe potuto essere delineato con maggiore attenzione. Ben poco era stato trascurato. Vi erano coinvolti gli interessi del signore ed il prestigio del cardinal legato, la società dei notai ed il gruppo più influente di questi professionisti, dal notaio più vicino al signore a quelli che vantavano la clientela più ricca e numerosa. Ciò nonostante la macchina apprestata stentò a porsi in azione. Non è detto con precisione quali fossero le aspettative di coloro che avevano disposto l'istituzione del nuovo ufficio, ma il numero degli strumenti presentati nei primi mesi di attività non fu certo tale da rispondere alle aspettative che indubbiamente esistevano³⁹.

Di questa poco soddisfacente situazione si fece carico la commissione degli statuari, nominata dal Bessarione per rivedere ed aggiornare gli statuti cittadini e che aveva già preso parte all'emanazione della prima *provisio Registri*. Il 5 ottobre 1453 la commissione emanò una nuova *provisio Registri*⁴⁰. In realtà, al momento dell'emanazione, degli otto componenti della commissione, cinque notai e tre giurisperiti, erano presenti soltanto i primi cinque. Ciò può indicare, da un lato, l'urgenza del provvedere e, dall'altro, che erano i notai e la loro stessa società a sentirsi chiamati a preoccuparsi del corretto funzionamento del nuovo istituto⁴¹.

³⁸ Si trattò di Andrea da Castagnolo, Giacomo da Muglo, Nicolò Mamelini, Antonio di Pietro Bruni, Baldassarre di Giacomo Grassi, Matteo da Tossignano e Zaccaria Enrigetti; cfr. ASB, *Società dei notai*, Atti, reg. 65, cc. 63v-64. Si vedano anche le intitolazioni dei vari registri redatti da questi notai, come ad es.: ASB, *Ufficio del Registro*, vol. I, c. 1: «In Christi nomine amen. Ego Zacharias q. Bertholomei de Henrigettis [...] in unum ex notariis officii Registri instrumentorum civitatis et comitatus Bononie electus et deputatus...».

³⁹ Il primo libro-giornale manca del quaderno iniziale; pertanto i dati disponibili sono soltanto quelli a partire dal mese di ottobre. Risulta così che nel mese di ottobre dell'anno 1452 vennero presentati per la registrazione 109 strumenti, in novembre 76 ed in dicembre 179: cfr. ASB, *Ufficio del Registro*, *Libro-giornale del sovastante*, reg. 1.

⁴⁰ ASB, *Comune-Governo*, *Statuti*, vol. 14, cc. 497-512.

⁴¹ Credo interessante ricordare i nomi di questi cinque notai. Si trattava del correttore della società in carica al momento, Melchiorre Azzoguidi e di Dionigi da Castello (ancora!), Bernardino Muletti, Signorino dall'Orso e Cesare Panzacchi. Ad indicare il livello della loro importanza all'interno della società dei notai e quindi il diretto coinvolgimento di essa nella questione si può ricordare che negli anni 1430-1460 questi cinque notai furono coloro che più di qualsiasi altro erano stati eletti a ricoprire l'incarico societario più prestigioso. Furono infatti correttori tre volte Melchiorre Azzoguidi, cinque volte Cesare Panzacchi, sette volte ciascuno Dionigi da Castello e Signorino dal-

La *provisio Registri* dell'ottobre 1453 si caratterizzò per l'assunzione di una linea di intervento, tutto sommato, abbastanza morbida nei confronti del problema posto dalle gravi lacune verificatesi nel funzionamento dell'ufficio. Di tali lacune il provvedimento prese ufficialmente atto e prorogò il termine di presentazione degli instrumenti rogati dal settembre 1452 al dicembre 1453 — termine che era di tre mesi per quelli rogati in città, di quattro mesi per quelli del contado, di sei mesi per quelli oltre il contado — a tutto l'anno in corso. Ad incentivare l'accoglienza di tale facilitazione e, più in generale, a favorire l'applicazione della normativa concesse che, decorsi i termini consentiti ai notai per la presentazione degli instrumenti, i privati potessero sostituirsi ad essi.

Il nuovo provvedimento integrò anche le prerogative ed i compiti del sovrastante, sottolineando ancora di più la funzione centrale attribuita a questo ufficiale nel suo triplice rapporto, coi privati, coi notai e con il dazio delle carteselle. Nei confronti dei privati al sovrastante venne concesso il potere di obbligarli direttamente a pagare quanto da essi dovuto, coinvolgendo a tale scopo tutto l'apparato giurisdizionale del comune. Per consentire quindi un effettivo controllo sia delle disposizioni circa la tenuta delle scritture notarili, sia, più in generale, dell'applicazione della intera normativa sull'ufficio del Registro, al sovrastante fu imposto di verificare ogni mese i registri di imbreviature dei notai. Egli doveva inoltre redigere, se richiesto, una copia del proprio libro-giornale per il conduttore del dazio delle carteselle⁴².

Gli effetti del nuovo provvedimento furono, nell'immediato, abbastanza lusinghieri. Il numero degli instrumenti presentati, che nei primi nove mesi del 1453 si era attestato su di una media mensile di poco superiore ai centoventi, venne quasi a raddoppiare nell'ultimo trimestre dell'anno e nel primo del successivo⁴³. Ma il successo ebbe breve dura-

l'Orso e ben dieci volte Bernardino Muletti. Essi avevano quindi guidato complessivamente la società per almeno un trimestre ogni anno. Nessuno dei notai attivi in Bologna nel periodo poteva vantare altrettante presenze nell'incarico: cfr. ASB, *La società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, a cura di Giorgio Tamba (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CIII), Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1988, pp. 214-230.

⁴² La esclusione della tassazione a favore del consiglio dei quattromila, la potestà di nominarsi dei nunzii quali ausiliari nell'espletamento dei compiti affidatigli, l'attribuzione, unitamente al corettore della società dei notai, della competenza a giudicare l'applicabilità a determinati instrumenti della normativa per la loro registrazione completarono il quadro delle nuove attribuzioni.

⁴³ Da gennaio a settembre erano stati presentati 1.111 instrumenti; da ottobre a dicembre gli instrumenti presentati furono 649 e da gennaio a marzo dell'anno 1454 furono 647 (ASB, *Ufficio del Registro, Libro-giornale del sovrastante*, reg. 1). Una parte di questo successo va probabilmente attribuita alla decisione di Dionigi da Castello di affiancarsi quale *socius* nell'incarico di sovrastante Matteo Curiali, che assunse di fatto il compito di seguire quotidianamente tutte le incombenze dell'incarico (*ibid.*, alla data 30 ottobre 1453).

ta. Con l'aprile del 1454 l'andamento delle presentazioni degli strumenti subì una brusca inversione precipitando ad un livello mensile di circa novanta e soltanto negli ultimi due mesi dell'anno, grazie forse all'attività di un nuovo *socius* di Dionigi da Castello, Carlo Artenesi, gli strumenti complessivamente presentati nel corso del 1454 superarono la soglia dei duemila⁴⁴.

Quale percentuale rappresentavano questi duemila strumenti rispetto a tutti quelli rogati nell'anno 1454 e che avrebbero dovuto essere presentati per la registrazione? Una risposta precisa non è certamente possibile. Occorrerebbe poter controllare tutti i registri di imbreviature dei notai attivi in questo anno in Bologna e nel contado, ma di questi registri è rimasta solo una parte e neppure quella più consistente. Credo tuttavia di non essere troppo lontano dal vero ipotizzando che questi duemila strumenti corrispondessero all'incirca alla metà di quelli che avrebbero dovuto essere registrati⁴⁵. Se ne deve quindi dedurre che, nonostante il massiccio intervento delle più alte autorità cittadine e del gruppo più prestigioso ed influente dei notai di Bologna, all'iniziativa di una rinascita della pratica di trascrizione in registri pubblici dei contratti notarili più rilevanti per tipologia e per oggetto non aveva arriso un vero successo. Certo, rispetto all'ultima situazione dell'ufficio dei memoriali, i volumi dell'ufficio del Registro erano tutt'altra cosa: dal settembre del 1452 tutti gli strumenti presentati venivano integralmente trascritti. Eppure alla presentazione e alla successiva trascrizione continuava ancora a sfuggire una massa rilevante di documentazione. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti occasioni, gli organi direttivi cittadini non cedettero di fronte alla tenace renitenza di cui davano prova notai e privati. Probabilmente il vero successo dell'iniziativa assunta dal Bessarione va individuato nell'aver attivato un meccani-

⁴⁴ Da aprile ad ottobre gli strumenti presentati furono in tutto 630, da novembre a dicembre furono 795. In totale nel corso dell'anno 1454 vennero dunque presentati 2.072 strumenti (*ibid.*, alle date indicate). Devo aggiungere che poco più di un centinaio di questi strumenti in realtà erano stati rogati nel 1453. Una verifica attraverso il relativo indice delle parti contraenti ha dato infatti come rogati nel 1454 e presentati in questo anno 1.938 strumenti (ASB, *Ufficio del Registro, Indici*, reg. 1).

⁴⁵ Ciò in quanto, in base ad un provvedimento su cui mi soffermerò tra breve, nel 1457 venne consentito o, meglio, imposto di registrare anche gli strumenti rogati negli anni precedenti e non ancora presentati all'ufficio del Registro. Dal controllo degli indici delle parti contraenti risulta che ai 1.938 strumenti rogati e registrati nell'anno 1454 se ne aggiunsero negli anni successivi altri 1407 (*ibid.*). Il che corrisponde a circa il 42% di tutti gli strumenti rogati nel 1454 e dei quali venne curato l'inserimento nel Registro. A questi si dovrebbero tuttavia aggiungere, in un numero che non saprei neppure lontanamente precisare, quelli rogati nel 1454 e che non vennero mai, nonostante le ripetute sollecitazioni, presentati all'ufficio del Registro.

smo che, per gli interessi coinvolti e giovandosi di una situazione politica ormai stabilizzatasi a favore della signoria, trovava in se stesso la capacità di perseguire con continuità la propria affermazione.

Una prima prova della vitalità dell'istituto si ebbe agli inizi del 1457. Questa volta l'impulso venne dal conduttore del dazio delle carteselle che lamentò di fronte al collegio dei riformatori dello Stato di libertà il mancato funzionamento dell'ufficio del Registro ed il conseguente danno che ne derivava al dazio⁴⁶. I riformatori decisero che due di essi assumessero informazioni in merito e riferissero poi al collegio. La scelta cadde — ed il significato di essa è del tutto trasparente — su Sante Bentivoglio e su Virgilio Malvezzi, che era uno dei più convinti sostenitori del primato dei Bentivoglio. La relazione che essi presentarono al collegio pochi giorni dopo aver ricevuto l'incarico, il 10 gennaio 1457, è un piccolo capolavoro di accortezza politica, che merita di essere riportato almeno in parte.

«Fummo, Magnifici Signori, asumpti per le Vostre Magnifiche Signorie a vedere se la domanda fatta per Zohanne dali Arme, conduxedore del datio dalle cartexelle, a quelle hera iusta o iniusta [...] Noi [...] habiamo voluto prima intendere da vari nodari li quali contractano se detta provissione se observa o no. Alcuni ze hano risposto in parte observarse; alcuni in tutto non observarse. Noi vedendo nel dire de questi qualche variata habiamo voluto vedere lo Registro per intendere come li siano porti li contracti. E trovemo esserghene pochissimi respecto a quello che habiamo visto, oculata fide, esserne fatti, che in verità li doi terzi non li sono posti. E domandando noi a quello soprastante del Registro in loco de ser Dionixe de Castello [...] ze ha risposto che non po più. E che bene che per ser Dionixe e per lui sia uxata diligentia per che questo benedetto Registro habia loco, non lo possano fare. E noi più sottilmente domandando della chaxone, ze concluse che la pocha obidientia che ha omne offituario delle Magnifiche Vostre Signorie e la libertà grande datta a ziaschuno in questa terra he casone de questo e che se lui havesse tutti li fanti de palazo a soa obidientia se deffidaria che questa choxa havesse logo. Unde, Magnifici Signori, noi concludemo, per le rasone di sopra allegate, la provissione dello Registro non havere logho et per consequens esso Zohanne iusta cassone de querellare [...]».

Si noti anzitutto che in questa relazione non si fa alcun cenno all'interesse del Bentivoglio nel dazio delle carteselle. Rilievo è attribuito invece al danno subito dal conduttore del dazio, le cui lagnanze vengono

⁴⁶ ASB, *Comune-Governo, Riformatori dello Stato di libertà, Libri partitorum*, reg. 3, cc. 4-5v.

riconosciute perfettamente legittime e dichiarati risarcibili i danni subiti. Formalmente ineccepibile è poi la procedura seguita per assumere le informazioni del caso. Sante Bentivoglio e Virgilio Malvezzi dichiarano di essersi rivolti anzitutto ai notai, a sottolineare la fiducia che essi accordavano a questi professionisti, che pure dovevano essere i principali responsabili delle disfunzioni lamentate. Le risposte fornite dai notai — ed è più che probabile che vi fosse stata un'oculata scelta delle persone da interrogare — sono tali da esasperare addirittura i toni della situazione: nella migliore delle ipotesi, essi dicono, le norme relative all'ufficio del Registro sono applicate solo in parte. A questa denuncia, che per la sua provenienza presentava già i crismi di un'ampia credibilità, fa seguito la constatazione di fatto. I due commissari verificano di persona nella documentazione del Registro che vi è riportato non più di un terzo degli atti dovuti.

A questo punto, constatate in modo inoppugnabile le mancanze dell'ufficio del Registro, i due riformatori si rivolgono al sovrastante e da lui ottengono risposte che in tale circostanza appaiono del tutto logiche e conseguenti. Il mancato funzionamento dell'ufficio non è imputabile ad uno scarso impegno del sovrastante titolare, Dionigi da Castello, o del suo socio. È invece una conseguenza del mancato rispetto dei provvedimenti emanati dal collegio dei riformatori e soprattutto della grande libertà di cui ciascuno si ritiene in diritto di usufruire in questa città. Un inasprimento dei sistemi di controllo appare perciò al sovrastante l'unica soluzione possibile. Credo non valga la pena spendere parole per sottolineare quanto tutto ciò rispondesse alle esigenze di una signoria che stava vivendo il momento della sua progressiva affermazione. Ma il Bentivoglio compie un altro piccolo capolavoro. Non coglie quanto di più crudamente e sfacciatamente respresivo era nella risposta del sovrastante. Il provvedimento che venne emanato dopo poco tempo non inasprì i controlli meramente polizieschi. La strada scelta fu più sottile, rispettosa quanto possibile delle forme.

Base d'avvio del provvedimento, deliberato formalmente dal collegio dei riformatori dello Stato di libertà⁴⁷, fu la constatazione delle gravi disfunzioni manifestate dall'ufficio del Registro dalla istituzione a tutto il 1456. Alla mancata presentazione degli strumenti facevano riscontro le lagnanze dei notai che dichiaravano di non aver ricevuto dal sovrastante quanto loro dovuto. Il provvedimento cercò quindi di sanare in qualche modo i problemi relativi al passato, consentendo, al fine di evi-

⁴⁷ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 17 (1454), cc. CCXXXV-CCLXVI.

tare i rischi della invalidità gravante sui tanti contratti non registrati, di procedere alla registrazione di quelli stipulati dal 1452 al 1456 fino a tutto il primo semestre del 1457.

Per il futuro, onde scongiurare il ripetersi di una situazione simile, il provvedimento del 1457 accentrò la propria attenzione, blandendo e minacciando, sui notai, il comportamento dei quali venne giudicato il punto nodale dell'applicazione dell'intera normativa. Vennero così previsti aumenti nella misura del 10-20% per la rogazione di gran parte degli instrumenti. Venne inoltre ingiunto al sovrastante di pagare con estrema sollecitudine ai notai quanto loro spettante e fu stabilita una forte penale a carico dei privati che rifiutavano o ritardavano il pagamento degli onorari. Dall'altro canto, per i notai che omettevano di presentare gli instrumenti venne non solo raddoppiata la pena pecuniaria, ma comminata anche la sospensione dalla professione⁴⁸. Ad imporre un freno ad una libertà dei notai sconfinante nell'arbitrio, il provvedimento sancì l'assoluto divieto a che un privato potesse, anche se spontaneamente, pagare al notaio un onorario più elevato di quello previsto dalla tariffa in vigore⁴⁹.

Quest'ultima misura costituì anche il principale beneficio attribuito dal provvedimento del 1457 ai privati⁵⁰. Ben poca cosa in definitiva per coloro che con l'aumento delle tariffe per la scrittura dei documenti notarili finirono per pagare il costo delle lusinghe poste in essere al fine di acquisire la effettiva collaborazione dei notai al funzionamento dell'ufficio del Registro. Abbastanza in ombra restò nelle integrazioni apportate nel 1457 il rapporto dell'ufficio del Registro con il dazio delle carteselle. È peraltro evidente che il vero beneficiario del corretto funzionamento dell'ufficio non poteva essere che tale dazio e il non sottolineare lo stretto rapporto esistente costituì forse un'ulteriore prova di accortezza politica⁵¹.

⁴⁸ Se durante la sospensione il notaio redigeva instrumenti ognuno di essi comportava la penale di cinquanta lire, ferma restandone peraltro, a tutela dei privati, la validità: *ibid.*, cc. CCXXXIII^v-CCXXXV.

⁴⁹ Il capitolo contenente tale disposizione ripete il testo precedente, che autorizzava invece tale pratica, sostituendo «etiam» a «nisi» e togliendo «ex certa scientia»: *ibid.*, c. CCLIII^v.

⁵⁰ Ad esso possono accostarsi l'esenzione dalla registrazione dei documenti di dottorato e di concessione di gradi scolastici, qualche facilitazione accordata circa i testamenti segreti e la possibilità di richiedere il prezzo pagato o la somma elargita a seguito di contratti di compravendita o di dote per scrittura privata, essendo tali contratti colpiti da nullità.

⁵¹ Un indiretto beneficio a favore del conduttore del dazio costituì l'imposizione fatta al sovrastante di compilare un repertorio per gli atti rogati nel 1452 e nel 1453 e successivamente per ciascun anno fino al 1456, nonché quella rivolta a ciascun addetto dal 1457 in avanti di redigere il repertorio degli atti registrati. Facilitò inoltre il controllo a fini fiscali la norma che impose di ripor-

Come già a seguito del precedente provvedimento, anche in questa circostanza i primi effetti della nuova *provisio* furono abbastanza lusinghieri. Nei mesi da febbraio a giugno del 1457 vennero presentati infatti oltre 1600 instrumenti⁵². Tuttavia con il mese di luglio la cadenza mensile di presentazioni scese nuovamente a limiti estremamente bassi⁵³.

Neppure questo nuovo intervento riuscì dunque a recuperare una parte significativa di quei due terzi di instrumenti notarili, dei quali Sante Bentivoglio e Virgilio Malvezzi avevano lamentato la mancata presentazione all'ufficio del Registro. Vale comunque la pena di sottolineare che se il provvedimento non ebbe un successo esaltante, qualche risultato indubbiamente lo colse. La tendenza a far cadere in disuso la pratica di registrazione degli instrumenti notarili, com'era avvenuto per l'ufficio dei memoriali dalla fine del secolo XIV alla metà del XV, fu bloccata. Negli anni successivi, a parte qualche brusco sbalzo, dettato probabilmente da motivazioni estranee alla specifica finalità dell'istituto, la quantità degli instrumenti presentati annualmente venne ad attestarsi intorno alle duemila unità⁵⁴. Si doveva essere raggiunto in pratica una sorta di equilibrio. Notai e privati sapevano che i contratti di dote, di trasferimento di beni immobili ed i testamenti era opportuno venissero presentati e registrati. Per la restante documentazione si poteva invece, accettando di correre qualche rischio, evitare in molti casi una non gradita pubblicità.

4. L'equilibrio così raggiunto recava tuttavia in sé i germi di una pericolosa precarietà. Per i privati, specie nei periodi di crisi, divenivano ben gravi o addirittura insostenibili i rigidi costi della registrazione; i notai, dal canto loro, non tralasciavano occasione di manifestare insofferenza verso un istituto che finiva per controllare in modo così continuo ed asfissiante la loro attività. A raffrenare tali movimenti, in grado di

tare per ciascun anno gli atti in registri singoli, senza mescolare gli atti di anni diversi com'era avvenuto fino ad allora.

⁵² ASB, *Ufficio del Registro, Libro-giornale del sovastante*, reg. 2. Mancano i dati del mese di gennaio. Si può notare che anche in questa circostanza si ebbe la nomina di un nuovo *socius* del sovastante nella persona di Nicolò Scardovi.

⁵³ Nei mesi da luglio a novembre furono presentati mediamente non più di 65 instrumenti. In dicembre è segnata invece la presentazione di oltre 800 instrumenti, di cui ben 700 negli ultimi due giorni. È abbastanza evidente che in questo caso il sovastante aveva provveduto a sanare con un artificio un notevole numero di presentazioni tardive che avrebbero potuto invalidare i relativi contratti.

⁵⁴ Così, ad esempio, si ebbe nel 1466 la presentazione di 2.533 instrumenti, nel 1467 di 1.800, nel 1468 di 1.600; nel 1516 di 1.830, nel 1517 di 1.952, nel 1518 di 1.990. I dati sono desunti *ibid.*, *Indici*, regg. 5 e 12.

scardinare in poco tempo l'ufficio del Registro, intervennero in stretta successione i provvedimenti delle autorità cittadine ed in particolare dei legati pontifici. E furono questi ultimi che più di tutti si mostrarono in grado di mediare tra gli interessi dei particolari, tendenti ad evitare eccessiva pubblicità e tasse e la finalità di tutela dei diritti dei singoli, che pur così faticosamente il Registro andava perseguendo. Accogliendo da un lato le richieste più pressanti avanzate dai privati e, soprattutto, dai notai, rinnovando dall'altro sia le minacce di invalidare le contrattazioni non registrate sia le disposizioni che imbrigliavano con precise modalità l'attività notarile, le varie *provisiones*, *constitutiones*, *decreta* riuscirono volta a volta a ricreare quella situazione di parità fra interessi privati e finalità pubblica sulla quale si reggeva il funzionamento dell'ufficio del Registro.

Non è ovviamente possibile, tante e tanto frequenti furono le disposizioni normative, esaminarle ora in modo anche solo sommario. Non posso tuttavia non ricordare almeno le principali. Cito anzitutto le due *provisiones* emanate dal cardinal legato Alessandro Sforza il 1° ottobre 1571 ed il 30 aprile 1572, nelle quali, oltre ad un'ampia normativa circa le scritture notarili sulla quale tornerò tra breve, vennero disposte particolari cautele per garantire la segretezza dei testamenti in occasione della loro registrazione⁵⁵.

Ricordo poi il provvedimento assunto nel 1597 dal vice legato Ottavio Bandini. Sulla base delle rimostranze dei notai, i quali, dovendo preventivamente provvedere alla stesura dell'istrumento autentico da consegnare al Registro, lamentavano che non era sempre facile ottenere in seguito il relativo pagamento da parte dei contraenti, preso altresì atto della gravità della crisi economica, il vice legato concesse una sanatoria per gli istrumenti non presentati dal 1572 in avanti ed elevò per il futuro a cento lire il valore dell'oggetto della contrattazione, quando rilevante, per la registrazione del relativo istrumento. Dispose inoltre che i notai presentassero al sovrastante, entro quindici giorni dalla redazione del contratto, un breve regesto dello stesso, regesto per il quale venne ripreso con una certa proprietà l'antico termine di nota⁵⁶. Al libro-giornale del sovrastante, redatto a seguito dell'esame degli istrumenti defi-

⁵⁵ *Provisiones nuperrime editae et reformatae per illustrissimum dominum Alexandrum Sfortiam Bononiae legatum super protobocollis per notarios retinendis...*, Bologna, Officina Mercuriana, 1571. La seconda, con l'identito titolo è stampata a Bologna, Benacci, 1572.

⁵⁶ *Reformatio constitutionis sfortianae de et super modo protocollandi et presentandi ac registrandi instrumenta... obtenta ab illustrissimo et reverendissimo domino Octavio Bandini utriusque signature referendario Bononiae vicelegato, edita de anno 1595* (s.n.t.).

nitivi, venne così a sostituirsi la raccolta delle note presentate dai singoli notai.

Queste misure non furono peraltro sufficienti ad eliminare le difficoltà in cui si dibatteva il Registro e due anni dopo il vice legato Orazio Spinola, verificando la persistente evasione dell'obbligo gravante sui notai di presentare gli instrumenti definitivi alla registrazione e la negligenza degli addetti al Registro, cercò di facilitare agli uni e agli altri i rispettivi compiti. I termini concessi ai notai vennero prolungati di tre mesi ed aumentati i compensi degli addetti al Registro⁵⁷.

Oltre cinquant'anni separarono questo provvedimento dal successivo, la *constitutio* del cardinale Giovanni Gerolamo Lomellini emanata nel 1653. Sulla falsariga, forse, di quanto avveniva da tempo nei vari Archivi Pubblici istituiti in tutto lo Stato pontificio con le sole eccezioni di Bologna, del suo territorio e di Roma, a seguito della bolla di Sisto V del 1° agosto 1588⁵⁸, la *constitutio Lomellina* estese l'obbligo di registrazione anche alle scritture private ed impose ai notai di presentare non più l'istrumento definitivo, ma una sua copia autentica, stesa su fogli cartacei di dimensioni uniformi e tali da renderne possibile una successiva rilegatura in volumi⁵⁹. Veniva così sancita la sostituzione dell'archiviazione delle copie notarili alla loro registrazione ad opera di addetti ad un ufficio qual era il Registro⁶⁰. Il successivo provvedimento, emanato dal cardinale Giovanni Francesco Negrone nel 1688 confermò le disposizioni della costituzione Lomellina ed in particolare il carico gravante sui notai di presentare gli instrumenti in copia autentica⁶¹.

Tale obbligo fu causa di continue rimostranze da parte dei notai e nel 1706 una nuova costituzione, emanata dal legato, cardinale Ferdinando d'Adda, trasferì l'obbligo di curare la presentazione delle copie dai notai ai contraenti. Per vigilare sulla applicazione dell'intera normativa la costituzione Abduana (questa la denominazione corrente) prevede

⁵⁷ *Novissimae additiones et reformationes provisionum de protocollandis et registrandis instrumentis ab illustrissimo et reverendissimo domino Horatio Spinola utriusque signature referendario Bononie vicelegato, editae anno 1597*, Bologna, Vittorio Benacci, 1597.

⁵⁸ Cfr. *Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio... opera et studio Caroli Cocquelines*, t. V, p. I, Roma, Gerolamo Mainardi, 1751, pp. 15-17. Cfr. altresì *Bando generale sopra gli archivi dello Stato pontificio*, emanato dal cardinale Caetani il 12 settembre 1588 in ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Archivio Camerale*, II, *Notariato*, reg. 1, cc. 13-20.

⁵⁹ *De reordinando Archivio Bononiensi constitutio eminentissimi ac reverendissimi cardinalis Lomellini a latere legati*, Bologna, Eredi Benacci, 1653.

⁶⁰ Circa questa sostituzione cfr. in particolare Giorgio Cencetti, *I precedenti storici* cit., pp. 192-193.

⁶¹ *De instaurando Archivio Bononie ad scripturarum conservationem constitutio... domini cardinalis Nigrone a latere legati*, Bologna, Eredi Benacci, 1688.

inoltre la nomina da parte del senato di un giudice quale commissario d'archivio, il cui compenso doveva essere tratto dai magri proventi spettanti agli addetti all'Archivio Pubblico⁶².

La pratica di presentazione delle copie, instaurata dalla costituzione Lomellina, aveva ridotto a ben poca cosa l'attività dell'ufficio del Registro, dato che la conservazione dei volumi era curata dall'Archivio Pubblico. Nel 1711 si prese definitivamente atto di tale situazione⁶³. L'ufficio del Registro fu soppresso e le copie vennero quindi presentate direttamente all'Archivio Pubblico. Ulteriori regolamentazioni si ebbero nel 1729 con un breve di Benedetto XIII che risolveva annose questioni legate alla presentazione delle copie degli atti ecclesiastici e di persone con capacità giuridica ridotta, nonché quelle degli atti rogati dai notai arcivescovili⁶⁴, e nel 1743 con un *motu proprio* di Benedetto XIV⁶⁵. Quest'ultimo, oltre a confermare il precedente breve, dichiarò illegale la prassi seguita dai procuratori di accordarsi preventivamente per non proporre l'eccezione della mancata archiviazione e ribadì il divieto ai notai addetti ai tribunali di ammettere strumenti provvisti dell'attestato di archiviazione.

Con l'ausilio di questa normativa la pratica di archiviazione delle copie resse fino al termine del secolo XVIII. Nonostante i ripetuti e costantemente lamentati ritardi da parte di notai e di privati, essa assicurò, secondo stime ufficiali, la presentazione e la conservazione di un numero di strumenti che oscillava, secondo gli anni e le stesse fonti di rilevazione, dai 3.600 ai 5.000 all'anno. Il che corrispondeva, accettando con beneficio d'inventario quanto affermato da alcune fonti palesemente tese a sottolineare le manchevolezze della pratica d'archiviazione, ai due terzi degli strumenti che avrebbero dovuto essere archiviati.

Quando le truppe francesi, entrate in Bologna nel giugno del 1796, dettero avvio al repentino trapasso dall'antico al nuovo regime, sugli scaffali dell'Archivio Pubblico si allineavano ormai più di 2.000 grossi volumi di «copie» di atti notarili, corredati da 150 registri di inventari. E questi volumi e registri erano posti in successione di oltre 320 volumi di memoriali e 1.200 registri di provvisori. Era un insieme di documen-

⁶² *Constitutio novissima super Archivio civitatis Bononie ab eminentissimo et reverendissimo domino Ferdinando cardinale de Abdua a latere legato, edita...* Bologna, Eredi Benacci, 1706.

⁶³ ASB, *Assunteria d'Archivio, Atti*, reg. 1, alla data 19 nov. 1711.

⁶⁴ *Constitutio super Archivio civitatis Bononie a sanctissimo domino nostro Benedicto XIII per suas apostolicas litteras sub datum Romae 26 ianuarii 1729 expeditas in forma specifica...*, Bologna, Clemente Maria Sassi, 1729.

⁶⁵ Cfr. *Notificazione sopra l'archiviazione delle scritture pubblicata in Bologna li 9 gennaio 1744*, Bologna, Clemente Maria Sassi, 1744.

tazione imponente per quantità e continuità, la più rilevante fra tutte quelle dei diversi fondi conservati nell'Archivio Pubblico⁶⁶.

5. Le trascrizioni, le registrazioni, le copie di atti notarili raccolte via via dall'ufficio dei memoriali e da quello del Registro non esaurivano i fondi documentari d'origine notarile esistenti in città. Oltre alle migliaia di volumi ammassati sugli scaffali dell'Archivio Pubblico esistevano altre raccolte di scritture notarili, altri insiemi più o meno consistenti, formati dai veri e propri archivi dei singoli notai. Le scritture proprie dei notai — registri di imbreviature o protocolli, atti sciolti o matrici — avevano percorso una strada diversa da quella della documentazione acquisita con continuità dall'Archivio Pubblico. Negli ultimi anni del secolo XVIII queste due strade si erano accostate sempre di più e, pur senza confluire, avevano visto accentuarsi progressivamente quei rapporti e quelle interferenze reciproche che nascevano dall'analogia della documentazione. Come già indicato all'inizio, è quindi necessario soffermare ora l'attenzione su alcuni punti essenziali della vicenda di queste diverse raccolte di scritture notarili⁶⁷.

Il punto d'avvio può essere fissato intorno alla metà del secolo XIII, quando il comune, istituendo l'ufficio dei memoriali, abbandonò in pratica ai soli notai la tutela delle loro scritture. A mitigare peraltro i rischi di una gestione di esse totalmente arbitraria vennero via via adottate disposizioni normative aventi ad oggetto, da un lato, le modalità cui dovevano uniformarsi i singoli notai nella tenuta delle loro scritture e, dall'altro, i limiti frapposti alla libera disponibilità di tali scritture dopo la morte del notaio attraverso l'istituto della commissione.

Circa il primo aspetto, le soluzioni adottate in Bologna non si discostarono granché da quelle adottate nelle varie legislazioni municipali e statuali a tutto il secolo XVIII. Elemento costante fu il tentativo di imporre ai notai, sia cittadini sia del contado, l'uso di un modello uniforme di registro di imbreviature o protocollo degli strumenti, come venne

⁶⁶ Era anche la documentazione che era stata fatta oggetto delle maggiori attenzioni da parte dei rari studiosi di storia patria (Giovanni Nicolò Pasquali Alidosi, Ludovico Savioli e pochi altri) e quella dalla quale gli addetti all'Archivio Pubblico avevano tratto i maggiori proventi.

⁶⁷ Farò ricorso nell'esposizione al termine «scritture» per indicare globalmente le diverse tipologie documentarie prodotte e conservate dai singoli notai (in particolare, registri di imbreviature e/o protocolli, atti sciolti e/o matrici) sulla base di un simile uso del termine «scripturae» fatto con una certa frequenza nei testi statutari cittadini: cfr. ad es. ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 11 (a. 1352), c. 68 e, soprattutto, il commento di Annibale Monterenzi al corrispondente passo degli statuti cittadini del 1454 in *Statutorum inclityae civitatis studiorumque matris Bononiae cum scholitis d. Annibalis Monterentii iureconsulti Bononiensis tomus primus*, Bologna 1561, p. 193, gl. *scripturas*.

successivamente chiamato, le caratteristiche del quale corrispondevano a quelle ovunque richieste. Altrettanto costante — ed anche questo non è certo un dato eccezionale — fu il mancato adeguamento dei notai alle susseguentisi disposizioni, tanto che l'ultima di esse si accontentò di prescrivere che le carte sciolte, utilizzate dal notaio al posto del registro, venissero almeno, alla fine dell'anno, rilegate a volume. Vediamo comunque più in dettaglio lo svolgersi di questa normativa.

Gli statuti della società dei notai del 1288 furono i primi a fissare le caratteristiche dei registri di imbreviature, che dovevano essere in pergamena, ed i tempi per trasferirvi le annotazioni (*rogationes*) redatte dal notaio per la stesura dell'istrumento definitivo⁶⁸. Nel secolo XIV gli statuti cittadini prescissero che il notaio doveva riportare nei registri di imbreviature il contenuto dei vari contratti in modo completo ed intelleggibile⁶⁹. Nel giugno del 1415 il governatore Antonio Casini nel provvedimento, cui ho già fatto cenno, teso a rivitalizzare l'ormai languente ufficio dei memoriali ne individuava una delle cause di disfunzione nell'estrema varietà dei sistemi usati dai notai per redigere e conservare le proprie scritte⁷⁰. Tale varietà, sottolineava il governatore, era causa della frequente dispersione delle scritte e del conseguente, grave pregiudizio sofferto dai contraenti che neppure da esse — stante il degrado dell'ufficio dei memoriali — potevano veder tutelati i propri diritti. Il governatore pertanto, instaurando un precedente che troverà costante imitazione, nel dettare norme per il funzionamento dell'ufficio dei memoriali, dedicò preventivamente attenzione al problema delle scritte dei notai.

Venne imposto ai notai di tenere un solo registro di imbreviature per ciascun anno. Nella prima carta di tale registro doveva essere riportata la formula di intitolazione e i singoli atti dovevano succedersi in stretto ordine cronologico, senza alcun intervallo⁷¹. La mancata presenza di un atto nei registri notarili costituiva un'eccezione opponibile in giudizio e, se sollevata, comportava per il notaio l'esibizione dei propri registri. Il potere di controllo ordinario sui registri dei notai era attribuito al correttore della società ed al massaro dei memoriali. Ciascun notaio doveva

⁶⁸ Cfr. GIORGIO TAMBÀ, *Lo statuto della società dei notai di Bologna dell'anno 1288* in *Notariato medievale bolognese. II. Atti di un convegno*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977, pp. 223-283, in particolare p. 275.

⁶⁹ «... clare et aperte ita quod tota substancia comprehendatur»: cfr. ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 11 (a. 1352), cc. 67v-69 ed *ibid.*, vol. 14 (a. 1389), cc. 207-208v.

⁷⁰ *Ibid.*, vol. 14 (a. 1389), cc. 470-473, in particolare c. 470v.

⁷¹ Se le carte del registro non si rivelavano sufficienti, il notaio poteva aggiungervi carte sciolte, debitamente numerate e delle quali doveva aggiungere menzione nell'intitolazione.

altresì, se richiesto, presentare i propri registri al conduttore del dazio delle carteselle.

La *provisio Registri* del 1452 dedicò l'intero primo capitolo alle scritture notarili⁷². Alle prescrizioni di Antonio Casini, che vennero puntualmente riprese, il Bessarione aggiunse alcune prescrizioni circa i testamenti segreti e circa gli atti rogati da più notai. Aggiunse inoltre il controllo semestrale del sovrastante dell'ufficio del Registro sui protocolli dei notai, con obbligo di annotare tale controllo sul proprio libro-giornale e sui protocolli notarili, nonché il compito di sottoscrivere ciascun protocollo al termine dell'anno⁷³.

Anche i successivi provvedimenti sull'ufficio del Registro non mancarono di occuparsi delle scritture notarili. Nel 1571 il cardinale Alessandro Sforza era costretto a rilevare che, nonostante le precise disposizioni in vigore, non tutti i notai bolognesi facevano ricorso ai registri, preferendo in molti casi limitarsi a formare delle filze con le annotazioni degli instrumenti redatte su carte sciolte⁷⁴. Nel dichiarare inammissibile tale uso egli ordinò nuovamente l'adozione di un registro annuale, prescrivendo inoltre che le carte di tale registro venissero numerate dal notaio della società dei notai. Questi doveva altresì imprimervi il sigillo della società ed annotare al termine del registro il numero delle carte di cui era composto. Il costo di tutte queste operazioni era posto a carico del notaio titolare del registro. Il cardinale Sforza riprese inoltre le note disposizioni circa l'intitolazione del registro, l'obbligo di riportarvi con ristrette annotazioni i testamenti segreti e la competenza attribuita congiuntamente al correttore della società dei notai ed al sovrastante del Registro di controllare l'esatta tenuta da parte dei notai delle proprie scritture.

L'impegno imposto al notaio della società era indubbiamente gravoso per lui e costoso per i singoli notai. Nel provvedimento dell'anno successivo il cardinale Sforza fu quindi costretto a ritornare, in parte, sulle proprie decisioni⁷⁵. Fermo restando l'obbligo di tenere un registro annuale, di segnarvi l'intitolazione e così via, il compito di numerare preventivamente le carte venne attribuito al singolo notaio, riservando al notaio della società l'incarico di imprimervi, ma solo al termine dell'an-

⁷² ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 14 (a. 1389), cc. 498-498v ed *ibid.*, vol. 17 (a. 1454), cc. CCXXXI^v-CCXXXIII.

⁷³ Da un veloce sondaggio eseguito sulle scritture notarili della seconda metà del secolo XV non è risultato che queste prescrizioni abbiano avuto un'apprezzabile applicazione.

⁷⁴ *Provisiones nuperrime editae* cit., 1571, pp. 5-6.

⁷⁵ *Provisiones nuperrime editae* cit., 1572, pp. 6-8.

no, il sigillo della società. Al compenso per questo intervento doveva poi provvedere direttamente la stessa società. Le *provisiones* Sforziane, anche nella versione più semplificata, non riuscirono tuttavia a generalizzare l'uso di un registro per le imbreviature. Prima della fine del secolo XVI le *Novissimae additiones* del vice legato Orazio Spinola erano costrette a prendere atto della pervicace elusione da parte dei notai bolognesi delle disposizioni circa la tenuta delle proprie scritture e degli scandalosi ritardi nella stesura degli atti rogati⁷⁶.

A distanza di oltre un secolo la costituzione del cardinale d'Adda riprese l'argomento delle scritture dei notai⁷⁷. All'ormai vetusta normativa circa l'uso di registri numerati, muniti del sigillo della società e della formula di intitolazione apposta dal notaio, essa aggiunse altre prescrizioni. Queste riguardarono l'obbligo dei notai di far precedere la stesura del documento nella matrice alla sua trascrizione nel registro⁷⁸ e la necessaria presentazione annuale dei registri da parte dei notai al soprastante dell'ufficio del Registro⁷⁹.

Neppure le disposizioni del cardinale d'Adda, nonostante le forti sanzioni previste a carico degli inadempienti, riuscirono ad imporre un comportamento uniforme e generalizzato a tutti i notai bolognesi. Non pochi furono quelli che persisterono a non usare registri ed anche coloro che li usavano non sempre si preoccupavano di riportarvi tutti gli instrumenti rogati. Il breve di Benedetto XIII del 1729 prese atto di questa situazione⁸⁰. Autorizzò pertanto i notai a non utilizzare, volendo, un registro o protocollo degli instrumenti, imponendo loro peraltro di rilegare a volume, al termine di ciascun anno, le matrici degli instrumenti ed estese a questo volume la normativa prevista già dalla costituzione Abduana sui registri notarili. In questa forma la normativa circa le scritture notarili ebbe finalmente generale applicazione!

Poco più di un cenno — si tratta di una presenza del tutto ovvia — meritano le disposizioni che stigmatizzavano la dispersione e la distruzione delle carte notarili. Dalle prime disposizioni, contenute negli statuti della metà del secolo XIV e nelle quali il danneggiamento delle carte

⁷⁶ *Novissimae additiones et reformationes* cit., pp. 6-7.

⁷⁷ *Constitutio novissima* cit., pp. 42-44.

⁷⁸ Tale obbligo venne esteso anche ai notai che detenevano gli atti di altri notai defunti, i quali non avessero provveduto alla completa trascrizione delle matrici rogate.

⁷⁹ La presentazione era connessa direttamente con la registrazione degli instrumenti, ma aveva precisi riferimenti alla stessa documentazione notarile, dal momento che di tale presentazione e della corrispondenza tra registro e note via via presentate dal notaio doveva segnarsi specifico attestato in un registro tenuto dallo stesso notaio e in un altro conservato dalla società dei notai.

⁸⁰ *Constitutio super Archivio* cit., pp. 48-49.

notarili era denunciato come rischio ancora evitabile⁸¹, si passa nel 1571 alla constatata presenza di tali carte nelle botteghe di profumieri, salumieri, pescivendoli e simili⁸², per giungere alla sconsolata ammissione («esperienza docente») nella costituzione Lomellina della frequente dispersione delle scritture notarili ad opera degli eredi dei vari notai⁸³.

6. Le ultime disposizioni citate riguardavano indifferentemente sia gli strumenti definitivi sia le scritture detenute dai notai, ma era peraltro nei confronti di queste che esse venivano a — o cercavano di — assumere forza coercitiva. Questa finalità era tanto più evidente allorché si trattava, come indicava chiaramente la costituzione Lomellina, delle scritture che erano passate in mano ad eredi più o meno lontani e nei quali all'iniziale interesse dettato dall'aspettativa di richieste di produzione di strumenti definitivi doveva subentrare, col trascorrere del tempo, il fastidio di conservare una documentazione fonte di redditi sempre più scarsi o addirittura nulli. Nella situazione bolognese, caratterizzata dalla mancanza di un archivio in cui far confluire obbligatoriamente le scritture dei notai defunti, il pericolo di dispersione di tali scritture era indubbiamente maggiore che altrove. Ciò avrebbe dovuto indurre il legislatore ad imporre limiti ferrei alla gestione delle scritture notarili non solo da parte dei notai produttori, ma soprattutto da parte dei loro eredi. Qualche passo in questa direzione la legislazione bolognese lo compì, ma non poté spingersi troppo lontano.

Nella prima metà del secolo XIII il comune aveva acquisito alcuni spazi di intervento nella concreta espressione del diritto di proprietà del notaio sulle proprie scritture attraverso l'istituto della commissione. Ma la breccia così aperta non venne ulteriormente allargata, anzi. Contro l'intromissione del potere pubblico nell'esercizio di tale diritto vegliava con sospettosa attenzione la società dei notai. Ripercorrere ora le tappe principali della lunga, estenuante partita giocatasi sul tema della commissione tra i notai bolognesi e la loro società da un lato, e gli organi di governo cittadini dall'altro, significa ricostruire un aspetto di quel lungo

⁸¹ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 11 (a. 1352), c. 68.

⁸² *Provisiones nuperrime editae* cit., 1571, p.3.

⁸³ *De reordinando Archivio* cit., p. 2. È quasi certamente connessa con le disposizioni che vietavano l'uso improprio delle carte notarili la vicenda di una cassetta nella quale il 22 giugno 1707 erano state rinchiusa e sigillata 245 matrici, ritrovate in una bottega di piazza Maggiore. La cassetta, consegnata all'Archivio Pubblico, lì giacque dimenticata per più di vent'anni. Soltanto nel 1730 infatti gli assunti d'Archivio decisero di farne redigere l'inventario: cfr. ASB, *Assunteria di munizione, Atti*, reg. 14, alle date 20 mar. e 26 apr. 1730.

e tormentato tentativo di affermazione di una compagine statutale contro i tenaci particolarismi del primitivo ordinamento comunale.

La commissione notarile era, com'è noto, l'istituto che consentiva la stesura in forma definitiva di un documento (*instrumentum in mundum*) ad opera di un notaio diverso da quello che ne aveva ricevuto l'incarico e che del documento richiesto aveva provveduto a redigere una prima stesura⁸⁴. Nel secondo decennio del secolo XIII la concessione dell'autorizzazione a trarre strumenti definitivi dalle imbreviature di un altro notaio divenne competenza del podestà. Tale procedura, che modificava notevolmente quella in uso fino ad allora, basata sull'autorizzazione concessa direttamente dal notaio estensore delle imbreviature, trovò un'autorevole sanzione nella prima opera di Ranieri da Perugia⁸⁵. Nei decenni successivi il potere di concedere tale autorizzazione si estese dagli atti dei notai defunti a quelli dei notai assenti o comunque impediti e passò dalla competenza del podestà a quella degli organi che detenevano il potere normativo, ossia al consiglio speciale e generale del comune, prima, ed al consiglio del popolo, poi. Nel 1288 gli incaricati della redazione dei nuovi testi statutari del comune e del popolo raccolsero in un apposito registro le annotazioni degli oltre 1.500 provvedimenti di commissione concessi dalle autorità cittadine a partire dal 1235.

Dall'esame di questo registro appare che, oltre alle scritture notarili che passavano ai figli o ai diretti discendenti dei notai produttori, non era infrequente il caso di vere e proprie concentrazioni di registri di imbreviature e non soltanto di parenti presso alcuni notai. A fronte quindi dei registri dell'ufficio dei memoriali, conservati nella Camera degli Atti, ossia nell'archivio dello «stato» bolognese, avevano preso vita una serie di piccoli archivi notarili privati (mi si consenta l'espressione) formati mediante la concentrazione delle scritture di vari notai ricevute in eredità, in legato, in dono, acquistate o comunque acquisite. Si trattava na-

⁸⁴ Sull'istituto della commissione notarile cfr. GIORGIO CENCETTI, *La «rogatio» nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., VII (1960), pp. 17-150; ried. in *Notariato medievale* cit., I, pp. 217-352 e ALESSANDRO PRATESI, *I «dicta» e il documento privato romano* in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., I (1955), pp. 93-109. Delle caratteristiche assunte da questo istituto in Bologna fino agli inizi del secolo XIV mi sono occupato in occasione del convegno *Notariato e Studio bolognese*, svoltosi a Bologna il 6 maggio 1989. La relazione, dal titolo *Commissioni notarili a Bologna nel secolo XIII. Teoria e pratica* è attualmente in corso di stampa negli atti di tale convegno. Ad essa faccio pertanto rinvio per una più ampia esposizione delle prime vicende di questo istituto.

⁸⁵ Cfr. RAINERI DE PERUSIO, *Ars Notariae*, a cura di Augusto Gaudenzi in «Bibliotheca Iuridica Medii Aevi. Scripta anecdota glossatorum», II, Bologna, Azzoguidi, 1892, pp. 25-73, in particolare pp. 65-66, cap. XLV.

turalmente di insiemi del tutto occasionali, formati e dipendenti dalla volontà e dall'interesse di un singolo e che per gli stessi motivi che ne avevano provocato la formazione potevano venire successivamente disgregati. Sull'utilizzo delle singole unità di tali insiemi, sulle scritture cioè dei singoli notai, il comune tra XIII e XIV secolo conservava comunque un potere di controllo. Per procedere alla pubblicazione degli strumenti imbreviati, il notaio che deteneva i relativi registri — fosse egli il figlio, l'erede o un estraneo — doveva obbligatoriamente ottenere l'autorizzazione da parte degli organi cittadini.

Alla metà del secolo XIV gli statuti documentano che era avvenuta una sensibile evoluzione rispetto alla situazione precedente⁸⁶. Essi sancirono l'obbligo per tutti coloro che erano in possesso di scritture notarili non assegnate loro in commissione di denunciarle al podestà. L'imposizione di questo obbligo cadeva nel momento in cui Bologna usciva stremata, al pari di tutte le altre città, dal flagello della peste nera. Che in tale circostanza il meccanismo che portava a far coincidere la detenzione di scritture notarili con l'autorizzazione alla pubblicazione degli strumenti si fosse gravemente inceppato è del tutto comprensibile. Tuttavia stabilire esplicitamente l'obbligo di denunciare le scritture detenute rivela la consapevolezza che tale meccanismo non poteva essere ripristinato fidando sul solo procedimento naturale, mosso cioè unicamente dall'interesse e dalla buona volontà dei singoli.

Una seconda modifica riguardò la competenza ad emanare il provvedimento di commissione, che venne attribuita al podestà. Il ripristino della situazione dell'inizio del secolo XIII non fu tuttavia espressione di un improbabile ritorno al passato, bensì dell'avvenuto trapasso dal comune alla signoria. Gli antichi organi collegiali che detenevano il potere normativo erano stati i primi a decadere e le loro prerogative erano state assunte o dallo stesso signore o, come nel caso in esame, da organi di sua diretta emanazione. Nella scelta del commissario il podestà non era peraltro del tutto libero. In presenza di un erede che rivestisse la qualifica di notaio, la designazione doveva obbligatoriamente cadere su di esso. Anche in precedenza l'erede era il beneficiario pressoché esclusivo del provvedimento di commissione; ma trasferire tale prassi in una norma non era senza significato. Rivela quella tendenza volta a favorire l'ereditarietà professionale che si manifestò in modo sempre più accentuato a partire dal secolo XIV con la progressiva involuzione della situazione economica.

⁸⁶ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 11 (a. 1352), cc. 68-69.

Altre innovazioni ebbero ad oggetto i doveri dei notai nominati commissari. Il giuramento che essi prestavano precedentemente nelle mani del podestà venne confermato, ma al podestà fu sostituito il correttore della società dei notai. Nella formulazione di tale giuramento venne quindi inserito, accanto all'obbligo di operare con la massima diligenza, quello di redigere gli instrumenti secondo lo «stile» del notaio produttore delle imbreviature⁸⁷. Al giuramento si accompagnò la prestazione di un'idonea cauzione.

L'ultima modifica riguardò l'elenco dei provvedimenti di commissione. Di un registro redatto da ufficiali del comune e conservato nella Camera degli Atti non vi è più traccia. In sua vece si prevede che il correttore della società dei notai facesse riportare in un registro, tenuto dalla stessa società, l'elenco delle cauzioni prestate dai singoli commissari. Più che la differenza tra un elenco di cauzioni ed un elenco di commissioni merita forse di essere rimarcata la circostanza della diretta assunzione di responsabilità della società dei notai nella procedura delle commissioni. Anche la corporazione veniva così a fruire del progressivo svilimento delle competenze degli organi di matrice comunale di fronte all'affermarsi della signoria.

A distanza di un secolo la responsabilità della società dei notai nella gestione dell'istituto della commissione registrò un ulteriore, decisivo incremento. Gli statuti del 1454, i quali, è opportuno ricordarlo, restarono in vigore fino a tutto il secolo XVIII, stabilirono che competente ad emanare il provvedimento di commissione non era più il podestà, bensì il correttore della società dei notai⁸⁸. L'autorità pubblica aveva così ceduto totalmente alla corporazione la competenza in tema di commissioni. E non fu questo il solo né il più rilevante ridimensionamento dell'intervento pubblico. Gli statuti del 1454 stabilirono infatti che al provvedimento di commissione si doveva fare ricorso unicamente nel caso in cui l'erede non rivestisse la qualifica di notaio. Se l'erede era notaio non era necessaria l'adozione di alcun provvedimento per consentirgli di redigere instrumenti dalle imbreviature di cui era entrato in possesso. Si trattava di una disposizione indubbiamente grave. Essa sconvolgeva non solo una tendenza faticosamente affermatasi nella legislazione e nella pratica cittadina a partire dal secondo decennio del secolo XIII, ma le stesse opinioni della grandissima parte della dottrina. Per essa infatti il

⁸⁷ Su quest'ultimo aspetto, fondamentale per l'istituto della commissione, rinvio all'esposizione fattane nella relazione citata alla nota 84.

⁸⁸ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 17 (a. 1454), cc. CXLIIIv-CXLVIv.

redigere instrumenti dalle abbreviature era caratteristica di un *officium* e l'*officium* non poteva essere compreso nell'asse ereditario⁸⁹. In tale situazione appare del tutto ovvio non parlare più di un elenco di commissioni o anche solo di cauzioni. Dei provvedimenti adottati dal correttore — ben pochi ovviamente, dal momento che la professione di notaio veniva il più delle volte gelosamente tramandata nello stretto ambito familiare — venne reputata sufficiente testimonianza la registrazione nei *libri actorum* della società dei notai.

Questa sorta di privatizzazione o, quanto meno, di gestione corporativa dell'istituto della commissione non poteva certo giovare ad una corretta tenuta delle scritture notarili e soprattutto di quelle per le quali più lungo era stato il decorso del tempo. In meno di un secolo la situazione di queste scritture e probabilmente non solo di quelle più antiche, dovette giungere ad un punto di degrado veramente notevole se nell'agosto del 1544 il legato, d'intesa con tutte le autorità cittadine, era costretto a rinnovare le prescrizioni statutarie relative alle scritture dei notai defunti e ad attribuire al correttore della società la potestà di condannare gli inadempienti⁹⁰.

Ben pochi potevano tuttavia illudersi circa la reale efficacia di questi provvedimenti. A qualche decennio di distanza fu pertanto la stessa società dei notai a dare vita ad un progetto quasi incredibile, considerati i tempi e gli indirizzi prevalenti. L'8 aprile 1575 venne presentata in senato la proposta avanzata dalla società dei notai per la costituzione di un archivio in cui dovevano essere depositate e custodite le scritture dei notai defunti⁹¹. Il senato approvò a larghissima maggioranza la proposta, giudicandola necessaria e del tutto rispondente alle esigenze dei cittadini. Ne decretò pertanto l'attuazione. Ma di una traduzione di questa intenzione sul piano pratico non c'è nessuna traccia. E per quanto ebbero vita in Bologna le strutture dell'antico regime, né il senato, né il legato, né, tanto meno, la società dei notai ripresero più seriamente in considerazione il progetto di dare vita ad un vero e proprio archivio notarile. Il destino delle scritture dei notai defunti restava così affidato all'istituto della commissione, svuotato peraltro, nel caso in cui tra i discendenti di-

⁸⁹ Cito per tutti il parere di Baldo che, contro quello totalmente isolato di Bartolo, sosteneva, nella disamina del caso di pubblicazione di instrumenti da abbreviature altrui, l'intrasmissibilità di tale potestà per sola volontà del primo notaio: «... cum complere instrumentum competat ratione officii, istud officium non transmittitur ad heredem vel legatarium, quia est personale, etiam si legatarius sit eiusdem peritiae...» (BALDI UBALDI PERUSINI iurisconsulti... *In primam Digesti veteris partem commentaria*..., Venezia, Giunta, 1576, p. 121, l. II, tit. 13 «De edendo»).

⁹⁰ ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 93v-94v.

⁹¹ ASB, *Senato, Partiti*, reg. 23, c. 178v.

retti vi fossero notai, di ogni effettiva possibilità di controllo anche da parte degli stessi organi direttivi della società dei notai ed alle disposizioni, ripetute ed eluse con pari frequenza, delle autorità cittadine e della stessa società affinché tali scritture venissero almeno denunciate al correttore⁹².

Una svolta nella vicenda delle scritture notarili andò maturando nella seconda metà del secolo XVIII. Essa prese avvio da una disposizione contenuta nella costituzione del cardinal Lomellini del 1653⁹³. Nel paragrafo 18 di essa si faceva divieto agli addetti all'Archivio Pubblico di rilasciare copia degli instrumenti ivi giunti tramite l'ufficio del Registro non soltanto durante la vita del notaio che li aveva rogati, che era quanto contenuto nelle prescrizioni in vigore⁹⁴, ma anche per il periodo di dieci anni dopo la sua morte. Nel caso in cui il notaio avesse avuto eredi diretti esercitanti il notariato, i quali, com'è noto, avevano diritto ad avere in commissione le scritture del defunto anche senza un apposito provvedimento, il divieto copriva tutta la durata della loro vita.

Non è chiaro se con la concessione di questa privativa il cardinale Lomellini avesse avuto in animo di porre un freno alla dispersione delle scritture notarili. È tuttavia innegabile che con l'incremento di valore di tali scritture così determinatosi i notai ed i loro eredi, soprattutto, potevano essere indotti ad una cura di esse ben più sollecita di quanto praticato per il passato. Un notaio in particolare seppe cogliere le rilevanti potenzialità economiche racchiuse in quelle carte troppo spesso e troppo presto scadenti ad involucri di cibarie. In poco tempo Giovanni Masini — questo il nome dell'avveduto e fortunato notaio — sulla base, forse, di raccolte precedenti mise assieme le scritture di quasi 1.400 notai dalla metà del secolo XIV al XVII. E per utilizzarle nel modo più corretto e completo possibile fece redigere l'inventario di tutti gli atti in esse riportate. Un'opera monumentale: 125 volumi di 400-450 carte ciascuno, nei quali i contraenti vennero elencati in ordine alfabetico per cognome.

A fronte dell'Archivio Pubblico, nel quale le copie raccolte dall'ufficio del Registro confluivano con tutte le lentezze e le lacune più volte rilevate, impossibilitato ad esaudire le richieste di copie degli atti più recenti e che affidava le ricerche di quelli più antichi a repertori redatti con infinita calma e disposti sì alfabeticamente, ma per nome proprio dei contraenti, un privato aveva dato vita ad una propria raccolta di

⁹² ASB, *Società dei notai, Statuti*, reg. 7, cc. 122/3: editto della società in data 13 apr. 1674.

⁹³ *De reordinando Archivio* cit., pp. 5-6.

⁹⁴ ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. 17 (a. 1454), cc. CCXXXVIIIv-CCXL.

scritture notarili «in forma d'archivio», come nota tra il sorpreso e l'ammirato il cancelliere dell'assunteria di munizione⁹⁵, nella quale la ricerca degli atti, anche dei più recenti, era non solo possibile, ma estremamente più facile e sicura. Anche l'Archivio Pubblico disponeva invero, forse a seguito di lasciti testamentari, di una raccolta di scritture notarili⁹⁶, ma la loro consistenza — si trattava delle scritture di qualche decina di notai, al più — non era certo tale da costituire un valido contraltare alla raccolta del Masini⁹⁷.

L'assunteria di munizione, la congregazione senatoria nelle cui competenze rientrava l'Archivio Pubblico, che nel 1684 aveva felicemente concluso con un certo Senossi, fornaio, le trattative per l'acquisto del cosiddetto Archivio Alidosi ad un prezzo di 1.200 lire⁹⁸, sulla spinta di questo successo decise di affrontare anche la questione di quello che era ormai comunemente detto «Archivio Masini»⁹⁹. Ma la risposta di Giovanni Masini alle profferte d'acquisto fattegli pervenire a nome dell'assunteria dal cancelliere della medesima furono tali da raggelare i primitivi entusiasmi. Giovanni Masini chiedeva 6.000 lire in contanti e beni immobili del valore di 50.000 lire. Chiedeva di essere nominato custode della propria raccolta di scritture con una provvigione da determinarsi successivamente e tratta dai proventi di tale raccolta. Chiedeva infine un ulteriore compenso di 4.000 lire per completare il repertorio degli atti. Di fronte a tali richieste l'assunteria non poté che rimettere l'intera questione al senato e lì la cosa, per il momento, si arrestò.

⁹⁵ ASB, *Assunteria di munizione, Atti*, reg. 9, c. 94.

⁹⁶ Disponiamo di un elenco di tali scritture redatto peraltro intorno al 1780 (ASB, *Assunteria d'Archivio, Concentrazioni di atti*, b. 1, alla data indicata). Una parte almeno di esse doveva tuttavia essere presente già un secolo prima (ASB, *Assunteria di munizione, Atti*, reg. 7, alla data 24 mag. 1660).

⁹⁷ Non priva di significato in questo contesto fu la vicenda che ebbe per protagonista il notaio Giovanni Antonio Zanetti. Il 20 giugno 1674 egli chiese di donare «certe sue scritture» all'Archivio Pubblico. Il 16 dicembre successivo gli si rispose che doveva accordarsi con gli addetti all'Archivio Pubblico (*ibid.*, reg. 8, alle date indicate). Con tutta probabilità l'accordo con gli archivisti doveva vertere sulla ripartizione degli utili tratti da tali scritture. Di quali scritture comunque si trattasse non è specificato. Certo non erano i registri di imbreviature dello stesso Zanetti, datati dal 1648 al 1680 e che sono giunti a noi tramite l'archivio Masini. Più facilmente doveva trattarsi delle scritture di qualche vecchio notaio detenute dallo Zanetti in commissione. Del seguito di tale pratica non resta peraltro traccia negli atti dell'assunteria. Comunque e pur in assenza di specifiche testimonianze, non è fuori luogo supporre che come per i registri dello Zanetti anche queste altre scritture abbiano scelto la via che conduceva all'archivio Masini.

⁹⁸ L'Archivio Alidosi era una raccolta estremamente ricca e dettagliata di note tratte dai documenti dell'Archivio Pubblico da Giovanni Nicolò Pasquali Alidosi e che solo in parte esigua egli aveva utilizzato e trasferito nelle sue opere a stampa. Sull'acquisizione di tale archivio cfr. ASB, *Assunteria di munizione, Atti*, reg. 9 (8 giu.-30 dic. 1684).

⁹⁹ *Ibid.*, reg. 9, c. 94.

7. Questo tentativo di acquisire l'archivio Masini fu soltanto il primo atto di una lunga, lunghissima vicenda che si trascinò per ben più di un secolo. Essa venne ad intrecciarsi con altre vicende che ebbero ad oggetto altre raccolte private di scritture notarili, i problemi legati all'istituto della commissione e, più in particolare, ai tentativi di ottenere un'affidabile testimonianza della sua applicazione, il tutto in un complicato alternarsi di disposizioni dei legati pontifici, di provvedimenti dei rappresentanti del potere locale, di interventi della società dei notai, di iniziative dei privati. Di queste complesse vicende cercherò ora di ricostruire le principali articolazioni su una scansione a base cronologica. Ciò nella speranza che sacrificando la linearità di una trattazione per temi possano meglio risaltare le caratteristiche fondamentali delle scelte normative e di condotta di tutti coloro che in tali vicende ebbero parte.

Nel gennaio del 1688 il nuovo legato, cardinale Giovanni Francesco Negroni, dichiarava pubblicamente la sua insoddisfazione sia per le gravi omissioni nella presentazione delle copie all'ufficio del Registro da parte dei notai, sia per la mancata conclusione di un accordo col notaio Masini¹⁰⁰. Per l'archiviazione delle copie il legato, dopo alcuni contatti con l'assunteria e l'acquisizione di opportune informazioni a Roma emanò quella costituzione di cui si è già fatto cenno. Circa l'archivio Masini, questione non risolvibile con un atto d'autorità, l'assunteria venne indotta a riprendere i contatti con il notaio. Ma le posizioni delle due parti (chiedeva il Masini che il pubblico si addossasse le spese di un apposito locale per il suo archivio, mantenendone egli la proprietà, offriva l'assunteria di acquistare il suo archivio dietro pagamento di un assegno mensile al notaio ed ai suoi eredi) erano troppo, e forse volutamente, distanti per costituire la base di un qualsiasi accordo¹⁰¹.

Il legato Negroni cercò anche di affrontare il nodo delle commissioni, acquisendo almeno i necessari elementi conoscitivi. Un suo decreto del 23 giugno 1688 ordinò a tutti coloro che detenevano protocolli e matrici di notai defunti — fossero i detentori notai o non notai, risiedessero in città o nel contado e qualsiasi fosse il titolo di possesso — di presentare nota di tali scritture all'Archivio Pubblico¹⁰². Avrebbe potuto essere la base di un elenco delle commissioni, il cui unico precedente risaliva a tre secoli prima. Ma, pur in assenza di un'esplicita testimonianza

¹⁰⁰ *Ibid.*, reg. 9, alla data 10 genn. 1688.

¹⁰¹ *Ibid.*, reg. 9, alle date 10 genn., 3 febr., 14 mag. 1688.

¹⁰² *Decreto sopra la presentazione della nota distinta di tutti gli instrumenti...*, Bologna, Eredi Benacci, 1688.

za al riguardo, è pressoché certo che anche per questo limitato scopo le intenzioni del legato non sortirono un apprezzabile effetto.

Alla ridda di iniziative assunte dal cardinal Negroni seguirono lunghi anni di completa stasi; stasi che finì per favorire l'opera intrapresa dal Masini e per indurre con ogni probabilità qualche altro notaio a seguirne l'esempio. E così, quando nel marzo del 1705 qualcuno suggerì al senato di acquistare per l'Archivio Pubblico le scritture di un notaio detenute da eredi che non potevano utilizzarle, l'assunteria non trovò di meglio che sollecitare il correttore del collegio dei notai (questa la denominazione assunta ormai ufficialmente dall'antica *societas notariorum*) affinché provvedesse ad assegnarle in commissione, giudicando «non praticabile» l'acquisto di tali scritture da parte dell'amministrazione cittadina¹⁰³.

A modificare i termini dell'intera questione intervenne nel 1706 la costituzione del cardinale d'Adda. Circa le commissioni, ferma restando l'autorizzazione *ex lege* all'erede notaio e la competenza del correttore del collegio dei notai negli altri casi, la nuova costituzione, ribadendo il divieto al notaio che si assentasse dalla città o dal contado di portare con sé le proprie scritture, gli impose di indicare un collega al quale il correttore potesse assegnarle in commissione temporanea¹⁰⁴. Inoltre, ad evitare la dispersione di scritture notarili che poteva verificarsi con qualche facilità soprattutto quando i notai non avevano eredi diretti che ne proseguissero l'attività, la costituzione dispose che il correttore, per i notai cittadini, o il notaio più vicino, per quelli del contado, redigessero a spese dell'eredità un accurato inventario delle scritture del defunto, che dovevano essere assegnate successivamente in commissione su istanza degli eredi. Se questi non avessero richiesto la loro assegnazione ad un notaio particolare, il correttore doveva assegnare le scritture all'Archivio Pubblico, con la ripartizione degli utili trattine a metà tra gli addetti e gli eredi¹⁰⁵.

A questa via, del tutto occasionale, per incrementare il patrimonio di scritture notarili detenute dall'Archivio Pubblico, la costituzione Abdauana ne affiancò un'altra che non si sa se definire più ottimista o ingenua. Il paragrafo 32 della costituzione partiva infatti dal presupposto che qualche notaio avesse voluto consegnare spontaneamente o lasciare per disposizione testamentaria le proprie scritture all'Archivio Pubblico. In tal caso gli addetti avrebbero potuto trarne tutti gli strumenti richie-

¹⁰³ ASB, *Assunteria di munizione*, Atti, reg. 11, cc. 85 e 86.

¹⁰⁴ *Constitutio novissima super Archivio* cit., pp. 36-37.

¹⁰⁵ *Ibid.*, pp. 44-50.

sti, dividendo i proventi a metà con gli eredi, se non altrimenti disposto. La quinta parte del compenso spettante agli addetti all'Archivio doveva essere riposta in un'apposita cassa per venire utilizzata nell'acquisto di altre scritture notarili¹⁰⁶. Che l'Archivio Pubblico sia riuscito con tale mezzo ad entrare in possesso di qualche registro non ho motivo di negarlo, ma non ho neppure trovato qualche testimonianza che possa provarlo.

Conseguenze più rilevanti ebbe invece la disposizione contenuta nel paragrafo 33. Probabilmente allo scopo di venire incontro in qualche misura alle aspettative dei notai, le cui richieste in merito all'archiviazione delle copie dell'ufficio del Registro erano state in parte disattese, il cardinale d'Adda sostituì al termine di dieci anni dalla morte del notaio o a quello della scomparsa degli eredi, termini previsti dalla costituzione Lomellina per la privativa della pubblicazione di strumenti dalle scritture notarili, un termine fisso, legato alla data degli strumenti. La data oltre la quale non fu più lecito agli addetti all'Archivio Pubblico dare copia dei documenti ivi conservati venne fissata all'anno 1653¹⁰⁷. I primi riflessi non dovettero essere particolarmente gravi; ma è evidente che col trascorrere del tempo bloccare la data d'inizio della privativa concessa ai notai ed ai loro eredi alla metà del secolo XVII era cosa destinata a portare effetti sempre più dirompenti nei rapporti tra notai e Archivio Pubblico.

I nodi così intrecciati dalla costituzione Abduana cominciarono a venire al pettine verso gli anni trenta del secolo XVIII. La situazione era stata, in certa guisa, aggravata dal fatto che nel gennaio del 1729 il breve di Benedetto XIII, chiamato a dirimere i contrasti provocati dall'applicazione della costituzione Abduana, non aveva innovato praticamente in nulla le disposizioni di tale costituzione concernenti le raccolte di scritture notarili al di fuori dell'Archivio Pubblico ed i problemi ad esse collegati.

Già alla fine del 1729 venne avanzata in senato la proposta che l'Archivio Pubblico potesse acquisire le raccolte di scritture notarili detenute da singoli notai¹⁰⁸. Tali raccolte erano definite molto significativamente «archivi particolari», né di esse veniva contestata in alcun modo la legittimità¹⁰⁹. Quanti e quali fossero questi archivi particolari non veniva specificato, ma forse non era neppure del tutto noto. L'assunteria

¹⁰⁶ *Ibid.*, pp. 32-34.

¹⁰⁷ *Ibid.*, pp. 34-35.

¹⁰⁸ ASB, *Assunteria di munizione*, Atti, reg. 14, alla data 15 dic. 1729.

¹⁰⁹ «... che con giustizia stanno presso li notari che li hanno» (*ibid.*).

di munizione, investita per competenza dell'esame della questione, dopo aver sottolineato in un primo tempo le difficoltà dell'impresa, informata dal senatore decano che si poteva sperare di acquisire il più noto, addirittura, tra gli archivi particolari e cioè l'archivio Masini senza alcun pagamento, lo incaricò di intavolare la trattativa¹¹⁰. A quanto pare, tuttavia, le richieste del Masini erano ben diverse da quanto pensava il senatore decano e dopo qualche contatto la trattativa venne frettolosamente fatta cadere.

Quindici anni dovettero trascorrere perché il problema delle raccolte delle scritture notarili da parte di singoli ritornasse d'attualità. Questa volta nell'approccio al problema parve aleggiare qualche cosa di nuovo, una riflessione critica sulla situazione esistente. In una riunione dell'assunteria di munizione vennero infatti posti in evidenza i gravi pregiudizi arrecati sia all'interesse pubblico sia a quello dei singoli cittadini dai molti archivi particolari, sparsi in gran numero per la città¹¹¹. Tali pregiudizi erano particolarmente gravi nel caso di scritture conservate da persone che non avevano la qualifica di notaio¹¹².

La conclusione di questi rilievi non fu tuttavia pari al piglio con cui erano stati mossi. Fatto presente da uno degli assunti che l'argomento era stato già dibattuto in altre occasioni, si dispose che il segretario dell'assunteria recuperasse i precedenti per poi riferire. Oltre non sembra si sia andati. Credo quindi di escludere che si sia dovuto ad iniziative degli organi di governo se nel novembre dello stesso anno un notaio, Pompeo Marsimigli, cedette all'Archivio Pubblico le scritture di altri tre notai delle quali era in possesso¹¹³. Fu necessario pertanto attendere quasi trent'anni perché a queste timide avvisaglie subentrasse un reale cambiamento.

8. Quando questo cambiamento prese consistenza, intorno all'anno 1775, si era profondamente modificato non solo il clima politico e culturale cittadino — si pensi, da un lato, alle sempre più ampie e manifeste adesioni alle idee illuministiche e, dall'altro, al risveglio degli studi storici, ben documentato anche in sede locale — ma lo stesso criterio di ge-

¹¹⁰ *Ibid.*, reg. 14, alla data 15 genn. 1730.

¹¹¹ *Ibid.*, reg. 15, alla data 12 mag. 1746.

¹¹² Ne risulta pertanto che sia la costituzione Abduana sia il breve di Benedetto XIII avevano avuto ben scarsa applicazione in questa materia. L'Archivio Pubblico non era stato infatti posto in grado di acquisire tali scritture, secondo quanto disposto, rispettivamente, dai paragrafi 45 e 46 di detti provvedimenti.

¹¹³ ASB, *Assunteria di munizione, Atti*, reg. 15, alla data 23 nov. 1746.

stione dell'Archivio Pubblico. Il passaggio della competenza sull'Archivio, verificatosi alla metà del secolo, dall'assunteria di munizione a quella di pavaglione, meno oberata di impegni e pertanto più disponibile a seguirne i problemi, l'azione di alcuni senatori particolarmente capaci e disponibili, quali Giovanni Fantuzzi e, soprattutto, Ludovico Bolognini, il coinvolgimento di personalità di spicco del mondo culturale cittadino, come l'avvocato Ludovico Montefani ed il benedettino Eugenio Maria Franchi, resero possibile una serie di interventi di riordinamento di numerosi e consistenti fondi archivistici¹¹⁴. Quando i primi, significativi riordinamenti vennero a conclusione e gli indirizzi di tale attività apparvero chiaramente tracciati, l'assunteria mostrò di giudicare giunto il momento di affrontare con decisione anche i problemi legati all'esistenza degli archivi particolari. Se i risultati non furono altrettanto felici di quelli conseguiti nel riordinamento di fondi archivistici è opportuno ricordare che in questo caso l'assunteria si trovò ad interferire in una situazione sedimentatasi da secoli e a contrastare non solo rilevanti interessi economici, ma anche un'organizzazione altrettanto e forse ancora più decisa, quella del collegio dei notai cittadini.

Nel marzo del 1775 l'assunteria venne chiamata ad esaminare la richiesta — non era la prima e non fu l'ultima — degli addetti all'Archivio Pubblico di ottenere un aumento dei loro compensi. Vista l'impossibilità di soddisfare tale richiesta sulla base degli stanziamenti previsti, qualcuno suggerì un progetto troppo ben articolato per essere stato il frutto di una riflessione momentanea¹¹⁵. Prendendo spunto dall'esistenza di numerose scritture di notai defunti sia presso notai che le avevano in commissione sia presso persone che non rivestivano la qualifica di notaio, si suggeriva di obbligare questi ultimi a consentire che fossero date immediatamente in commissione le scritture illegalmente detenute e di rendere obbligatorio per i primi, alla loro morte, la commissione all'Archivio Pubblico di tutte le loro scritture, comprese quelle proprie del notaio, in caso di mancanza di discendenti di notai, e di riservare a questi ultimi, se presenti, il diritto di avere in commissione soltanto quelle dell'ascendente.

La risposta, che nella parte relativa alle scritture detenute da non notai riprendeva disposizioni già presenti nel breve di Benedetto XIII, as-

¹¹⁴ Circa lo svolgimento di questa attività di riordinamento rinvio a GIORGIO TAMBA, *L'Archivio Pubblico nel secolo XVIII in Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel settecento* (Convegni e colloqui, n.s., 1), Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1980, pp. 133-159, in particolare pp. 148 e ss.

¹¹⁵ ASB, *Assunteria d'Archivio*, Atti, reg. III, cc. 9-11v.

sumeva invece un effetto dirompente nei confronti dei cosiddetti archivi particolari. Il consultore del senato, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito, non ebbe difficoltà a sottolineare che la proposta avrebbe suscitato una fiera opposizione da parte sia dei singoli notai che del loro stesso collegio. Ma l'assunteria, sull'onda del successo con cui il senato aveva affrontato e risolto a proprio favore di fronte alla Rota romana una lunga e spinosa questione con il collegio dei notai¹¹⁶, decise non solo di far proprio e di presentare tale progetto al senato, ma che era giunto anche il momento di trattare l'acquisto dell'archivio Masini¹¹⁷.

Nel novembre dello stesso anno l'assunteria delegava due dei propri componenti, i senatori Fantuzzi e Malvezzi-Locatelli, a trattare l'acquisto¹¹⁸. Quattro giorni dopo essi erano in grado di presentare all'assunteria le richieste dei discendenti di Giovanni Masini. Questi avevano fatto sapere di essere disposti a cedere il proprio archivio, che veniva valutato 60.000 lire. Erano inoltre disponibili a dilazionare nel tempo il pagamento dell'importo, purché venisse loro garantito un frutto annuo del 2% per i primi vent'anni, aumentabile progressivamente al 3% fino all'estinzione totale del loro credito¹¹⁹. Non si trattava di richieste di poco conto, ma, tutto considerato, neppure troppo esose. E così, contrariamente a quanto fino ad allora avvenuto, l'assunteria non solo non lasciò cadere la trattativa, ma, seriamente intenzionata a concluderla, elaborò un progetto per acquisire il denaro necessario. Il 14 dicembre 1775 la relazione illustrativa di tale progetto era pronta. L'assunteria l'approvò e ne decise l'invio al senato¹²⁰.

In questa relazione, dopo una doverosa menzione del pregiudizio arrecato al prestigio ed all'interesse dell'Archivio Pubblico dall'esistenza di tanti archivi particolari presso i singoli notai e l'altrettanto doveroso tributo alla memoria di Giovanni Masini che aveva salvato dalla dispersione una «così portentosa quantità di rogiti», considerato che le ultime richieste degli eredi Masini erano più che ragionevoli e che non si poteva pensare di ottenere qualcosa dando in cambio belle parole invece di

¹¹⁶ Cfr. ASB, *La società dei notai* cit., pp. 117-119.

¹¹⁷ ASB, *Assunteria d'Archivio*, Atti, reg. III, cc. 9-11v. Ricordo a tale proposito che già nell'aprile del 1751 una delle prime decisioni della nuova assunteria era stata quella di cercare di acquisire all'Archivio Pubblico l'archivio Masini. Il legato, investito della questione, aveva dichiarato non solo di essere personalmente d'accordo, ma che il progetto avrebbe senz'altro avuto anche l'approvazione di papa Benedetto XIV «tanto dotto e portato a beneficiare questa sua patria» (*ibid.*, reg. II, c. 13). Credo inutile specificare che anche in questa circostanza le intenzioni erano rimaste tali.

¹¹⁸ *Ibid.*, reg. III, c. 15.

¹¹⁹ *Ibid.*, reg. III, cc. 15v-16.

¹²⁰ *Ibid.*, reg. III, cc. 16v-17.

danari sonanti, preso inoltre atto che le casse dello stato erano esauste, gli assunti suggerivano di ottenere i danari necessari all'acquisto aumentando le tasse per l'archiviazione degli instrumenti e concedendo all'Archivio Pubblico la privativa per la vendita degli stampati per i contratti di locazione e le lettere di cambio. Per parare poi le più immediate e prevedibili obiezioni gli assunti sottolineavano che l'aumento delle tasse suggerito non era tale da indurre i privati ad evitare l'archiviazione e che l'esperienza indicava invece che ad ostacolare l'archiviazione degli instrumenti erano stati sempre gli stessi notai. Individuando nella categoria notarile il vero fulcro dell'opposizione, l'assunteria mirava chiaramente ad ottenere dal senato, al momento tutt'altro che ben disposto nei confronti dei notai e del loro collegio, una pronta e completa adesione al proprio progetto.

L'avvicendamento dei componenti dell'assunteria all'inizio del 1776 raffreddò gli entusiasmi. I nuovi assunti avvertirono tutte le difficoltà che si frapponavano ad ottenere dal papa la necessaria autorizzazione per l'aumento della tassa di archiviazione. Tra il febbraio e l'aprile venne ripetutamente vagliata l'opportunità di far approvare il progetto col voto dei 7/8 dei componenti del senato e di ottenere l'assenso del legato. Alla fine l'assunteria decise di sospendere tutto in attesa di conoscere preventivamente, tramite l'ambasciata a Roma, il parere del papa¹²¹.

Nella lettera inviata all'ambasciatore l'11 maggio successivo, gli assunti, dopo aver richiamato i termini dell'accordo coi Masini ed aver illustrato con ogni circospezione la necessità di aumentare la tassa di archiviazione, aggiungevano che, ad evitare che a tale aumento facesse seguito una diminuzione degli instrumenti presentati, sarebbe stato opportuno emanare una norma per imporre ai giudici di rilevare direttamente il difetto di archiviazione degli instrumenti e non lasciare, come avveniva, tale rilievo quale eccezione proponibile soltanto dalla parte¹²². A stretto giro di posta l'ambasciatore rispose che avrebbe cercato di saggiare la volontà del papa e che nel frattempo si sarebbe informato di quanto praticato in Roma onde appoggiare le richieste dell'assunteria. Il 29 giugno l'ambasciatore comunicava inoltre di aver ricevuto assicurazione dal cardinale segretario di stato che, se il progetto avesse ottenuto l'approvazione in sede locale dal legato oltre che dal senato, a Roma non sarebbero stati frapposti ostacoli¹²³. L'assunteria incaricò quindi il con-

¹²¹ *Ibid.*, reg. III, cc. 18-21.

¹²² ASB, *Assunteria d'Archivio, Lettere all'ambasciata*, alla data indicata.

¹²³ ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Regestum*, vol. 173 (a. 1776), docc. n. 35 e 46.

sultore del senato di avviare discrete trattative con il cardinale legato¹²⁴. Ma su queste trattative la pratica venne nuovamente ad arenarsi. L'importo della tassa per l'archiviazione restò immutato e l'archivio Masini rimase privato.

Nel frattempo, al di fuori di qualsiasi indicazione normativa, sulla sola spinta dell'interesse dei singoli, anche il variegato arcipelago degli archivi particolari era venuto assestandosi. Al suo interno erano emersi alcuni grossi agglomerati di documenti, in grado per le loro stesse dimensioni di agire con una crescente forza di attrazione nei confronti della dispersa e frammentaria documentazione notarile. Una dichiarazione, resa nel dicembre del 1779 e relativa all'ammontare dei compensi per l'estrazione di copie di documenti antichi, apre uno spiraglio su questa situazione¹²⁵. Reca le sottoscrizioni di coloro che dovevano essere al momento i responsabili delle maggiori raccolte di documenti notarili. Accanto a quelle di due addetti all'Archivio Pubblico, ove erano conservati protocolli e matrici di poco più di una settantina di notai attivi soprattutto nei secoli XV e XVI, compaiono le sottoscrizioni di cinque notai che si qualificano «notai commissari»¹²⁶. Si tratta di Giacomo Bertuccini, che aveva allegato tale dichiarazione all'inventario del proprio archivio particolare, ricco di quasi 1.200 tra registri e filze di oltre 140 notai a partire dal 1406¹²⁷, di Cristoforo Locatelli, il cui archivio particolare raccoglieva gli atti di una trentina di notai¹²⁸, di Giuseppe Marchioni, di Giovanni Pedevilla e, al primo posto, di Francesco Masini «commissario e compadrone dell'archivio Masini».

All'aprirsi del penultimo decennio del secolo l'Archivio Pubblico riuscì a cogliere il primo, vero successo in quello che era un sempre più chiaro stato di antagonismo nei confronti degli archivi particolari: ciò peraltro grazie non tanto all'azione degli organi di governo, quanto alla disponibilità di un privato. Nel luglio del 1781 il notaio Francesco Ucelli fece conoscere la sua intenzione di «donare» all'Archivio Pubblico il proprio archivio particolare, ricco di protocolli e matrici di oltre sessanta notai, da lui detenuti in commissione. Chiedeva in cambio che la metà dei compensi ricavati dalle copie estratte venisse attribuita a lui e, suc-

¹²⁴ ASB, *Assunteria d'Archivio, Atti*, reg. III, c. 23.

¹²⁵ ASB, *Archivio Notarile Provinciale di Bologna*, posizione 21 «notaio Bertuccini Giacomo».

¹²⁶ Compaiono anche le sottoscrizioni di altri due notai, Lorenzo Gamberini e Ludovico Algardì, che si definiscono semplicemente «notai collegiati», ossia notai cittadini.

¹²⁷ L'inventario, redatto nel 1777, mostra una fortissima presenza di notai attivi nei secoli XVI e XVII.

¹²⁸ ASB, *Assunteria d'Archivio, Recapiti*, «Nota letta in congregazione d'archivio il 10 aprile 1783».

cessivamente, alle due figlie ed ai rispettivi mariti, per tutta e soltanto la loro vita¹²⁹. L'assunteria colse l'occasione con encomiabile prontezza e, tempo due giorni, stipulò l'apposito contratto di cessione¹³⁰.

Due anni dopo un altro notaio, Francesco Locatelli, manifestava un'analoga intenzione, ma la condizione posta per la cessione era diversa. Chiedeva infatti che il proprio figlio, Paolo, anch'egli notaio, venisse nominato addetto all'Archivio Pubblico¹³¹. A tale richiesta l'assunteria oppose un netto rifiuto. Identico rifiuto ebbe nel dicembre dello stesso anno 1783 la pretesa di Fabrizio Fontana che per cedere atti notarili da lui posseduti illegalmente, in quanto non notaio, chiedeva che venissero custoditi in un armadio del quale detenere personalmente la chiave¹³².

Da questi episodi appare evidente che l'assunteria, per quanto decisa a sostenere la posizione di centralità dell'Archivio Pubblico nel possesso e nella gestione di tutta la documentazione di origine notarile, non intendeva muoversi che nel pieno rispetto della normativa vigente senza scendere a compromessi più o meno umilianti. Ma è altrettanto evidente che i margini di manovra in queste condizioni e senza disporre di adeguati mezzi finanziari erano estremamente ristretti. Non rimaneva che ricorrere a qualche modifica della normativa, anche se l'esperienza più recente — si pensi all'ultimo tentativo di acquisire l'archivio Masini — aveva mostrato tutta la difficoltà di battere questa strada. Si deve comunque dare atto ai senatori, che nell'ultimo scorcio del secolo XVIII si occuparono in qualità di assunti dell'Archivio Pubblico, di avere quanto meno esperito più di un tentativo in tale direzione.

L'occasione e la spinta vennero da un promemoria presentato all'assunteria nel 1784 dagli addetti all'Archivio Pubblico¹³³. Dopo aver elencato i lavori che occorreva eseguire, gli archivisti richiamavano l'attenzione degli assunti sul fatto che l'Archivio Pubblico aveva ormai cessato di fornire ai privati copie di documenti notarili. Infatti in virtù del paragrafo 33 del breve di Benedetto XIII era vietato all'Archivio Pubblico, come ho già ricordato, estrarre copie di documenti successivi al 1653 e del tutto occasionali erano le richieste di copie di documenti anteriori. Danneggiati da questo divieto, seguiva il promemoria, erano in definitiva soprattutto i privati, i quali, nell'impossibilità di conoscere a quale notaio rivolgersi, stante la mancanza di un registro ufficiale di commis-

¹²⁹ *Ibid.*, Atti, reg. III, c. 48.

¹³⁰ *Ibid.*, Concentrazioni di atti, contratto alla data 18 lu. 1781.

¹³¹ *Ibid.*, Atti, reg. III, cc. 52v-53.

¹³² *Ibid.*, reg. III, cc. 60-61v.

¹³³ *Ibid.*, Recapiti, all'anno indicato.

sioni ed essendo loro precluso il ricorso all'Archivio Pubblico, non potevano adeguatamente documentare i propri diritti. Gli archivisti chiedevano pertanto di sostituire al termine fisso dell'anno 1653 per la privativa a favore dei notai e dei loro eredi un termine mobile.

Dopo infruttuose ricerche di documenti che potessero suggerire una diversa interpretazione del paragrafo 33¹³⁴ ed una matura riflessione¹³⁵ l'assunteria decise di agire e nella congregazione del 17 marzo 1786 approvò il testo di una supplica da indirizzare al papa¹³⁶. La supplica riprendeva ed ampliava i termini della richiesta degli addetti all'Archivio Pubblico. Dalla denuncia dei pesanti disagi derivanti ai privati dalla rigidità del termine per l'estrazione di copie dall'Archivio Pubblico e dalla mancanza di un chiaro e completo elenco delle commissioni disposte dal collegio notarile, la supplica passava ad evidenziare l'impossibilità per l'Archivio di porvi autonomamente rimedio, vista la scarsità dei fondi utilizzabili a tale scopo — il già ricordato quinto dei compensi — e sottolineava inoltre l'incongruità, sulla base del diritto comune e di quello municipale, della perpetuità così sancita dal breve di Benedetto XIII della privativa a favore dei notai. L'assunteria chiedeva quindi che una nuova disposizione fissasse il termine mobile di cento anni dalla data di redazione del documento, trascorso il quale fosse possibile all'Archivio dare copia dei documenti in esso conservati. Chiariva inoltre che la richiesta non ledeva il diritto di proprietà degli eredi sulle scritture dei notai, restando intatta per loro e per gli eventuali commissari la possibilità di trarne in qualunque tempo le copie loro richieste¹³⁷.

La supplica era tutt'altro che mal formulata. Anche se la situazione, per i privati, non era così grave come gli addetti all'Archivio e gli assunti mostravano di credere, le domande che si intendevano rivolgere al papa erano certamente ragionevoli, tanto più che, se accolte, esse avrebbero consentito di pervenire — l'ipotesi era chiaramente esplicitata — al sollecitato incremento dei compensi spettanti agli addetti all'Archivio senza intaccare le risorse del pubblico.

Ciò nonostante la supplica non prese subito la via di Roma. L'assunteria volle infatti approfondire ulteriormente l'esame della situazione. E due ne furono i risultati. Venne anzitutto deciso, al fine di incentivare l'applicazione della normativa vigente e, quindi, i relativi introiti, di riprendere la proposta già studiata una decina d'anni prima in occasione

¹³⁴ *Ibid.*, Atti, reg. III, cc. 64v-65.

¹³⁵ *Ibid.*, reg. III, cc. 69, 70v, 73.

¹³⁶ *Ibid.*, reg. III, c. 74.

¹³⁷ *Ibid.*, *Recapiti*, alla data 17 mar. 1786.

del ventilato acquisto dell'archivio Masini. La proposta si arricchì così della richiesta di imporre ai giudici di rilevare d'ufficio la mancata archiviazione degli strumenti ad essi presentati, pena un'ammenda di venti scudi. Venne inoltre giudicato opportuno chiedere, prima di presentare la richiesta al papa, tramite l'ambasciata di Roma, il parere di un esperto legale.

Nel frattempo l'assunteria affrontava in ambito bolognese un altro problema, sollevato in modo quasi incidentale dagli addetti all'Archivio, quando nella relazione del 1784 avevano evidenziato l'urgenza di qualche provvedimento che facesse un po' di chiarezza nell'intricato mondo delle commissioni notarili. Informata nell'agosto del 1786 dagli addetti all'Archivio che, a seguito di vari contatti da essi presi, il collegio dei notai si era dichiarato disposto a porre in essere le iniziative necessarie ad ottenere notizie precise circa tutte le commissioni notarili in atto¹³⁸, l'assunteria intensificò le pressioni sia sul collegio dei notai sia nei confronti dello stesso legato¹³⁹.

Il 6 aprile 1787 il legato, cardinale Giovanni Andrea Archetti, con apposita notificazione impose a tutti coloro che detenevano scritture notarili — privati, notai a seguito di commissione o sprovvisti di essa, residenti in città o nel contado — di darne l'elenco al cancelliere del collegio notarile, affinché fosse possibile provvedere sia, quando necessario, ad emanare il provvedimento di commissione sia a redigere un elenco completo ed aggiornato di tutte le commissioni in atto¹⁴⁰. Il collegio dei notai per parte propria dette incarico al suo cancelliere, Giuseppe Nanni, di raccogliere da tutti i notai le notizie necessarie a formare l'elenco richiesto¹⁴¹ e stese inoltre la lista di quella quarantina di notai i cui atti erano conservati dallo stesso collegio¹⁴². In sede locale le iniziative dell'assunteria qualche risultato lo avevano quindi raggiunto.

Diversa fu invece la sorte di quelle che dovevano obbligatoriamente trovare accoglienza a Roma. Il curiale Calzecchi, incaricato dall'ambasciatore di esprimere un parere sulla possibilità di accoglimento delle richieste per la fissazione di un termine mobile e per l'imposizione ai giudici di rilevare *ex officio* la mancata archiviazione degli strumenti, aveva dato una risposta del tutto sconsigliata. Assunte le opportune infor-

¹³⁸ *Ibid.*, *Recapiti*, alla data 9 ag. 1786.

¹³⁹ *Ibid.*, *Atti*, reg. III, c. 78v.

¹⁴⁰ ASB, *Senato, Bandi e notificazioni*, b. 8, *Notificazione sopra le denunce e note...*, Bologna, Stamperia camerale, 1787.

¹⁴¹ ASB, *Assunteria d'Archivio, Recapiti*, Nota del collegio dei notai, s.d. (ma 1790).

¹⁴² *Ibid.*, *Concentrazioni di atti*, s.d. (ma 1787 ca.).

mazioni circa la prassi seguita in Roma dall'Archivio notarile sull'oggetto delle due richieste, egli aveva appreso che quivi il divieto di dare copie da parte dell'Archivio concerneva addirittura tutti gli atti, senza alcun limite di tempo e che, pur essendovi il divieto per i giudici di accettare documenti non archiviati, tale divieto non era sostenuto da alcuna penale e veniva nella pratica totalmente disatteso. Stando così le cose, il legale non poteva che prospettare le gravissime difficoltà che avrebbero incontrato le richieste bolognesi¹⁴³. Nel trasmettere tale parere all'assunteria l'ambasciatore bolognese a Roma esternava anche la propria sfiducia circa l'esito favorevole della supplica, rilevando altresì il rischio che ad essa muovesse opposizione il collegio dei notai¹⁴⁴.

Nonostante l'autorevolezza di questi pareri contrari l'assunteria non desistette. Prima della fine del febbraio 1787 fece giungere al curiale Calzecchi, tramite l'ambasciata, ulteriori osservazioni e gli chiese nel contempo di stendere un nuovo memoriale da presentare al papa¹⁴⁵. Il 18 aprile successivo l'ambasciatore comunicò che il nuovo memoriale, redatto praticamente negli stessi termini del precedente, aveva iniziato l'iter per la presentazione al papa. A tal fine ne era stato trasmesso il testo al cardinal legato di Bologna affinché questi facesse conoscere le proprie osservazioni¹⁴⁶. Ritornata a Bologna la pratica si arenò: il cardinal legato non mostrò alcuna premura di esprimere un qualsiasi parere. Nel dicembre del 1787 gli assunti, in procinto di cedere l'incarico, non potevano che far annotare a pro' dei successori la opportunità di seguire con attenzione la richiesta tendente a modificare il paragrafo 33 del breve di Benedetto XIII¹⁴⁷. Ma per diversi anni non si registrò nessuna novità in merito.

Giungeva intanto lentamente a conclusione l'affare — tutto cittadino — dell'elenco delle commissioni notarili. Quasi tre anni erano occorsi a Giuseppe Nanni per ottenere da tutti i notai della città, da quelli del contado, con qualche eccezione e, in minima parte, dai notai del foro civile (che si ritenevano esenti da tale obbligo) le risposte circa le scritture da essi detenute in commissione. Da queste risposte il Nanni aveva tratto due elenchi, uno delle commissioni dei notai cittadini e l'altro di quelle dei notai del contado. Il 22 dicembre 1789 gli elenchi vennero uf-

¹⁴³ *Ibid.*, *Recapiti*, alla data 7 genn. 1791.

¹⁴⁴ ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Regestum*, vol. 184 (a. 1787), doc. 5.

¹⁴⁵ *Ibid.*, vol. 184 (a. 1787), doc. 30.

¹⁴⁶ *Ibid.*, vol. 184 (a. 1787), doc. 50 e ASB, *Assunteria d'Archivio, Atti*, reg. III, c. 80v.

¹⁴⁷ *Ibid.*, reg. III, c. 81v.

ficialmente presentati all'assunteria¹⁴⁸ e sulla loro base gli addetti all'Archivio Pubblico si accinsero a redigere il sospirato «campione» alfabetico¹⁴⁹.

Sull'onda di questo successo l'assunteria, per sollecitazione ancora una volta degli addetti all'Archivio Pubblico¹⁵⁰, cercò di riannodare le fila della supplica indirizzata tre anni prima al papa per la revisione del paragrafo 33 del breve di Benedetto XIII, supplica che si era arenata negli uffici della legazione bolognese. Ma, ripresa appena la pratica, l'assunteria si imbatté in un ostacolo nuovo, anche se non totalmente previsto. Il 2 giugno 1790 un certo dottor Guidi faceva sapere all'assunteria che il collegio dei notai lo aveva incaricato di redigere un memoriale in opposizione al contenuto della supplica¹⁵¹. L'immediata conseguenza dell'intervento del collegio notarile fu che il cammino della pratica subì un ulteriore rallentamento. Agli inizi del 1791 gli assunti, stanchi degli indugi, incaricarono il consultore del senato di recarsi dal legato. Chiedevano che questi, sollecitate e ricevute dal collegio dei notai le osservazioni che egli stesso aveva loro richiesto, trasmettesse a Roma con ogni premura possibile la propria relazione in merito¹⁵². Ma l'interesse anche di questo legato per la questione non era certo pari a quello dell'assunteria. Quasi un anno dovette trascorrere prima che il collegio dei notai facesse conoscere le proprie osservazioni ed esse venissero comunicate anche all'assunteria. Solo alla fine di novembre il consultore del senato era così in grado di consegnare al legato una circostanziata «risposta» alle osservazioni presentate dai notai¹⁵³.

Il testo di questa «risposta» è veramente quanto di meglio poteva essere prodotto a sostegno della supplica. Il consultore aveva fatto ricorso agli statuti cittadini e alla legislazione giustiniana, ritorcendo contro le tesi sostenute dal collegio dei notai le stesse norme da essi citate, alle va-

¹⁴⁸ *Ibid.*, reg. III, c. 89. Una copia di entrambi gli elenchi era stata consegnata dal Nanni al collegio notarile.

¹⁴⁹ Il 26 gennaio 1790 gli elenchi vennero trasmessi dall'assunteria agli addetti all'Archivio Pubblico (*ibid.*, reg. III, c. 89v). L'8 marzo essi presentarono all'assunteria il piano di lavoro che intendevano eseguire (*ibid.*, reg. III, c. 90 e *Recapiti*, alla data indicata). Il 31 luglio successivo gli addetti erano in grado di esibire il nuovo «campione» delle commissioni, accompagnato da una relazione che illustrava i criteri seguiti per la sua redazione e le difficoltà incontrate (*ibid.*, *Atti*, reg. III, c. 92 e *Recapiti*, s.d., ma 31 lu. 1790). Mi spiace dover ora dire che questa relazione è l'unica testimonianza che ho potuto reperire relativamente a questo «campione» delle commissioni. Il testo che sarebbe stato estremamente prezioso per la ricostruzione delle vicende delle scritture notarili e dello stesso notariato a Bologna dal sec. XV al XVIII sembra sia ora scomparso.

¹⁵⁰ *Ibid.*, *Recapiti*, alla data 8 mar. 1790 e *Atti*, reg. III, cc. 90v-91.

¹⁵¹ *Ibid.*, reg. III, c. 91v.

¹⁵² *Ibid.*, reg. III, c. 94.

¹⁵³ *Ibid.*, reg. III, c. 98 e *Recapiti*, alla data 24 nov. 1791.

rie costituzioni sull'ufficio del Registro e sull'Archivio Pubblico, a partire dalla *provisio* del cardinale Bessarione, e perfino alla dissertazione dodicesima del Muratori. Aveva ribadito l'assicurazione che le richieste avanzate dall'assunteria non potevano né intendevano ledere i diritti degli eredi dei notai e che sarebbe stata comunque riconosciuta la durata secolare della loro privativa, ma sottolineava al tempo stesso il carattere di servizio pubblico dell'Archivio cittadino e l'opportunità di non riconoscere i meriti acquisiti.

A chiarire questo aspetto il consultore aveva reso totalmente esplicite quelle motivazioni di carattere economico che fin dal sorgere della questione avevano rivestito un ruolo fondamentale. Un documento allegato illustrava i compensi percepiti dagli addetti all'Archivio Pubblico, evidenziando — in modo abbastanza fedele, credo — le attività da essi svolte. Risulta da tale allegato che gli addetti all'Archivio Pubblico curavano durante l'anno l'archiviazione di circa 3.600 copie di instrumenti notarili, i quali assicuravano loro un introito di 1.440 lire, quella di circa 200 scritture private, per un introito di poco più di 70 lire, e l'estrazione di copie di atti notarili e di documenti pubblici, che davano luogo a compensi per un ammontare di poco superiore a 100 lire. A queste somme si aggiungevano altre 250 lire quale stipendio pagato direttamente dalla Camera¹⁵⁴.

È quindi evidente che, risultando impossibile per svariati motivi un aumento dei compensi pagati direttamente dall'amministrazione cittadina, la strada per ottenere un miglioramento delle retribuzioni degli addetti all'Archivio passava obbligatoriamente attraverso l'incremento dei diritti d'archiviazione e di copia pagati dai privati. Le reiterate istanze degli addetti all'Archivio nei confronti degli assunti per l'introduzione di un termine mobile e per assicurare l'adempimento dell'obbligo dell'archiviazione avevano tratto e traevano ancora da questa considerazione una motivazione estremamente convinta e convincente.

Per parte dell'assunteria, la «risposta» del consultore, mentre illustrava diffusamente le ragioni di diritto che sostenevano l'accoglimento della supplica, non mancava di ricordare che l'aumento del numero delle copie estraibili dall'Archivio Pubblico ed il coinvolgimento diretto dei giudici per l'osservanza dell'obbligo dell'archiviazione avrebbero trasferito sui privati l'onere di soddisfare le giuste richieste di un aumento

¹⁵⁴ Da queste somme dovevano trarsi le retribuzioni per il commissario d'archivio e per il procuratore fiscale, 260 lire, e quella per l'amanuense, 210 lire. Ognuno dei tre addetti veniva quindi a percepire poco più di 500 lire all'anno.

della retribuzione degli addetti all'Archivio. Gli assunti avevano tuttavia troppa esperienza di rapporti con il legato per pensare che le ragioni di diritto ed i benefici per la Camera di Bologna fossero sufficienti ad ottenerne l'appoggio. Decisero pertanto di stanziare quattro zecchini da consegnare all'uditore di camera, incaricato dal legato di seguire la pratica e di stendere una relazione accompagnatoria per l'invio della supplica a Roma.

Nonostante tutto ciò i risultati furono ben diversi da quelli sperati. Nel febbraio del 1792 il consultore avvertì l'assunteria che la supplica non era stata ancora spedita a Roma, poiché l'uditore di camera attendeva ulteriori chiarimenti dal collegio dei notai¹⁵⁵. E devo aggiungere che questi ultimi avevano certamente altrettanta esperienza degli assunti nei rapporti con gli organi di governo? L'assunteria rinnovò ancora le pressioni¹⁵⁶, ma solo nel giugno l'uditore di camera fece sapere di aver redatto le proprie osservazioni e di averle trasmesse a Roma unitamente alla supplica. Gli assunti sapevano che tutto ormai dipendeva da tali osservazioni e cercarono quindi di conoscerne il tenore. Le prime risposte non furono molto rassicuranti: sembrava che l'uditore si fosse espresso solo in parte favorevolmente¹⁵⁷. Infine, nel novembre del 1792, l'insuccesso apparve del tutto chiaro. Alle ripetute istanze del segretario dell'assunteria che cercava di conoscere quale fosse stato il suo parere l'uditore di camera aveva fatto seccamente intendere di essersi espresso in modo assolutamente negativo. Il segretario aveva pertanto ritenuto che non fosse il caso di passargli i quattro zecchini¹⁵⁸. L'assunteria decise comunque di avere riscontri certi tramite il segretario dell'ambasciata a Roma. Da questi, nel gennaio del 1793, ricevette notizia che fin dal 19 agosto precedente un rescritto del papa aveva respinto la supplica¹⁵⁹. All'assunteria non restò quindi che prendere atto di una sconfitta totalmente irrimediabile¹⁶⁰.

Non altrettanto negativi, anche se certamente non esaltanti, erano stati nel frattempo i risultati raggiunti dall'assunteria a seguito della complessa iniziativa che aveva portato alla stesura del «campione» delle commissioni. Agli inizi del 1791, sulla base di alcune note che Giuseppe Nanni aveva allegato ai suoi elenchi, era stata redatta una lista degli atti

¹⁵⁵ ASB, *Assunteria d'Archivio*, Atti, reg. III, appendice, c. 1.

¹⁵⁶ *Ibid.*, reg. III, appendice, c. 2.

¹⁵⁷ *Ibid.*, reg. III, appendice, c. 2v.

¹⁵⁸ *Ibid.*, reg. III, appendice, cc. 4-4v.

¹⁵⁹ *Ibid.*, reg. III, appendice, c. 5.

¹⁶⁰ «Non si faccia più parola, né passo alcuno in avvenire sull'affare medesimo» (*ibid.*).

dei notai detenuti da persone che non ne avevano titolo¹⁶¹. A tutti costoro venne inviato un avviso per poter dare corso agli opportuni provvedimenti di commissione o per procedere, in caso contrario, all'acquisizione degli atti da parte dell'Archivio Pubblico¹⁶². Delle persone che ricevettero l'avviso soltanto una manifestò la propria disponibilità a cedere gli atti all'Archivio Pubblico, il senatore Giuseppe Angelelli. Egli, dopo aver ottenuto che ne venisse redatto un dettagliato inventario, finì per cedere all'Archivio solo una parte degli atti, quelli più antichi¹⁶³. Nel dicembre dello stesso anno anche il cavalier Pompeo Fontana cedette all'Archivio Pubblico, con le usuali clausole di riserva della metà dei proventi a favore proprio e dei suoi eredi, poco più di un centinaio tra filze e registri di diciotto notai da esso detenuti¹⁶⁴.

Fu questo l'ultimo, apprezzabile risultato conseguito dall'assunteria nella sua azione a sostegno dell'Archivio Pubblico, a meno di non voler iscriverne tra i successi la vittoriosa opposizione all'istituzione di un Archivio Pubblico autonomo a Castel Bolognese. Nel corso di tale opposizione l'assunteria si trovò ad agire dalla stessa parte e con il pieno appoggio del collegio dei notai. Questi erano infatti interessati ad evitare che attraverso un archivio locale potessero ricevere riconoscimento ufficiale quei notai che operavano in Castel Bolognese, fruendo di una nomina ottenuta non dal collegio dei notai di Bologna, ma dal collegio degli scrittori dell'Archivio romano¹⁶⁵.

Nella circostanza credo tuttavia che, più della difesa delle prerogative dell'Archivio Pubblico, abbia giocato un ruolo determinante la difesa della peculiarità della posizione «bolognese» all'interno dello Stato pontificio. Si trattava di una difesa che vantava lunghissime tradizioni. Era stata una sorta di precetto assoluto per qualunque azione politica degli organi di governo cittadini negli ultimi tre secoli. E poco o nulla importava che, nel caso specifico, tale difesa corrispondesse a quella della pre-

¹⁶¹ *Ibid.*, *Recapiti*, alla data 17 genn. 1791. La lista comprendeva gli atti di otto notai, quasi tutti della famiglia Taruffi, detenuti dal dottor Giacomo Taruffi; di Nicola Pinoli, detenuti dal figlio; di Pietro Savonini, detenuti dagli eredi; di Pietro Arnoaldi, detenuti da un parente; di cinque notai della famiglia Angelelli (poi se ne troverà un sesto) presso il senatore Giuseppe Angelelli; di quattro notai della famiglia Guicciardini presso un canonico della stessa famiglia; di quattro notai, probabilmente del foro civile, detenuti da un Locatelli che non era notaio.

¹⁶² *Ibid.*, *Atti*, reg. III, c. 94v.

¹⁶³ *Ibid.*, *Atti*, reg. III, cc. 95-96; *Concentrazioni di atti*, contratto in data 4 mar. 1791. Gli atti ceduti erano costituiti da una cinquantina di registri e da alcune filze dei notai Giovanni e Giacomo Angelelli, dal 1356 al 1511, relativi in qualche caso a società d'arti. Presso il senatore Angelelli rimasero invece gli atti di quattro notai più recenti, dal 1513 al 1595.

¹⁶⁴ *Ibid.*, *Atti*, reg. III, c. 99; *Concentrazioni di atti*, contratto in data 15 dic. 1791.

¹⁶⁵ *Ibid.*, *Atti*, reg. III, appendice, cc. 6-7v; *Recapiti*, s.d. (ma 1793).

rogativa spettante al solo collegio dei notai di Bologna di creare notai abilitati ad operare nel territorio bolognese. Ma due anni dopo, tra l'estate e l'autunno del 1796, il rapido tracollo di tutta la struttura istituzionale segnò la fine di un'intera epoca e dei suoi vecchi schemi di azione politica.

9. I problemi che l'assunteria non aveva potuto risolvere nel corso del secolo XVIII trovarono una sbrigativa soluzione nei primi anni del secolo seguente. Il titolo V del *Regolamento sul notariato*, emanato da Napoleone il 17 giugno 1806, recò norme per l'istituzione ed il funzionamento degli archivi notarili generali, come fu quello istituito a Bologna, e di quelli di circondario. L'art. 130 di tale *Regolamento* stabilì che gli archivi notarili dovevano acquisire tutti gli atti dei notai defunti, anche quelli detenuti dagli eredi. Costoro avevano peraltro diritto, in base all'art. 138, di percepire la metà dei compensi che ne fossero stati tratti.

Il 21 ottobre 1808 un decreto del viceré d'Italia, Eugenio Beauharnais, accordò a Francesco e Giuseppe Masini una pensione annua di 1.343 lire, a seguito della cessione all'Archivio Notarile di Bologna del proprio archivio, con la condizione che essi rinunciassero a quanto loro spettante in base all'art. 138 del *Regolamento sul notariato* e cedessero all'Archivio Notarile anche i volumi di repertorio da essi detenuti¹⁶⁶. Il 25 ottobre dello stesso anno anche il notaio Giacomo Bertuccini trasferì all'Archivio Notarile tutta la documentazione che aveva costituito il suo archivio particolare¹⁶⁷.

La restaurazione del dominio pontificio non modificò più la situazione così determinatasi. Anche in Bologna agiva ormai un unico Archivio Notarile in cui venivano obbligatoriamente a confluire gli atti di tutti i notai attivi nella città e nel suo territorio. L'Archivio Notarile, istituzione nuova, era stato tuttavia innestato sul vecchio tronco dell'Archivio Pubblico, del quale aveva ereditato sede e documentazione, sia quella delle scritture dei notai ultimamente acquisiti, sia quella dell'ufficio del Registro e dei Memoriali.

Questo intreccio di vecchio e di nuovo, intreccio sofferto e difeso ad un tempo, segnò profondamente le vicende del nuovo istituto ed anche quelle dell'Archivio di Stato, che, tramite l'Archivio Notarile, poté rianodare le fila del vecchio Archivio Pubblico e dell'antica Camera degli Atti. Ma si trattò di vicende estremamente diverse e non soltanto per


¹⁶⁶ ASB, *Prefettura del dipartimento del Reno, Atti generali*, a. 1814, tit. 13, rubr. 6.

¹⁶⁷ ASB, *Archivio Notarile Provinciale di Bologna*, posizione 21 «notaio Giacomo Bertuccini».

l'epoca in cui si svolsero, da quelle che ho cercato di ricostruire: vicende note solo in parte e che conosciamo soprattutto dalla voce e nella versione di un solo protagonista¹⁶⁸. Credo varrà la pena, in altra sede ed in altro momento, farne oggetto di un esame ben più approfondito di quello ora possibile.

¹⁶⁸ Cfr. CESARE MALAGOLA, *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. III, 1 (1883), pp. 145-220.

Archivi dei notai
e informatica



L'applicazione delle tecniche dell'informatica agli archivi dei notai in Sicilia *

di *Enrica Ormanni*

Premessa

L'attività informativa che viene svolta nei confronti degli archivi, sia con metodologie tradizionali sia mediante l'ausilio delle tecniche informatiche, è strettamente connessa alla struttura dei complessi archivistici; struttura che, in quanto storica, riflette il processo di formazione di ciascun archivio.

Nel dare conto dei criteri con cui è stata impostata l'applicazione agli archivi dei notai in Sicilia sarà fatto spesso riferimento all'analisi compiuta sulle fonti dall'angolatura della loro struttura e tipologia; questa analisi ha consentito la messa a punto di un formato-scheda per l'acquisizione dei dati e la determinazione di criteri scientifici e norme di rilevazione dei medesimi.

Nella scelta dei fondi archivistici cui applicare le tecniche dell'informatica, considerati anche i costi dell'operazione, vengono tenuti presenti criteri di priorità che si basano soprattutto sulla estendibilità dell'applicazione ad altri complessi archivistici omogenei per struttura e tipologia; nell'analisi compiuta, quindi, è stata saggiata questa estendibilità agli archivi dei notai presenti in diverse aree storiche della Penisola.

In linea generale, nel corso dell'analisi che viene compiuta in vista di qualsiasi applicazione informatica agli archivi, viene principalmente valutato il livello di trattamento che, considerate anche le fonti di informazione concorrenti e le possibilità di utilizzazione offerte dall'archivio

* L'applicazione è stata eseguita con il nome di «progetto Aretusa» dal Consorzio Pinacos, a seguito di una convenzione stipulata con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in base all'art.15 della L.41/86; i criteri scientifici adottati si rifanno a quelli elaborati dall'Amministrazione archivistica nell'ambito dei propri programmi di informatica per i progetti SNU (scheda notarile per unità) e SNA (scheda notarile per atto).

preso in esame, conviene adottare. Il livello di trattamento può risultare più o meno approfondito in dipendenza di fattori che vanno attentamente vagliati non solo in rapporto alle caratteristiche della fonte archivistica prescelta per il trattamento ma anche riguardo alla preparazione che il personale addetto alla rilevazione deve possedere ed ai tempi occorrenti per l'esecuzione del progetto.

Questi fattori sono tra loro interdipendenti: la scelta di uno di essi, cioè, condiziona in misura più o meno incisiva la scelta degli altri. Decisioni non meditate a sufficienza possono pertanto portare ad una impostazione errata di tutta l'applicazione. Pare quindi opportuno l'accennare qui a questi fattori¹, allo scopo di rendere più comprensibili i criteri con cui l'applicazione agli archivi dei notai è stata condotta: essi consistono nella determinazione dell'ampiezza delle tipologie di informazione che è opportuno offrire, del linguaggio da utilizzare, dell'estensione della rilevazione e degli strumenti di ricerca che dovranno essere ottenuti quale risultato.

L'ampiezza delle tipologie di informazione dipende dalla fonte di rilevazione prescelta e dal suo livello rispetto alla fonte originaria: se si assumono fonti di rilevazione «secondarie», quali gli strumenti di ricerca, anche coevi, disponibili, possono essere ottenuti livelli sempre più approfonditi a seconda che si operi su inventari, indici analitici, repertori o registi; peraltro, le tipologie di informazione offerte da questi strumenti risulteranno comunque limitate rispetto a quelle ottenibili dalle fonti «primarie», ossia dalle fonti originali. Le fonti secondarie, infatti, sono redatte in un linguaggio «artificiale» rispetto a quello delle fonti originali; questo linguaggio, usato in momenti e con intenti diversi, non si presenta normalizzato; di conseguenza, chi utilizza questi strumenti, nel momento in cui, ai fini delle proprie ricerche, effettua valutazioni circa la rilevanza delle fonti originali cui essi si riferiscono non ha la certezza del valore semantico di cui sono portatori i descrittori usati.

Normalmente si adottano quali fonti di rilevazione quelle primarie. Nei confronti di queste la rilevazione può esplicarsi a livelli sempre più approfonditi: da quello di serie archivistica, quando si voglia fornire una guida alla ricerca dei fondi, a quello di unità archivistica, quando si vogliono produrre strumenti di ricerca più o meno analitici, ma sostanzialmente a livello di inventario, ed a livello di documento quando si riten-

¹ Per una più completa esposizione sull'argomento si veda: ENRICA ORMANNI, *Il sistema di rilevazione dei dati su scheda per il trattamento automatico dei fondi archivistici*, in «Atti del convegno nazionale sui lessici tecnici del sei e settecento», Pisa, Scuola Normale Superiore, 1-3 dicembre 1980.

ga opportuno consentire tutte le tipologie di ricerca coerenti rispetto alla fonte prescelta.

La scelta di fonti secondarie o primarie e del livello di rilevazione nell'ambito di queste condiziona il linguaggio adottabile, che nelle prime è sicuramente «artificiale» rispetto al materiale originario mentre nelle seconde è sempre più largamente quello dei testi via via che dal livello di serie si scende a quello di singolo documento.

Il **linguaggio** viene determinato, comunque, dalla scelta di operare mediante descrittori artificiali o di rilevare parole-chiave dai testi. La prevalenza di descrittori determina un livello di trattamento non molto approfondito, poiché la ricerca sugli elementi testuali è in buona parte esclusa.

L'**ampiezza di rilevazione** dipende dall'estensione dei dati omogenei che si decide di rilevare e nel numero di esponenti ordinabili selezionati, ossia nell'ampiezza di strumenti di ricerca offerta.

Quando si operi mediante un linguaggio artificiale rispetto al testo delle fonti, le classi di descrittori possono essere limitate ai soli dati che rinviano alla struttura storica del complesso documentario; possono essere estese anche al contenuto essenziale della fonte di informazione, ossia all'oggetto dell'attività che ha portato alla formazione di una singola unità archivistica; possono essere spinte sino alla indicizzazione di alcune tipologie di informazione.

Quando venga adottato in prevalenza il linguaggio documentario, ossia quando si proceda alla rilevazione di classi di elementi-chiave dal testo delle fonti, l'approfondimento del trattamento dipende dalla vera e propria ampiezza quantitativa di queste classi.

Di norma, quando si adottino fonti di rilevazione primarie, si usa un linguaggio misto, in quanto l'adozione di codici tabellari risulta ineliminabile ai fini dell'elaborazione di indici.

Inoltre, il trattamento risulta tanto più approfondito quanto maggiore è il numero di campi ordinabili previsti, ciascuno dei quali può diventare esponente a diversi livelli nell'ambito della struttura degli indici.

Gli **strumenti di ricerca** ottenibili come risultato finale possono consistere nella produzione automatica del tradizionale inventario analitico; in indici di struttura più o meno complessa; nella possibilità di operare una ricerca interattiva sulla banca dati; nella predisposizione di strumenti interni al sistema, quali ad esempio la lemmatizzazione automatica, il collegamento di varianti grafiche, la costruzione di *thesauri*.

Lo strumento che determina livelli di trattamento più approfonditi è ovviamente quello che consente un accesso diretto alla banca dati, me-

dianete un linguaggio di interfaccia orientato all'utilizzatore. Gli altri strumenti (vocabolari, inventari, indici), di facile diffusione e consultazione, sono invece fortemente orientati a determinate tipologie di ricerca, ammenoché non siano concepiti come complementari o propedeutici all'accesso diretto. In sostanza essi sono tanto più validi quanto più sono stati elaborati non esclusivamente come prodotti finali ma anche come strumenti di mediazione all'accesso.

Dalle scelte, di natura squisitamente professionale, che l'archivista opera — sulla base di una puntuale analisi della struttura e tipologia del materiale archivistico — nell'ambito di questi fattori, viene determinato il formato di rilevazione dei dati, che si differenzia a seconda del tipo di fondo archivistico prescelto per l'applicazione.

I - Il trattamento degli archivi dei notai in Sicilia

Il trattamento prescelto nei confronti degli archivi dei notai in Sicilia si articola su due livelli: il primo meno approfondito ma esteso a tutte le unità archivistiche che compongono gli archivi dei notai sino all'unità d'Italia; l'altro molto approfondito ma limitato a titolo sperimentale agli atti dei notai più antichi. Di quest'ultimo trattamento farò qualche cenno, dopo aver descritto in maniera più dettagliata il primo, che è molto più aderente all'argomento dei fascicoli della Rivista che è stato programmato di dedicare agli archivi dei notai.

Per il trattamento a livello meno approfondito ma più generale è stata scelta come fonte di rilevazione quella primaria, ossia il materiale archivistico originario costituente gli archivi dei notai; sono stati da questo rilevati dati testuali, utilizzando quindi oltre a descrittori (in genere codici tabellari) il linguaggio documentario; la rilevazione è stata estesa a tutti i dati rilevabili a livello di unità archivistica, la maggior parte dei quali costituiscono esponenti ordinabili; sono stati previsti strumenti di ricerca su supporti tradizionali (inventario analitico corredato da indici cronologici e alfabetici) ed è stata consentita la consultazione interattiva della banca dati.

1. Il formato-scheda del trattamento condotto a livello di unità archivistica

La scheda può essere considerata suddivisa in due parti generali: nella prima vengono rilevati essenzialmente dati descrittivi dell'unità archivistica, nella seconda dati riguardanti il notaio.

La maggior parte dei dati viene rilevata in campi di formato obbligato, e quindi ordinabili; sono previsti alcuni campi di formato libero riguardanti il nome del notaio rilevato, la parte della intitolazione identificativa del contenuto dell'unità, l'eventuale committente, le note ai singoli dati di scheda e le note generali all'unità.

Codice

Il codice individua ciascuna unità archivistica nell'ambito della struttura degli archivi dei notai; esso non è quindi un mero codice di scheda, ma è strettamente collegato all'archivio e al modo in cui esso si trova ordinato.

Nel codice viene data la sigla dell'Istituto archivistico ove l'archivio è conservato, la collocazione del volume (numero di catena) nell'ambito del complesso cui appartiene (versamento, distretto notarile o comune di provenienza, stanza in cui è conservato, a seconda del modo in cui è stato organizzato il materiale notarile nei diversi Istituti), il numero progressivo di ciascuna unità contenuta nel volume.

Unità di rilevazione

L'unità di rilevazione è costituita dagli atti rogati dal notaio in un medesimo anno (anno cosiddetto «indizionale» dal 1 settembre al 31 agosto secondo l'indizione greca o, in epoca più tarda, anno solare).

Il criterio di considerare quale unità il singolo volume non è stato adottato, pur se i volumi nella maggior parte risultano esser stati rilegati a cura del notaio medesimo; essi, infatti, possono raccogliere insieme più anni di rogazione o più materiali (bastardelli, minute, registri), sulla base di esigenze pratiche, che si risolvono in sostanza nell'esigenza di raggiungere e non superare determinate dimensioni.

Se si considera l'unità archivistica come parte di un complesso che storicamente si forma e si struttura secondo procedure definite da specifiche norme o dalla consuetudine (anche se nella prassi si verificano spostamenti), è indubbio che l'unità archivistica in questo caso non può coincidere con quella fisica, non potendo essa che essere costituita dall'insieme degli atti rogati nel medesimo anno. Le costituzioni del 1553, riviste e riformate nel 1741², prescrivono ad esempio che il notaio è tenuto *singulo anno... volumina componere* e che alla fine dell'anno le pagine delle minute *numerentur... et cooperiatur membranis* e che i quinterni

² *Constitutiones et Ordinationes super officio publicorum tabellionum ac pandectae super eorum juribus noviter editae et reformatae*. Panormi, typis Stephani Amato, 1741; pp. 5-8.

dei registri *simul colligantur, numeratur et membranis cooperiantur*; le formule di apertura e chiusura sono inoltre previste per ciascun anno; norma cui in genere il notaio si attiene, nella maggior parte dei casi numerando progressivamente le carte anno per anno.

L'adozione di questo criterio — in base al quale, peraltro, viene conservato il riferimento all'unità fisica secondo cui di norma si regolano gli inventari esistenti — consente di fornire una traccia della prassi seguita dai notai nelle diverse epoche ed aree, di censire per ciascun anno tutti i tipi di materiale pervenuti sino a noi e, di conseguenza, di mettere in rilievo eventuali lacune cronologiche.

L'assunzione dell'anno di rogazione quale unità di rilevazione consente inoltre di esperire sulla banca dati ricerche più affinate.

Estremi cronologici

Essi sono costituiti dalla data del primo e dell'ultimo atto rogati nell'anno.

La data (espressa in anno, mese, giorno) viene ricondotta allo stile comune, operando quando necessario il computo dell'anno sulla base dello stile della datazione secondo cui il notaio si è regolato.

Le norme di rilevazione prevedono anche i casi in cui le date del primo e/o dell'ultimo atto non siano rilevabili a causa di carte mancanti, mutile o fortemente deteriorate. In questo, come in tutti gli altri casi in cui si debbano fare eccezioni alle norme generali di rilevazione, il dato viene fornito in maniera «critica», mediante note normalizzate.

Ad esempio, se la data del primo atto rogato nell'anno non è rilevabile, si dà la prima data leggibile, citando in nota la carta in cui si trova l'atto da cui essa è stata ricavata.

Nel caso gli atti non si trovino rilegati nell'ordine, dopo aver rilevato la data del primo atto rogato nell'anno, se ne dà in nota l'ubicazione, avvertendo che gli atti non sono rilegati in sequenza cronologica.

Stile della datazione

Lo stile viene ricavato dalle date degli atti; nei casi (rari in Sicilia) in cui il notaio dichiara lo stile, esso viene comunque verificato e, se non corrispondente, si rileva lo stile secondo cui il notaio si è effettivamente regolato, indicando in nota quale sia lo stile dichiarato.

Quando non sia possibile verificare sugli atti lo stile della datazione — ad es. se il notaio non ha rogato nei periodi in cui è accertabile il verificarsi del cambio dell'anno nella data — si dà lo stile costantemente o

prevalentemente usato dal notaio nelle altre unità, indicando però in nota che non è stato possibile verificare lo stile.

Descrizione del tipo di unità

La descrizione riguarda l'unità fisica nel suo complesso e consiste nella indicazione in codice del modo in cui le carte si trovano collegate; di norma esse si trovano rilegate in volume; sono peraltro previsti codici riguardanti altri tipi di unità fisica in vista di rendere l'applicazione estendibile ad altre aree storiche. L'uso di tabelle consente comunque una estrema flessibilità, essendo possibile aggiungere qualsiasi codice non previsto inizialmente.

Descrizione del tipo di materiale archivistico

Anche questo campo viene compilato mediante codici tabellari, che già oggi prevedono materiali non presenti in Sicilia. Com'è noto in Sicilia i notai, generalmente a partire dalla seconda metà del sec. XV (ma anche questo è un dato che potrà essere verificato con precisione consultando la banca dati o gli strumenti di corredo elaborati), formavano ogni anno quattro tipi di materiale: quello che comunemente viene detto **venimecum**, sul quale dovevano essere annotati gli estremi degli atti via via rogati e la cui conservazione era obbligatoria solo sino alla stesura degli atti nel bastardello; motivo, questo, per cui ben poco di questo materiale è pervenuto sino a noi; l'individuazione di quanto rimane di questo materiale nei diversi archivi dei notai, costituirà pertanto preziosa fonte di indagini; il **bastardello**, ove venivano scritti per esteso, nel medesimo ordine e senza interruzioni, gli strumenti annotati sul *venimecum*; le **minute**, contenenti non tutti gli atti presenti sul bastardello, ma in genere quelli con efficacia duratura nel tempo per il cui perfezionamento necessitava la sottoscrizione delle parti; il **registro**, ove gli atti contenuti nelle minute dovevano essere trascritti.

Negli archivi più antichi a noi pervenuti non si trovano tutti i tipi di materiale: inizialmente si trova una sola serie; in seguito, all'unica serie iniziale se ne affianca un'altra. Questo materiale non presenta quelle caratteristiche tipiche che consentono di attribuirlo, nonostante gli scostamenti operati nella prassi, all'una o all'altra serie di materiale che in epoca più tarda i notai erano tenuti a formare. La sua atipicità ha fatto ritenere che una attribuzione, sia pur meditata, all'una o all'altra serie avrebbe sottratto al ricercatore la possibilità di esperire indagini sul modo in cui si sono regolati i notai nei periodi più antichi.

Per questo motivo sono stati adottati codici di atipicità sia per i pe-

riodi in cui è presente una serie unica, sia per quelli in cui se ne trovano due.

Nel corso del '500, specie a Palermo, le tre serie dei bastardelli, delle minute e dei registri, pur essendo individuabili, presentano caratteristiche talmente atipiche, che si è ritenuto di doverle segnalare mediante codici appositi («bastardello atipico», «minute atipiche», «registro» atipico); in nota vengono rilevati elementi che possono risultare significativi in ordine all'indagine su questo tipo di materiale.

Era dalle norme prevista anche la tenuta di un repertorio annuale alfabetico delle parti che i notai a volte conservavano in serie separata di volumi, rilegando spesso insieme le rubriche relative a più anni di rogazione. Questi repertori coevi, che fanno parte integrante degli archivi dei notai, vengono schedati solo per quegli elementi previsti dal formato-scheda e cioè: il codice, che si limita a dare il numero di catena del pezzo nell'ambito del complesso cui esso appartiene; l'anno o gli anni di rogazione cui i repertori si riferiscono; il nome del notaio; la descrizione del materiale, il cui codice indica trattarsi di strumenti di corredo; infine una nota generale che dà conto delle eventuali lacune nell'ambito degli estremi cronologici del materiale presente in ciascun pezzo.

Nella scheda riguardante i relativi anni di rogazione si dà notizia che gli atti in essi compresi si trovano repertoriati in volume separato, di cui si indicano la segnatura e gli estremi cronologici.

Notizie sulla coperta

In questo campo si indica, mediante un descrittore, il materiale costituente la coperta del volume e se esso sia coevo o posteriore.

Per quanto riguarda il materiale membranaceo, quando il tipo di rilegatura consente di verificare se sia stato utilizzato materiale scritto, se ne indica in nota la provenienza (antifonario, codice, atto notarile, etc.) e si può anche usare il descrittore «anteriore».

Le note possono anche riguardare l'esistenza di miniature o di particolari elementi decorativi presenti sulla coperta.

Notizie sui supporti

L'indicazione dello stato di conservazione è stata prevista sia al fine di far conoscere l'effettiva possibilità di consultare il materiale sia per consentire un censimento dei pezzi da sottoporre ad interventi di restauro; per questo secondo motivo il dato viene sempre previsto in qualsiasi applicazione di informatica.

Poiché lo stato di conservazione viene valutato in base alle condizio-

ni in cui si trova ciascun volume nel suo complesso, vengono date in nota specifiche indicazioni circa la leggibilità di ogni singola unità contenuta nel volume, anche a giustificazione della eventuale impossibilità di rilevare alcuni dei dati previsti.

Viene inoltre indicato se il pezzo è stato sottoposto ad interventi di restauro.

Cartulazione

In questo campo, mediante un codice tabellare, viene descritto il modo in cui le carte di ciascuna unità si trovano cartulate, e cioè se la cartulazione è omogenea per tutta l'unità, se è mista o doppia, se essa è araba o romana, se è coeva o posteriore. In nota si indica se la cartulazione è parziale.

Ai fini del calcolo della consistenza dell'unità è stato previsto l'intervento del rilevatore allo scopo di operare una ricartulazione, nel caso quella esistente sia inesatta, una cartulazione, nel caso non ne sia presente alcuna, o un completamento della cartulazione parziale esistente. Questi interventi, segnalati in un apposito campo della scheda, vengono effettuati secondo le regole archivistiche.

Consistenza

La consistenza di ciascuna unità (anno di rogazione) non comprende gli allegati e le rubriche. Degli allegati viene indicata in un apposito campo la presenza ed in nota viene dato il numero e la consistenza complessiva; della rubrica viene data in nota la consistenza.

Sono previste note normalizzate per dare conto del modo in cui si è proceduto nel calcolo della consistenza in tutti i casi anomali (carte mancanti, fascioletti chiusi o inseriti e cuciti a cavallo di un quinterno, frontespizi inseriti in epoca posteriore, etc.).

Allegati

Nell'apposito campo viene indicata l'esistenza di allegati.

In nota si dà conto solo di alcuni tipi di allegati: atti provenienti da altri uffici laici ed ecclesiastici, di cui vengono indicate la provenienza e l'ubicazione nell'unità; mappe, piante ed altro materiale iconografico, di cui si dà l'oggetto e la posizione nell'unità. Quest'ultimo tipo di allegati viene indicato in qualunque applicazione informatica: l'Amministrazione archivistica ha, infatti, varato un progetto di schedatura del materiale cartografico storico conservato presso gli Archivi di Stato, ivi compreso

quello non facente parte di serie o collezioni separate il cui reperimento nell'ambito delle unità archivistiche comporta tempi lunghi.

I dati relativi agli atti allegati provenienti da altri notai vengono rilevati in appositi campi di scheda, in modo da consentire ordinamenti e ricerche particolari. Si spera in tal modo di poter anche ricostruire parte degli archivi di notai il cui materiale sia andato perduto.

Lingua

In realtà l'indicazione della lingua usata dal notaio per scrivere gli atti non rientra tra gli elementi descrittivi dell'unità archivistica, al cui livello viene condotta l'applicazione. Poiché peraltro è impensabile di poter procedere alla schedatura di tutti gli atti contenuti negli archivi dei notai, si è ritenuto comunque utile il dare qualche indicazione di massima riguardante la lingua.

Nell'apposito campo viene, quindi, indicata la lingua usata in prevalenza dal notaio in ciascuna unità; nel caso una prevalenza non possa essere stabilita, si usa il codice di «lingua mista» ed in nota si dà conto delle lingue usate.

Intitolazione

La presenza dell'intitolazione dell'unità e la sua ubicazione vengono indicate in un apposito campo; di regola, in Sicilia, essa è presente sul frontespizio dell'unità.

Non sempre l'intitolazione è presente; poiché molti dati riguardanti il notaio vengono ricavati da questa, le norme di rilevazione prevedono come regolarsi nella scelta della fonte alternativa; fonte che va dichiarata in nota al campo in cui si informa che l'intitolazione è assente o mancante (nel caso esse siano più d'una vanno dichiarate in nota al dato, o ai dati da ciascuna di esse ricavati). In questo modo si consente al ricercatore di valutare l'attendibilità del dato.

Queste fonti alternative debbono trovarsi anzitutto nell'unità: formule di chiusura, il primo atto dal quale alcuni dati possono essere ricavati, l'eventuale frontespizio inserito dal notaio conservatore; nel caso alcuni dati non possano essere ricavati dall'unità, si ricorre anzitutto alle unità immediatamente precedenti e successive ed infine all'inventario archivistico esistente.

Notizie relative al notaio

In questo settore della scheda, suddiviso in più campi, vengono rilevati tutti quegli elementi che concorrono alla individuazione di ciascun notaio: nome, cognome, eventuale soprannome, paternità, provenienza.

Questi dati, di norma rilevati dall'intitolazione, vengono normalizzati al fine di rendere possibile, sia nell'inventario e negli indici sia nella consultazione della banca dati, la riunificazione sotto ciascun notaio dei dati che lo riguardano e che riguardano il suo archivio.

I dati, inoltre, confrontati con altri dati di scheda, possono concorrere alla individuazione di notai omonimi e consentire di verificare l'attribuzione del materiale archivistico all'uno o all'altro notaio (molte verifiche sono state in tal modo compiute ai fini della elaborazione dell'inventario).

Il **nome del notaio** viene «formalizzato»; si è convenuto, per quanto riguarda la Sicilia, di uniformare il nome rilevato dall'intitolazione a quello che figura sugli inventari esistenti, non senza aver proceduto alle opportune verifiche.

La formalizzazione del **nome del padre e della località di provenienza**, quando non figurino sugli inventari, viene operata dandone la versione in lingua italiana, avvalendosi nei casi più complessi di dizionari dei nomi o geografici.

Nel caso si verifichi una temporanea sostituzione del notaio rogante da parte di altro notaio, si dà in nota il nome di quest'ultimo, indicando anche il periodo di sostituzione. Quando invece la sostituzione risulti definitiva per tutto il resto dell'anno di rogazione, viene compilata una nuova scheda riguardante il secondo notaio; in questo caso si avranno due schede riguardanti la medesima unità, contraddistinte nel codice da una lettera alfabetica.

Nome del notaio rilevato

Dalla intitolazione viene rilevato per intero il nome del notaio — ivi compresi soprannome, paternità e provenienza — nella forma e nella lingua in cui si trova espresso. Quando il nome di battesimo è in lingua latina e compare in forma flessa (di regola il genitivo) lo si riporta al lemma: per la lemmatizzazione del cognome sono previste particolari cautele, in quanto la forma flessa in cui esso può presentarsi potrebbe essere solo apparente ed in realtà il notaio potrebbe essersi denominato in una forma già cognominizzata. È norma, quindi, che si esperisca una ricerca all'interno dell'unità allo scopo di accertare se il notaio vi esprima il proprio cognome in altre forme flesse concordate col testo oppure sempre nella forma usata nell'intitolazione. Una ulteriore verifica, nel caso permangano dubbi, può essere compiuta sulle intitolazioni e le formule di chiusura delle unità precedenti e successive del medesimo notaio.

Vengono comunque rispettate tutte le varianti grafiche in cui il no-

taio si è espresso: queste possono essere tra l'altro utilizzate per l'accertamento di omonimie.

Notizie relative alla nomina e al «signum»

Queste notizie sono rilevate anch'esse dalla intitolazione dell'unità; nel caso siano assenti, non vengono date: in genere compaiono nella intitolazione di qualche altra unità e verranno poi riunificate sotto il nome del notaio.

Queste notizie consistono nella data di nomina (quasi sempre assente), nell'indicazione dell'autorità che ha conferito la nomina e del tipo di «investitura» ricevuta, nel dare, infine, l'ubicazione nell'unità del *signum tabellionis*.

Notizie su cariche, incarichi, professioni

Queste notizie vengono rilevate dall'intitolazione nella lingua e nel modo in cui sono espresse; le forme flesse del primo termine vengono ricondotte al lemma.

Il Committente viene indicato soltanto se è unico per tutti gli atti rogati nell'unità; solo in questo caso, d'altronde, esso viene dichiarato nell'intitolazione dell'unità.

In Sicilia questo dato è presente molto raramente.

Parte dell'intitolazione identificativa del contenuto dell'unità

Dalla intitolazione viene rilevata, in un campo di scheda libero, tutta la parte riguardante il contenuto dell'unità, ivi compresa la denominazione del materiale (bastardello, minute, etc.) da parte del notaio; quest'ultima, tra l'altro, è stata utilizzata come dato di verifica del codice dato nel campo «descrizione del materiale».

La rilevazione viene effettuata nella medesima lingua e nel medesimo modo in cui si esprime il notaio.

Piazze di rogazione

Se tutti gli atti contenuti nell'unità sono stati rogati nella medesima piazza (o solo occasionalmente in altre piazze) il nome della località di rogazione viene dato nel campo «piazza principale». L'elaborazione di questo campo nelle schede riguardanti l'archivio di un medesimo notaio è servita a determinare nell'inventario quale sia la piazza principale di rogazione.

Quando non sia possibile individuare una piazza principale, in quanto il notaio nel corso dell'anno ha rogato in misura più o meno equiva-

lente in due o più piazze, i nomi delle piazze di rogazione vengono tutti rilevati nei campi di scheda riservati alle «piazze secondarie».

Se il nome è in lingua latina e compare in una forma flessa, lo si riconduce al lemma.

Quando la piazza di rogazione unica sia dichiarata dal notaio nell'intitolazione, se essa non corrisponde a quella verificata sugli atti, si informa in nota della discordanza.

Negli inventari tradizionali, formati manualmente, viene indicata per ogni notaio soltanto la piazza abituale di rogazione (ossia la principale rispetto a tutte le unità che ne compongono l'archivio); la rilevazione effettuata unità per unità concorre a fornire interessanti informazioni circa il modo in cui il notaio svolgeva la propria attività, a volte anche in contrasto con l'investitura dichiarata.

Atti allegati di altri notai

I dati riguardanti questo tipo di allegati, come ho già accennato, sono stati rilevati in appositi campi ordinabili, allo scopo di poter in parte ricostruire l'attività di notai dei quali non si abbia notizia in quanto i relativi archivi sono andati perduti o anche per segnalare la presenza di notai non siciliani.

Ad ogni notaio sono riservati una serie di campi nei quali è previsto che ne venga rilevato il nome e il cognome. Per ogni atto allegato di un medesimo notaio si rilevano la datazione cronica e quella topica.

In nota a ciascun atto allegato viene data l'ubicazione dell'atto nell'ambito dell'unità.

La rilevazione di questi dati sarà anche utilizzata per dare notizia dell'esistenza degli allegati di altri notai, in nota alle rispettive unità, nell'inventario che verrà elaborato quale uno dei prodotti finali dell'applicazione.

2. Le tabelle «SNU»

Nel corso della descrizione dei campi di scheda e delle relative regole di rilevazione ho fatto spesso riferimento ai codici tabellari.

I campi in cui i dati sono acquisiti in codice sono relativamente limitati rispetto ai campi di scheda nei quali i dati vengono rilevati nel linguaggio documentario.

Le tabelle sono incrementabili ed adattabili quindi ad una applicazio-

ne estesa ad altre aree storiche. Nel corso della rilevazione dei dati dagli archivi dei notai in Sicilia esse sono state spesso incrementate.

Poiché mi sembra di un qualche interesse per la comprensione della applicazione descritta, di seguito riporto nell'ordine dei campi di scheda le tabelle (escluse quelle riguardanti il codice dell'unità archivistica) con i descrittori sino ad oggi contemplati. Ad ogni descrittore corrisponde un codice che viene acquisito nel campo scheda.

Tabella «stile della datazione»

- stile comune
- stile della natività
- stile bizantino
- stile veneto
- stile fiorentino dell'incarnazione
- stile pisano dell'incarnazione

Quello che risulta più usato in Sicilia sino al 1603 è lo stile dell'incarnazione fiorentina.

Tabella «tipo di unità archivistica»

- registro
- volume
- filza
- fascicolo
- carte sciolte

Il tipo generalmente presente è il volume.

Tabella «materiale archivistico»

- minute
- protocollo (dal 1819)
- bastardello
- registro
- venimecum
- imbreviature
- misto (imbreviature e minute)
- miscellanea di atti provenienti da serie diverse di materiale
- serie unica
- serie doppia 1
- serie doppia 2
- bastardello atipico (non riconducibile al bastardello tipico)
- minute atipiche (non riconducibili alle minute tipiche)

registro atipico (non riconducibile al registro tipico)
strumento di corredo

Il materiale più comunemente presente è costituito dai bastardelli, dalle minute e dai registri. Le serie uniche o doppie sono presenti nei notai del '300 e della prima metà del '400, con «serie doppia 1» si indica il materiale che per le sue caratteristiche pare continuare la serie unica presente nel periodo precedente, con «serie doppia 2» si indica il nuovo tipo di materiale che si affianca.

Bastardelli, minute e registri considerati atipici sono presenti, specie a Palermo, nel corso del '500. Questi descrittori sono stati utilizzati per il materiale conservato presso l'Archivio di Stato di Messina che, date le vicissitudini subite, si trova spesso in spezzoni dai quali difficilmente possono essere ricavati elementi per una esatta attribuzione ai diversi descrittori.

Il descrittore «miscellanea di atti provenienti da serie diverse di materiale» è stato usato per unità contenenti miscellanee di atti appartenenti a bastardelli, minute e registri.

Tabella «materiale costituente la coperta»

Questa tabella consta di due descrittori, il primo si riferisce al materiale costituente la coperta del volume, il secondo riguarda l'epoca cui risale la coperta.

primo descrittore:

pergamena
pelle o cuoio
legno (anche se con dorso e angoli in pelle o cuoio)
mezza pelle o mezza pergamena
cartoncino o cartone
tela
mezza tela
carta
coperta mancante

secondo descrittore:

coeva
posteriore
coeva mutila
anteriore (solo se in pergamena)
anteriore mutila (solo se in pergamena)

posteriore mutila (solo se in pergamena)
non attribuibile

Tabella «supporti scrittori»

pergamenei
cartacei
misti

Tabella «stato di conservazione»

pessimo
discreto
buono
ottimo
buono restaurato
ottimo restaurato

Tabella «interventi del rilevatore sulla cartulazione»

ricartulato
cartulazione completata

Tabella «cartulazione presente sull'unità»

primo descrittore:

romana omogenea
araba omogenea
mista romana e araba
doppia romana e araba

secondo descrittore, se la cartulazione è omogenea:

coeva
posteriore

secondo descrittore, se la cartulazione è mista o doppia:

entrambe coeve
araba coeva e romana posteriore
romana coeva e araba posteriore
entrambe posteriori

Tabella «lingua»

latina
italiana (comprende anche il volgare siciliano)
mista

francese
tedesca
spagnola
greca
araba

Tabella «ubicazione della intitolazione»

sul frontespizio
sulla coperta del volume
sulla coperta dell'unità
nel corpo dell'unità
sul frontespizio e sulla coperta
sul frontespizio e all'interno dell'unità
sulla coperta, sul frontespizio e all'interno dell'unità
in chiusura
sul frontespizio e in chiusura

Tabella «autorità»

di nomina imperiale
di nomina pontificia
di nomina regia
di nomina imperiale e pontificia
di nomina regia e pontificia
di nomina imperiale e regia
di nomina comitale
di nomina viceregia
di nomina reginale
di nomina ducale
di nomina arcivescovile

Le autorità più frequenti sono quelle regie e viceregie, sono però presenti tutte quelle previste dai descrittori.

Tabella «investitura»

imperialis aulae
ducalis aulae
camerae reginalis
apostolicae sedis
per vallem Demoni (o: Nemorum)
per vallem Mazariae
per vallem Neti
citra Salsum

ultra Salsum
regnum Siciliae (o: per totum regnum Siciliae)
distrectus civitatis Messanae
per vallem Neti et Mazariae
per vallem Demoni et Mazariae
tre valles Regni Siciliae
per diocesim (in nota viene specificata la denominazione della diocesi)
per comarcam (in nota viene specificata la denominazione della comarca)
per totam vallem etneam
comitatus (in nota viene specificata la denominazione del comitato)

I descrittori «regnum Siciliae» e «per vallem...» sono quelli utilizzati con maggior frequenza.

Tabella «ubicazione del signum»

sulla coperta
sul frontespizio o all'inizio del protocollo
sul frontespizio e in chiusura
in chiusura
in chiusura di ciascun fascicolo
in ciascun atto
in molti atti
in alcuni atti
al primo atto

Quando il signum si trova negli atti, si dà in nota l'ubicazione del primo atto ove esso è presente. Generalmente esso si trova sul frontespizio e in chiusura.

3. Il formato dell'inventario

Saranno prodotti un inventario generale ed inventari locali per ciascun Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato.

L'inventario ha come esponenti i nomi dei notai «formalizzati» in ordine cronologico del primo anno di rogazione.

Per ciascun notaio vi sarà una parte generale in cui verranno date le

varianti rilevate del nome del notaio, l'autorità che lo ha nominato, la giurisdizione, eventuali cariche ricoperte, la presenza del «signum», lo stile della datazione prevalentemente usato, la lingua prevalentemente usata, gli estremi cronologici generali di rogazione e le eventuali lacune risultanti, la piazza di rogazione prevalente con le varianti grafiche in cui è stata rilevata, la quantità totale delle unità schedate, la quantità in dettaglio di ciascun tipo di materiale, il totale dei volumi.

Seguirà una parte in cui per ciascuna serie di materiale (venimecum, bastardelli, minute e registri) verranno elencate le unità che le costituiscono, a partire dall'anno iniziale più antico. Per ciascuna unità saranno dati: gli estremi cronologici, lo stile della datazione, la consistenza, la lingua, la o le piazze di rogazione, la presenza di allegati, la presenza del «signum», lo stato di conservazione ed infine il codice mediante cui la scheda dell'unità può essere richiamata nella banca dati allo scopo di consultare le ulteriori informazioni, poiché non tutte compaiono nell'inventario.

SCHEMA DEL FORMATO-INVENTARIO

Guglielmo Ursoni di Pietro, da Cefalù
 in inventario anche: *Guglielmo De Ursone*
Rilevato nelle varianti: Guillermus de Ursono, Wuillermus Ursonus, Guillermus Ursoni habitator Panhormi.
Di nomina regia, investito «per vallem Netti».
 Judex Sacri Consilii.

Signum: presente.

Stile: incarnazione fiorentina.

Lingua: latina.

Estremi di rogazione: 1573-1605; con lacune: 1581-1583; 1592-1594.

Piazza: Palermo (Panormus, Panhormus).

Unità: 94 - *Bastardelli:* 25; *Minute:* 30; *Registri:* 24; *altro materiale:* 12.

Volumi: 52.

BASTARDELLI

N.	Dal	Al	Stile	Carte	Ling.	Piazza	All.	St.	Stat.	Cod.	Nt
1	1573.09.01	1574.08.29	incarn. f.	201	lat	Palermo	*	*	buono	xyza	*
2	1574.09.05	1575.08.29	incarn. f.	104	lat	Palermo	*	*	buono	xyzb	*
3	1576.10.02	1577.08.24	incarn. f.	91	ita	Palermo			buono	xyzz	

MINUTE

N.	Dal	Al	Stile	Carte	Ling.	Piazza	All.	St.	Stat.	Cod.	Nt
26	1573.09.01	1574.08.29	incarn. f.	209	lat	Palermo			pecc.	xxxxa	
27	1574.09.05	1575.08.29	incarn. f.	125	lat	Palermo	*	*	pecc.	xxxxb	*
28	1576.10.02	1577.08.24	incarn. f.	204		Palermo			buono	xxxxx	*
29	1578.09.01	1579.08.31	incarn. f.	307	lat	Cefalù	*	*	ottimo	xxxxy	*

REGISTRI

N.	Dal	Al	Stile	Carte	Ling.	Piazza	All.	St.	Stat.	Cod.	Nt
56	1573.09.01	1574.08.29	incarn. f.	201	lat	Palermo			buono	xzzz	

Note 1. Allegata mappetta del feudo di Baronissi. Il signum tabellionis è sul frontespizio del volume.

2. Allegati atti dei notai: *Florentius de Tornabini*, Firenze, 1572.04.25; Firenze, 1572.04.27; *Ignatius Trebellonis*, Messina, 1574.02.28. Allegata bolle delle crociate tra le cc. 37/v e 38/r.

27. Segnatura 288 bis. In inventario l'unità è attribuita a Guglielmo de Ursone.

28. Il notaio ha rogato nelle lingue latina e italiana.

29. Allegato atto del notaio *Johannes de Melito*, Messina, 1568.07.03. Il signum tabellionis è sulla coperta del volume.

L'inventario sarà corredato dei seguenti indici:

1) indice alfabetico dei notai

L'indice ha per esponente il nome formalizzato del notaio, seguono gli estremi cronologici di rogazione, il nome o i nomi rilevati e i nomi formalizzati delle piazze in cui ha rogato.

2) indice alfabetico dei nomi rilevati dei notai

L'esponente è costituito da ciascun nome rilevato, accompagnato dalle eventuali varianti grafiche in ordine alfabetico.

3) indice alfabetico dei notai per piazza di rogazione

L'indice ha per esponente il nome formalizzato della piazza; per ciascuna piazza sono dati in ordine alfabetico i nomi formalizzati dei notai che in essa hanno rogato con gli estremi di rogazione e tutte le varianti grafiche dei nomi delle piazze.

4) indice alfabetico delle piazze rilevate

L'esponente è costituito dal nome rilevato della piazza, accompagnato dal nome formalizzato; per ciascuna piazza sono dati in ordine alfabetico i nomi formalizzati dei notai che vi hanno rogato.

5) indice cronologico dei notai per piazza

L'indice ha per esponente il nome formalizzato della piazza, in ordine alfabetico. Per ciascuna piazza vengono dati i nomi formalizzati dei notai che vi hanno rogato a partire da chi ha cominciato a rogare in epoca più antica; seguono gli estremi di rogazione e le varianti rilevate della piazza.

6) indice dei notai per anno iniziale di rogazione

L'indice ha per esponente l'anno iniziale di rogazione in ordine crescente. Per ciascun anno sono dati in ordine alfabetico i nomi formalizzati dei notai che hanno iniziato a rogare in quell'anno; per ciascun notaio sono dati in ordine alfabetico i nomi formalizzati delle piazze in cui hanno rogato, ciascuna accompagnata dagli estremi di rogazione.

II - Le applicazioni sperimentali: la rilevazione per atto

L'applicazione ai singoli atti è collegata a quella effettuata a livello di unità archivistica (SNU).

Ciascuna scheda riferita all'atto (SNA) contiene il codice dell'unità cui l'atto appartiene; ciò esime dal dover rilevare una serie di dati già presenti nella scheda relativa all'unità.

Il trattamento è stato condotto ad un livello molto approfondito e presuppone nel rilevatore una preparazione fortemente specialistica. È

quindi necessario operare una selezione accurata degli archivi dei notai nei cui confronti condurre l'applicazione, orientandosi su aree storiche significative e sulle fasce cronologiche più antiche o, comunque, più povere di documentazione concorrente.

Per quanto riguarda l'area siciliana, si è proceduto nei confronti degli archivi dei notai del '300 conservati presso gli Archivi di Stato di Palermo e Trapani; è stata inoltre schedata una campionatura di atti di epoca più tarda conservati presso gli altri Istituti archivistici della Sicilia, per un totale di circa dodicimila atti.

L'applicazione, già nei programmi sperimentali dell'Amministrazione archivistica, era stata preceduta da una preanalisi effettuata su campionature di atti appartenenti ad archivi di notai di altre aree storiche, segnatamente dell'Italia centrale. Nel corso di questa preanalisi i criteri e i livelli di trattamento erano stati definiti in linea generale.

In Sicilia un comitato scientifico³ ha approfondito l'analisi, stabilendo criteri e modalità di rilevazione.

Il livello della fonte primaria prescelta come unità di rilevazione (i singoli atti), ha condizionato fortemente la scelta dei livelli determinati dagli altri fattori.

Il linguaggio adottato è quasi esclusivamente quello documentario: è stata essenzialmente formata un'unica tabella di descrittori, quella della lingua usata; l'ampiezza di rilevazione è risultata molto spinta, sia per la quantità delle tipologie di dati rilevati dai testi sia per il numero di esponenti ordinabili prescelti. Oltre alla produzione di numerosi indici, è stato previsto un accesso diretto alla banca dei dati, che è di tipo relazionale.

1. Il formato della scheda di rilevazione per atto (SNA)

La scheda comprende in una prima parte dati riguardanti essenzialmente elementi individuativi o formali dell'atto: codice, consistenza, data cronica e topica, presenza e ubicazione del «signum», rinvii ad altri atti, esistenza di notazioni posteriori e della *notizia testium*, notizie sull'eventuale atto esemplato o inserito. In una seconda parte vengono rilevati dati che concorrono all'identificazione del tipo di negozio messo in essere dall'atto ed al suo contenuto. La terza parte della scheda prevede

³ Il comitato è composto da: Adelaide Albanese Baviera, Enrica Ormanni, Corrado Pecorella, Andrea Romano.

la rilevazione degli elementi menzionati nell'atto (antroponimi, toponimi ed altri elementi denominati o non) che con esso si trovano in determinate relazioni, essenzialmente di natura giuridica.

Mi sembra opportuno, per una migliore comprensione della applicazione, descrivere per ciascuna parte della scheda ed in riferimento a ciascun campo, nella successione in cui compare, i contenuti e le norme scientifiche di rilevazione.

I Parte

Codice dell'atto

Il codice è costituito dal codice dell'unità cui l'atto appartiene (che funge da collegamento con tutti i dati contenuti nella relativa scheda SNU) e dalla posizione che l'atto occupa nell'ambito dell'unità: retto e verso della carta in cui l'atto ha inizio e sua posizione nella carta (primo, secondo, terzo atto...) nel caso sulla medesima carta ne siano scritti più d'uno.

Consistenza

In questo campo, completando l'informazione sulla posizione dell'atto nell'ambito dell'unità, viene indicato a quale carta esso termina.

Puntatore

È un campo nel quale si pone un codice che indica se i dati di scheda vengono rilevati da un atto esemplato, da un atto inserto o da un atto inserto ed esemplato.

Data

In questo campo vengono rilevate la data cronica dell'atto (anno, mese, giorno), ricondotta allo stile comune, e l'indizione.

Non viene dato lo stile della datazione, già indicato nella scheda SNU; è peraltro prescritto che venga operata una verifica dello stile.

Data topica

Si rileva in questo campo la piazza di rogazione dell'atto, se esplicitamente indicata dal notaio. In caso contrario non si compila il campo e ciò significa che la piazza di rogazione si identifica con quella indicata nella scheda relativa all'unità.

Di seguito al nome della piazza viene rilevata la eventuale indicazio-

ne del luogo in cui l'atto viene rogato. La rilevazione viene effettuata nella lingua e nella forma in cui il notaio si esprime.

Nome rilevato del notaio

Nel caso nell'atto sia espresso il nome del notaio, questo viene rilevato seguendo le medesime regole prescritte per la rilevazione del dato sulla scheda SNU.

In ogni caso la scheda SNA rimane collegata al nome formalizzato del notaio che compare nella relativa scheda SNU.

Carica/incarico

Nel caso questo dato sia assente, si rimane collegati alla medesima informazione che eventualmente sia presente nella scheda SNU.

Informazioni sul documento

Queste informazioni sono date in più campi, nei quali si indica la presenza di determinati elementi, che vengono descritti in nota come segue:

in presenza del **signum tabellionis** se ne indica l'ubicazione nell'atto (all'inizio dell'atto, prima della *corroboratio*, etc.); in presenza di **rinvio ad altro atto** si danno gli estremi dell'atto cui si rinvia;

in presenza di **notazioni posteriori** aggiunte dal notaio o da altri se ne danno la data, la natura ed i riferimenti; in presenza della **notitia testium**, in luogo delle sottoscrizioni autografe o del «signum» dei testimoni, non vengono effettuate note in quanto i nomi dei testimoni verranno rilevati nella terza parte della scheda; in presenza di **allegati** se ne dà un regesto; in presenza, infine, di **sigillo** se ne indica la materia, la posizione nell'atto ed il modo in cui esso è collegato (aderente, pendente, impresso, stampigliato). Tra queste informazioni è compresa l'indicazione, mediante descrittore, della **lingua** utilizzata.

Atto esemplato o inserto

In questo settore di scheda, del tutto simile al precedente, si rilevano i dati riguardanti l'atto esemplato o inserto.

II Parte

Notazione identificativa

Questo campo è riservato alla rilevazione di eventuali notazioni o attergati coevi, riguardanti il tipo di negozio, il rogatario o il beneficiario dell'atto.

Parte dispositiva

I criteri adottati in questa seconda parte della scheda costituiscono, assieme alla definizione delle relazioni, cui accennerò, la parte più sperimentale dell'applicazione. Essi sono tutti da verificare; da un primo esame dei risultati, di notevole interesse, si può peraltro affermare che la sperimentazione si profila valida.

In questo campo viene rilevata dal testo la parte dispositiva dell'atto, cioè tutte le parole che identificano la natura dell'atto nella formula usata dal notaio, ivi incluse le parole che designano gli oggetti materiali del negozio, le unità di misura e monetarie.

Si è dovuta vincere la tentazione, molto forte quando si usino strumenti informatici, di classificare ciascun atto mediante descrittori del tipo di negozio o situazione giuridica da esso messi in essere. Adottare questo criterio, infatti, avrebbe significato ottenere un livello di trattamento non molto approfondito: la valutazione e, quindi, l'attribuzione dell'atto ad uno dei descrittori da parte del rilevatore avrebbe costituito una mediazione soggettiva tra il ricercatore e l'oggetto della sua ricerca.

Inoltre la scelta dei parametri su cui basare i descrittori si presentava molto problematica. Il basarsi sulle attuali definizioni dei negozi, avrebbe falsato le ricerche, poiché la natura dell'atto sarebbe stata ricondotta ad una realtà giuridica estranea. Il basarsi sulle definizioni coeve nelle diverse aree siciliane avrebbe presupposto la preventiva acquisizione di conoscenze, frutto di approfondite ricerche delle quali invece l'applicazione vuole offrire gli strumenti agli utilizzatori della banca dati. Nell'uno e nell'altro caso, inoltre, avrebbe dovuto essere richiesta ai rilevatori una improponibile preparazione scientifica.

L'adozione di descrittori avrebbe tra l'altro precluso al ricercatore un buon numero di tipologie di ricerca che i dati presenti nel testo possono invece consentire.

La scelta adottata permetterà anche la costruzione a posteriore di un *thesaurus* riguardante le formule usate dai notai.

Oggetti del negozio

Gli oggetti materiali del negozio (come tali intesi anche eventuali diritti) rilevati nella parte dispositiva, vengono qui ricondotti al lemma ed acquisiti in campi ordinabili, allo scopo di permetterne l'elaborazione.

III Parte

Le tradizionali ricerche sugli atti notarili, così ricchi di informazioni utilizzabili per un'ampia tipologia di ricerche, vengono per una buona

parte avviate utilizzando quali «chiavi» i nomi di persona, di luogo e di altri elementi presenti nell'atto (istituzioni, chiese, palazzi, ordini religiosi, etc.).

I criteri mediante cui procedere alla scelta di questi elementi sono stati ampiamente valutati, considerata la loro massiva presenza negli atti notarili. Dai criteri più limitativi si sarebbe potuti passare a criteri eccessivamente estensivi, sino a comprendere la rilevazione di dati poco coerenti con le tipologie di ricerca esperibili sulle fonti notarili e che avrebbero quindi appesantito la banca dati.

I criteri da adottare dovevano soddisfare tre esigenze:

1. non fornire ciascun dato come isolata chiave di ricerca, ma rilevarlo nei suoi rapporti con l'atto e con gli altri dati in esso presenti;
2. essere tali da funzionare essi medesimi quali criteri selettivi dei dati da rilevare;
3. evitare all'utilizzatore di dover esperire complesse ricerche del medesimo dato su più campi.

È stato così deciso di rilevare solo quegli elementi che si trovano in determinate relazioni giuridiche con l'atto; è stato scartato, inoltre, il criterio di destinare specifici campi alla rilevazione degli elementi sulla base della loro relazione con l'atto (parti, testimoni, rogatari, beneficiari, etc.) in quanto la ricerca su un medesimo elemento, ad es. un nome di persona, avrebbe dovuto essere esperita in tutti i campi in cui esso avrebbe potuto comparire nei diversi atti. Sono stati pertanto definiti tre tipi di campi di diverso formato, l'uno per la rilevazione degli antroponimi, il secondo destinato alla rilevazione dei toponimi ed il terzo per la rilevazione degli altri elementi.

Nel campo riservato a ciascun elemento viene dato il descrittore della relazione che esso viene ad avere con l'atto. Se per la relazione non sono previsti descrittori, il dato non viene rilevato. In sostanza, il limite alla rilevazione di questi elementi è dato dalla determinazione dei descrittori delle relazioni con l'atto.

Un ulteriore settore della scheda prevede la rilevazione delle relazioni intercorrenti tra i diversi elementi presenti nell'atto.

In questo modo il dato entra a far parte di un archivio relazionale ove è possibile «navigare» tra elementi e relazioni sino a ricostruire interessanti situazioni storiche. Le relazioni, infatti, non sono di tipo logico, quale può essere ad esempio una relazione gerarchica o anche di funzione, bensì «storiche», cioè aderenti alle diverse situazioni testimoniate dall'atto.

Questa parte dell'applicazione, fortemente sperimentale e tutta da

verificare, porterà sicuramente ad una esplosione delle possibilità di ricerca sulle fonti notarili.

Antroponimi

Il settore riservato alla rilevazione dei dati riguardanti ciascun antroponimo si articola nei seguenti campi ordinabili: **nome, cognome**, eventuale **soprannome, provenienza, paternità**; in questi campi i dati vengono rilevati secondo le norme già adottate per la rilevazione del nome del notaio nella scheda per unità (SNU). Segue un campo libero in cui vengono rilevate le **parole con cui la persona viene qualificata nell'atto**, riportando per intero la locuzione usata dal notaio per identificarla.

Un altro campo viene riservato alla rilevazione delle **relazioni tra antroponimi**; relazioni di parentela, societarie, di lavoro, etc.

Viene quindi dato il descrittore della **relazione con l'atto**, secondo le tabelle sperimentalmente adottate, completato dalla rilevazione del **ruolo specifico** che la persona riveste nell'atto, così come espresso dal notaio e riportato al lemma. Ad es. se la persona è in relazione di «parte», qui compariranno le parole *emptor, conductor, locator*, etc.

Toponimi

Questo settore è strutturato anch'esso in più campi:

identificazione, riservato alla rilevazione della locuzione completa usata dal notaio per definire e individuare una località;

toponimo, nel quale viene rilevato il toponimo nella grafia usata dal notaio, riportato al lemma. I campi «toponimo» sono più d'uno: nel caso il notaio abbia menzionato più toponimi per individuare un luogo, essi vengono rilevati nei diversi campi in ordine decrescente, dalla località più ampia a quella più ristretta (ad es. città, quartiere, contrada, via). Ciò allo scopo di formare un indice strutturato delle località.

Anche per il toponimo viene dato il **descrittore della relazione con l'atto**.

Altri elementi denominati o non

È un settore destinato alla rilevazione di elementi diversi dagli antroponimi e dai toponimi, che siano legati da una delle relazioni previste con l'atto.

Esso è strutturato nei seguenti campi:

puntatore, con il quale viene indicato se l'elemento è denominato o individuato in maniera diversa (ad es. «*vinea Murata*» ovvero «*vinea Johannis de Rubeo*»); l'indicazione è stata inserita per poter produrre due

diversi indici: l'uno degli elementi denominati, l'altro degli elementi non denominati;

identificazione, ove vengono rilevate le parole con cui il notaio individua e identifica l'elemento;

descrittore della relazione in cui l'elemento si trova con l'atto;

ruolo specifico che l'elemento (ad es. un ente) riveste nell'atto.

Relazioni tra dati

In questo settore vengono date le relazioni intecorrenti tra i diversi dati che compaiono nell'atto; esse sono utili ad esempio per individuare le confinanze, i possessi, le relazioni giuridiche tra dati.

Il settore ha più campi del medesimo formato, ciascuno suddiviso in tre sottocampi: nel primo si fa riferimento al primo termine correlato, nel secondo si dà il descrittore della relazione, nel terzo si dà il riferimento al secondo termine correlato. Per fare un esempio, avremo come risultato della rilevazione: «*Petrus de Malecta rappresenta ecclesia Sancti Dominici*».

2. Le tabelle relazionali

Ritengo utile, per una migliore comprensione dell'applicazione ai singoli atti, riportare qui le tabelle secondo cui è stata avviata la schedatura, pur se esse hanno carattere assolutamente sperimentale ed attendono una totale verifica in base ad una analisi dei circa 12.000 atti schedati.

Tabella delle relazioni con l'atto

rogatario o parte
beneficiario dell'atto
titolare di diritto reale su bene altrui
persona che dà il proprio consenso all'azione
fideicommissario
fideiussore
procuratore e/o attore per conto/rappresentante
arbitro, arbitratore, mediatore
testimone
sottoscrittore
giudice ai contratti e/o autorità interveniente nel procedimento di formazione dell'atto
datazione topica (il descrittore viene usato per i luoghi specifici di

rogazione e non per la piazza: ad es. nella datazione topica «*in urbe Panormi, apud domum Johannis de Rubeo*», il descrittore viene riferito al secondo termine).

luogo dell'azione

oggetto materiale dell'atto

confine dell'oggetto materiale dell'atto

oggetto di garanzia o pegno

località in cui si trovano gli oggetti menzionati nell'atto

rogatario dell'*exemplatio* o dell'atto inserto

rogatario dell'atto cui si rinvia

testimone e/o autorità interveniente all'*exemplatio* o all'atto inserto

testimone alla notazione posteriore

oggetto di garanzia e/o pegno menzionato nell'atto inserto o nell'atto cui si rinvia

persone legate da relazione giuridica con l'atto inserto o con l'atto cui si rinvia (il tipo di relazione viene dato nel campo riservato alla rilevazione del ruolo specifico).

Tabella delle relazioni tra dati

confina con

è proprietà di

è proprietario di

è feudo/signoria di

è feudatario/signore di

è vicino a

è località in cui abita

si trova in

è rappresentato da

rappresenta

è abitante in

è legato da relazione giuridica con (in nota viene dato il tipo di relazione).

3. *Gli indici previsti*

L'applicazione presuppone, ai fini di una esauriente ricerca, una consultazione interattiva della banca dati. Considerata, peraltro, l'ampiezza

della banca dati e la complessità della sua struttura, si sono voluti fornire degli strumenti di selezione, propedeutici alla ricerca.

Questi strumenti consistono in una serie di indici, variamente strutturati, in cui ciascun dato viene riferito al codice dell'atto, o degli atti, in cui compare.

Fornisco un mero elenco degli indici previsti, senza darne la struttura, né i criteri secondo cui devono essere elaborati, in quanto essi debbono essere verificati, non appena la banca dati sperimentale sarà resa disponibile. È appena il caso di dire che la quantità di indici ottenibili non ha limiti, e che la struttura di ciascun indice dovrà essere attentamente studiata. Per il momento sono state richieste stampe riguardanti la parte dispositiva dell'atto, le relazioni, gli oggetti materiali.

Indici degli antroponimi

1) Indice alfabetico di tutte le varianti grafiche di ciascun nome, seguite dal cognome, soprannome, provenienza, paternità, qualifiche.

2) Indice alfabetico di tutte le varianti grafiche di ciascun cognome, seguite dal nome, soprannome, provenienza, paternità, qualifiche.

Indice dei toponimi

1) Indice alfabetico del campo **identificazione**, seguito dalle toponimie in ordine decrescente.

2) Indice alfabetico del toponimo più ampio, seguito in ordine decrescente dalle altre toponimie.

Indice degli altri elementi denominati

1) Indice alfabetico del campo **identificazione**, seguito dalla denominazione.

2) Indice alfabetico delle denominazioni.

Indice degli altri elementi non denominati

È analogo al precedente.


III - Le applicazioni sperimentali: la registrazione ottica

Il Consorzio Pinacos ha messo a punto un sistema di registrazione ottica degli atti che ne consente sia la consultazione — anche mediante ingrandimenti di singole parti delle carte — sia la stampa.

La sperimentazione è stata applicata agli atti più antichi (per un totale di circa 10.000 atti) conservati presso gli Archivi di Stato di Palermo, Trapani, Catania, Messina, Siracusa, Caltanissetta.

I dischi su cui sono registrati gli atti sono dotati di indici di ricerca basati sul codice dell'atto (codice dell'unità e posizione dell'atto nell'ambito di questa). Gli atti selezionati come risultato della ricerca sulla banca dati possono quindi essere letti o stampati immediatamente, senza ricorrere agli originali.

L'Associazione



Sezione Lazio: Incontro con i colleghi del circolo degli archivisti dei Paesi Bassi

di *Erilde Terenzoni*

Nel mese di aprile ha avuto luogo una visita a Roma di alcuni soci della «Vereniging van Archivarissen in Nederland», la società che raccoglie gli archivisti di Stato ed in genere chi opera a vario titolo negli Archivi olandesi.

La visita è stata organizzata dai dottori Joice Pennings e Caspar van Heel, che avevano preventivamente preso contatti con l'ANAI allo scopo di prevedere, oltre alla visita dei principali Istituti archivistici in Roma, anche dei momenti di incontro e di discussione con i colleghi italiani.

La Sezione Lazio dell'ANAI ha volentieri concorso all'organizzazione di questi incontri, nello spirito dello statuto dell'Associazione che prevede appunto di favorire le relazioni tra archivisti italiani e stranieri.

I colleghi olandesi sono stati accolti la sera del 23 dalla dott. Pia Mariani, dai rappresentanti della Sezione ANAI Lazio e da alcuni altri archivisti romani; nei giorni seguenti hanno visitato l'Archivio Centrale dello Stato e l'Archivio di Stato di Roma, accolti dai rispettivi capi di Istituto dottor Mario Serio e dottor Lucio Lume.

Nel corso della permanenza dei colleghi dei Paesi Bassi a Roma è stata anche organizzata un'escursione a Caprarola, in provincia di Viterbo, dove dopo la visita allo splendido palazzo Farnese è stato loro presentato il lavoro di ordinamento condotto da due operatori archivistici sull'archivio storico del comune, sotto la direzione tecnica e scientifica della Sovrintendenza Archivistica per il Lazio; era presente il dottor Maurizio Tonali, funzionario responsabile del settore «Archivi» della Regione Lazio, che aveva finanziato l'iniziativa. In questa occasione la dott. Annecke Buddecke, che si occupa dell'ordinamento, ha presentato

una ipotesi di ricerca sul territorio, basata sulle possibilità offerte dalla documentazione dell'archivio comunale.

I soci della «Vereniging van Archivarissen» sono giunti in Italia accompagnati dal presidente, dottor Kejveling Buisman, e dal vicepresidente; il gruppo, di ventotto persone, era composto da archivisti provenienti da Archivi di Stato e da Sovrintendenze, da archivisti comunali e da operatori esterni; questi ultimi agiscono quali consulenti verso gli archivi privati dei Paesi Bassi in merito ad operazioni di scarto e di ordinamento, alla gestione e alla conservazione del materiale archivistico.

Si è trattato per la Sezione ANAI Lazio, oltre che dell'adempimento di uno dei compiti statutari, di un interessante momento di discussione e scambio di esperienze a volte simili a volte totalmente diverse perché commisurate ad una realtà diversa, ma comunque sempre occasione di ripensare, assieme anche ai colleghi italiani intervenuti, alla nostra situazione di lavoro in una prospettiva più allargata e con un occhio, si può dire, a problemi europei.

Oltre all'incontro del 23 aprile ed alla giornata di Caprarola, è stata organizzata presso l'Archivio di Stato di Roma una tavola rotonda, condotta in prima persona dal direttore e da alcuni funzionari di quell'Istituto, con la partecipazione del Sovrintendente archivistico per il Lazio, dott. Maura Piccialuti.

Tutti gli incontri sono stati caratterizzati da un vivace dibattito e da proficue discussioni su problemi di varia natura relativi agli archivi e alla loro gestione. Si sono ovviamente delineate situazioni piuttosto diverse per quanto riguarda sia la storia stessa, la costituzione, l'accrescimento e la vita degli Istituti archivistici dei due Paesi, sia lo *status* giuridico e la situazione professionale degli archivisti. Meglio inseriti in una realtà professionale e sociale, i colleghi olandesi, la cui funzione sembra essere maggiormente riconosciuta dalle strutture, sono apparsi ugualmente preoccupati da alcuni nodi fondamentali relativi alla professione, quali la formazione, il reclutamento, l'aggiornamento e la possibilità di ulteriori qualificazioni.

Estremamente prioritario, quindi, è stato considerato il problema della preparazione e formazione degli archivisti, che anche in Olanda provengono nella quasi totalità da corsi di studio a carattere storico e giuridico. Nei Paesi Bassi è istituita una grande scuola di archivistica, con sede all'Aja presso l'archivio centrale, frequentata anche da studiosi, professori universitari ed operatori privati.

Questo non può che farci ricordare il problema delle nostre scuole d'archivio, che andrebbero ripensate nella direzione di una maggiore

qualificazione e specializzazione; cosa che del resto sta già verificandosi presso alcune Scuole, che autonomamente hanno avviato modifiche molto interessanti per quanto riguarda l'aggiornamento dei vecchi programmi e l'adeguamento dei metodi didattici.

L'impostazione generale del settore nei due Paesi è apparsa comunque piuttosto simile nella scelta di una organizzazione centralizzata, che nel caso dell'Olanda prevede alcune rilevanti e significative eccezioni, quali possono essere ad esempio gli archivi delle *Waterschappen*, istituti tipici che fin dal Medio Evo hanno avuto l'amministrazione dei *polders*, terre bonificate, con l'incarico di costruire e controllare dighe e canali. Su questi archivi non statali, che possiedono in molti casi documentazione antichissima, esercitano la vigilanza gli ispettori provinciali, l'equivalente dei nostri sovrintendenti.

Ispettori ed archivisti di Stato dipendono dal Ministero del «Benessere, Sanità e Cultura», che ha quindi compiti più complessi del nostro Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Ci è sembrata comunque davvero comune — e su questo argomento sarebbe stata necessaria una discussione ben più ampia e articolata — la tensione verso la definizione dei principi teorici dell'ordinamento e della elaborazione di buoni inventari, sistematici e funzionali ma anche punto di arrivo di una ricerca a carattere realmente scientifico e non semplicemente compilatorio.

Le questioni di archivistica pura che, ci è sembrato di capire, appassionano maggiormente in questo momento il mondo archivistico olandese sono quelle, senza dubbio complesse, riguardanti lo scarto e la gestione dei pre-archivi. Lo scarto, soprattutto presso gli archivi privati familiari o di imprese, sembra essere operazione molto diffusa e non sottoposta ad un'organica legge di tutela; questa situazione rende molto preoccupati, e a ragione, gli archivisti di Stato; i pre-archivi, già in buona parte realizzati, si sono invece rivelati di difficile dominio.

È apparsa comune la consapevolezza che a gestire la materia a livello legislativo debbano in qualche modo essere proprio gli archivisti in prima persona. L'attenzione degli archivisti olandesi è in questo momento focalizzata sulla realizzazione di una nuova legge di tutela che dovrà integrare e correggere le norme esistenti. Si tratta di un problema che ha trovato molto solidali gli archivisti italiani, in attesa da tempo del regolamento di attuazione della legge archivistica del '63 — il cui ritardo ha generato e genera quotidianamente difficoltà di ogni tipo nello svolgimento delle attività istituzionali — e preoccupati dalla elaborazione di una nuova legge di tutela riguardante tutto il Ministero, attualmente in

corso senza che gli archivisti siano stati in qualche modo chiamati a prendervi parte.

La questione assume, ovviamente, valenze più inquietanti se rapportata ad una dimensione allargata rispetto a quella nazionale, soprattutto in vista del 1992. In questa ottica è stata molto interessante la giornata dedicata a Caprarola ed al suo archivio storico, ove si è discusso dei problemi relativi alla vigilanza e delle inadeguatezze derivanti dall'assenza di regolamento alla nostra legge del '63, che peraltro è stato molto apprezzata dai colleghi olandesi.

Sono noti a tutti coloro che lavorano o si muovono negli archivi i limiti e le strettoie, posti dalle procedure burocratiche amministrative e di spesa, nei quali è costretta l'attività degli Istituti archivistici ed in particolare delle Sovrintendenze. Il punto fondamentale, per queste ultime, è la scarsa autonomia che esse hanno di fronte a un campo di azione enorme, sotto l'aspetto sia dell'ampiezza del territorio di competenza sia della qualità e varietà degli interventi da operare. Le Sovrintendenze si rapportano a realtà spesso in rapida evoluzione anche dal punto di vista della gestione e della prassi amministrativa, cosa che richiede il massimo della rapidità nel suggerire ed attuare soluzioni e metodologie; il prezzo di rinunce ad agire in questo settore è quello di restare indietro e non essere presenti nel momento in cui vengono operate all'interno di Istituti ed Enti vigilati scelte che in genere hanno ricadute anche pesanti nella gestione degli archivi correnti e storici.

Durante questi sia pur brevi incontri con gli archivisti olandesi sono apparsi di comune interesse tutti i problemi posti, si potrebbe dire, dal confronto della professione di archivista con il futuro: significati e funzioni di un mestiere che a volte appare travolto dall'adozione di metodologie che ne mutano profondamente le procedure e quindi la struttura e, in senso letterale, i tradizionali supporti. Si tratta di questioni cui gli archivisti si sentono chiamati in prima persona a dare risposte e a suggerire soluzioni. Sembrano, quindi, ancora più necessari incontri e confronti tra modi di lavorare anche diversi tra loro.

Se è possibile fare un bilancio di questa breve esperienza di incontri con dei colleghi stranieri, di cui l'ANAI si è fatta promotrice, questo non può che essere un bilancio positivo e tale da far sperare che simili occasioni possano ripetersi, aggregando un sempre maggior numero non solo di archivisti di Stato, ma di archivisti di Enti e di Istituti diversi.

Associazione nazionale archivistica

sezioni regionali: cariche sociali

SEZIONE ABRUZZO

Claudia R. CASTRACANE - presidente
 Alessadro CLEMENTI - vicepresidente
 Carmelita DELLA PENNA - consigliere
 Giovanni FIORILLI - consigliere
 Paolo MUZZI - consigliere
 Donatella STRIGLIONI - segretario
 Giovanna LIPPI - vicesegretario

SEZIONE BASILICATA

Mario NENNI - presidente
 Antonella MANUPELLI - vicepresidente
 Gregorio ANGELINI - consigliere
 Annunciata PAOLICELLI - consigliere
 Marina VEGLIA - consigliere

SEZIONE CALABRIA

Vittoria QUARTA CERULO - presidente
 Salvatore MURANO - vicepresidente
 Silvia CARRERA MACRÍ - consigliere
 Margherita MARTINO - consigliere
 Marisa SPIZZIRRI - consigliere
 Vincenzo CURIA - segretario
 Maria NUCCI FAZZOLARI - vicesegretario

SEZIONE CAMPANIA

Imma ASCIONE - presidente
 M. Gabriella RIENZO - vicepresidente
 F. Renato DE LUCA - consigliere
 Renato DENTONI LITTA - consigliere
 Bruna OREFICE - consigliere
 Ciro DI MARTINO - segretario
 Stefania D'AQUINO - vicesegretario

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA

M. Rosaria CELLI - presidente
 Angelo SPAGGIARI - vicepresidente

Manuela MANTANI - consigliere
 Maria PARENTE - consigliere
 Giuseppe RABOTTI - consigliere
 Elisabetta ARIOTI - segretario
 Euride FREGNI - vicesegretario

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

M. Laura IONA - presidente
 Doimo FRANGIPANE - vicepresidente
 Ugo COVA - consigliere
 Renata DA NOVA - consigliere
 Liliana CARGNELUTTI - consigliere
 M. Carla TRIADAN - segretario

SEZIONE LAZIO

Luigi LONDEI - presidente
 Erilde TERENCEZONI - vicepresidente
 Ferruccio FERRUZZI - consigliere
 Giovanni PESIRI - consigliere
 Giulio TOCCI - consigliere
 Elvira GRANTALIANO - segretario
 Matteo MUSACCHIO - vicesegretario

SEZIONE LIGURIA

Aldo AGOSTO - presidente
 Carlo BITOSSI - vicepresidente
 Marco BOLOGNA - consigliere
 Giorgio COSTAMAGNA - consigliere
 Rossana URBANI - consigliere
 Marco CASTIGLIA - segretario

SEZIONE LOMBARDIA

Isabella OREFICE - presidente
 Marina MESSINA - vicepresidente
 Carla MALAVASI - consigliere
 Maria PACELLA - consigliere
 Carlo PAGANINI - consigliere

Sezioni regionali: cariche sociali

Marina VALORI - segretario
M. Pia BORTOLOTTI - vicesegretario

SEZIONI MARCHE

Vinicio BIONDI - presidente
Valeria CAVALCOLI - vicepresidente
Velia BELLAGAMBA - consigliere
Laura CIOTTI - consigliere
Gioia STURBA - consigliere
Vittoria SOLEO - segretario
M. Grazia PANCALDI - vicesegretario

SEZIONE MOLISE

Renata DE BENEDETTIS - presidente
Antonietta FOLCHI - vicepresidente
Anna FASOLINO - consigliere
Luigina TIBERIO - consigliere
Antonietta VERDONE - consigliere
Annalisa CARLASCIO - segretario
Daniela DI TOMMASO - vicesegretario

SEZIONE PIEMONTE

Maurizio CASSETTI - presidente
Marco CARASSI - vicepresidente
Paola CAROLI - consigliere
Maria COSTA - consigliere
Diego ROBOTTI - consigliere
Vincenzo SCALZO - segretario
Elisa MONGIANO - vicesegretario

SEZIONE PUGLIA

Franco MAGISTRALE - presidente
Sergio FRACASSO - vicepresidente
Elena LENZI - consigliere
M. Carolina NARDELLA - consigliere
M. Pia PONTRELLI - consigliere
Antonella POMPILIO - segretario
Rosalba CATACCHIO - vicesegretario

SEZIONE SARDEGNA

Carlo PILLAI - presidente
Anna LOI - vicepresidente

Simona Elena CANNAS - consigliere
Giuseppina CATANI - consigliere
Marina VALDES - consigliere
Maria PIRAS - segretario
Claudia CAMPANELLA - vicesegretario

SEZIONE SICILIA

Giuseppina GIORDANO - presidente
Santina SAMBITO - vicepresidente
Vincenzina NOVELLO - consigliere
Alfio SEMINARA - consigliere
Claudio TORRISI - consigliere
Elio PERRÉ - segretario

SEZIONE TOSCANA

Marina BROGI - presidente
Carla ZARRILLI - vicepresidente
Irene COTTA STUMPO - consigliere
Laura GIAMBASTIANI - consigliere
Antonio ROMITI - consigliere
Elvira GRANTALIANO - segretario
Alessandra MARUCELLI - vicesegretario

SEZIONE UMBRIA

Mario SQUADRONI - presidente
Paola MONACCHIA - vicepresidente
M. Grazia BISTONI - consigliere
Francesca CIACCI - consigliere
Costanza DEL GIUDICE - consigliere
Fiorella GIACALONE - segretario
Stefania MARONI - vicesegretario

SEZIONE VENETO

Franco ROSSI - presidente
Michele D'ADDERIO - vicepresidente
Giorgina BONFIGLIO - consigliere
Michela DAL BORGO - consigliere
Angela MICILUZZO - consigliere
Sandra SAMBO - segretario
Giovanni CANIATO - vicesegretario

Elenco soci *

SEZIONE ABRUZZO		
Sede	Socio	Prov.
AE	DI FRANCESCO Giulio	TE
AS	AMICARELLI Maria	PE
	BENEGIAMO Marcello	CH
	CASTRACANE Claudia Rita	TE
	CELLI CHIARIZZA Vincenzina	AQ
	CIARMA Miria	CH
	DE CECCO Anna Maria	CH
	DENTONI LITTA Antonio	AQ
	DI GIOVANNANTONIO Carmela	TE
	GENTILE Mauro	CH
	LIPPI Gianna	AQ
	MUZI Paolo	AQ
	NARDECCHIA Daniela	AQ
	NARDECCHIA Michela	AQ
	RENZETTI Pasquina	TE
	SPADONI Maria Giuseppina	TE
	STRIGLIONI Ne' TORI Donatella	TE
	VIGGIANI Carmine	CH
	ZONFA Mariella	AQ
RE	MARINO Adelmo	TE
	RICCIOTTI Luciana	PE
SA	FIORILLI Giovanni	PE
US	CLEMENTI Alessandro	AQ
	DELLA PENNA Carmelita	CH
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA		
- SEZIONE DI ARCHIVIO STORICO -		
	Antonio Alfredo VARASSO	PE

SEZIONE BASILICATA		
Sede	Socio	Prov.
AS	ANGELINI Gregorio	PZ
	MANUPELLI Antonella	MT
	PAOLICELLI Annunziata	MT
	SCIPPA Silvana	MT

	VEGLIA Marina	MT
	VERRASTRO Valeria	PZ
SA	NENNI Mario	PZ

SEZIONE CALABRIA		
Sede	Socio	Prov.
AC	CARLIZZI Luciana	CZ
	PITITTO Antonio	CZ
AS	BELMONTE Franco	CS
	CARRERA Anna Genoeffa	CS
	CARRERA Silvia	CS
	CHIAPPETTA Serafino	CS
	COPPOLA Domenico	RC
	COSCARELLA NAPOLETANO Marcella	CS
	CURIA Enzo	CS
	DI BONA Romano	CS
	FAZIO Anna Maria	CS
	GARCEA Antonio	CZ
	LEO ACRÌ Lucrezia Francesca	CS
	MAIORANO TUCCI Francesca	CS
	MARRA ANMADEO Maria Giuseppina	RC
	MARTINO PISANI Margherita	CS
	MAZZITELLI Maria Pia	RC
	MAZZUCA GUZZO Amalia	CS
	MISITANO Vincenzo	RC
	MONTORO Italo	CZ
	MURANO Salvatore	CS
	NUCCI FAZZOLARI Maria	CS
	QUARTA CERULO Vittoria	CS
	SPIZZIRRI Marisa	CS
	TROTTA CARIATI Pasqualina	CS
	VANZILLOTTA Anna Germana	CS
SA	BALDISSARRO Lia Domenica	RC
	DELLA VALLE Eleonora	RC
US	GUARASCI Roberto	CS
	PRINCIPE Ilario	CS
	ROVELLA Annarosa	CS

* SEDE: AS = Archivio di Stato; SA = Sovrintendenza Archivistica; ACS = Archivio Centrale dello Stato; UC = Ufficio Centrale per i beni archivistici; CR = Collegio Romano; AQ = Archivista di Stato in Quiescenza; AC = Archivi di Enti; AE = Archivi Ecclesiastici; US = Università degli Studi; RE = Ricercatore; IO = Ispettore Archivistico Onorario; BS = Biblioteca Statale.

(L'elenco è al 31 maggio 1990)

Elenco soci

SEZIONE CAMPANIA

Sede	Socio	Prov.
AC	BUONO Andrea Francesco	BN
AQ	CARUSO Angelo	NA
	DONSI GENTILE Jolanda	NA
	MAZZOLENI Jole	NA
	SALVATI Catello	NA
AS	ALIBERTI Caterina	SA
	ASCIONE Imma	NA
	AZZINNARI Marina	NA
	CARRO Angela	NA
	DE NEGRI Felicita	NA
	DELLA VECCHIA Raffaele	NA
	DENTONI LITTA Renato	SA
	DI BALSAMO Pasquale	NA
	DI MARTINO Ciro	NA
	DI NOCERA Immacolata	NA
	DI SALLE Achille	NA
	ESPOSITO Rosanna	NA
	FERRANTE Biagio	NA
	FITTIPALDI Marina	NA
	GIUGLIANO Assunta	NA
	GIELMO Elena	BN
	INNELLA Francesco	SA
	IOVINO Maria Pia	NA
	LUCIANO Andrea	NA
	MARGARITA Paola	SA
	MARTUCCI Giuseppe	NA
	MARTULLO ARPAGO Maria Antonietta	NA
	MAZZAROTTA Laura	NA
	MOTTOLA Carmelangelo	NA
	MURAGLIA CACACE Anna Maria	NA
	NICODEMO Raffaella	NA
	PORTENTE Anna	NA
	RICCI Maria Rosaria	NA
	ROSSI MARTEDI Giulia	NA
	RUGGIERO Guido	SA
	SILVESTRI Anna Maria	NA
	SOLE Anna	SA
	SPADACCINI Rossana	NA
	STORCHI Maria Luisa	NA
	TADDEO Valeria	BN
IO	CASERTA Aldo	NA
	D'AQUINO DI CARAMANICO Alessandro	NA
	DE LUCA Filippo Renato	NA
RE	BARIONOVI Luigi	BN
	CASILLI Liborio	BN
	SIRAGO Maria	NA
SA	ALLOCATI TRAMONTANO Elisa	NA
	AMATO Fiorella	NA
	BARBAGALLO Maria Rosaria	NA
	CARLEO Roberto	NA
	CARNEVALE Adriana	NA
	COCI Gianfranco	NA

	D'AQUINO DI CARAMANICO Stefania	NA
	DE STEFANO D'OGLIASTRO Cecilia	NA
	DI MAIO Francesco	NA
	GRANDE OREFICE Bruna	NA
	GRILLO Luigia	NA
	GUGLIUCCI Antonella	NA
	PALMIERI Stefano	NA
	RAIMONDI Giulio	NA
	RASCHELLÀ Giuseppina	NA
	RIENZO Maria Gabriella	NA
	SANTAMARIA Aldo	NA
	SESSA Michelina	NA
	SPINELLI Angela	NA
	STRAZZULLO Maria Rosaria	NA
	TAGLIALATELA Maria Antonietta	NA
US	PILONE SCARPA Rosaria	NA
	VALERIO Wladimiro	NA
	BIBLIOTECA PROVINCIALE DI BENEVENTO Dr. Salvatore BASILE	BN
	MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO Prof. Elio GALASSO	BN

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA

Sede	Socio	Prov.
AC	BIZZOCOLI Mario	MO
	SPOCCI Roberto	PR
	ZACCHÈ Gilberto	MO
AE	CAPUZZI Carlo Fortunato	PR
AQ	GASPAROTTO Narciso	PR
	RABOTTI Giuseppe	RA
AS	BADINI Gino	RE
	BONILAURI Luciana	RE
	BORIS Francesca	BO
	BULLA Gian Paolo	PC
	CARDINALI Alberta	PR
	CASTIGNOLI Piero	PC
	DANTI Fiorenza	FO
	DI ZIO Tiziana	BO
	GALANTI Tommaso	PR
	GERMANI Ingrid	BO
	MANTANI Manuela	RA
	NORI Gabriele	PR
	PARENTE Maria	PR
	SALTERINI Claudia	BO
	SPAGGIARI Angelo	MO
	TAMBA Giorgio	BO
	TURA Diana	BO
	VELA Claudio	PC
	VITTERMANN Josiane	PR
RE	ARIETTI Stefano	BO

Elenco soci

	FRISON Carluccio	MO
	LIVERANI Nina Maria	FO
	MITA Paola	BO
SA	ARIOTI Elisabetta	BO
	CELLI Maria Rosaria	BO
	FRANCHI Gianfranco	BO
	FREGNI Euride	BO
	GOSETTI Patrizia	BO
	ARCHIVIO PUBBLICO DI SAN MARINO - direttore dr. Cristoforo BUSCARINI	RSM
	COMUNE DI NONANTOLA-ARCHIVIO STORICO	MO
	CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI S. GIOVANNI IN PERSICETO	BO
	ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA	BO
	PROVINCIA DI MODENA	MO

SOCI ADERENTI

	Socio	Prov.
	FABBRICI Gabriele	MO
	SOLIERI Anna	

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sede	Socio	Prov.
AC	FACHIN Susanna	TS
AQ	STANISCI Mario	TS
AS	CORBELLINI Roberta	UD
	COVA Ugo	TS
	DORSI Pietropaolo	TS
	TRIADAN BARUFFO Maria Carla	TS
IO	FRANGIPANE Doimo	UD
RE	CARGNELUTTI Liliana	UD
	DE ROSA Diana	TS
	DESCHMANN Sandi	TS
	DORSI Marina	TS
	MARINELLI DUDA Gianna	TS
	MAROCUTTI Marina	GO
	PERSI COCEVAR Licia	TS
	SABLICH STURM Barbara	TS
	TISSI SANTORINI Franca	TS
	ZOCONI SPINELLI Caterina	TS
SA	DA NOVA Renata	TS
	GONNELLA Anna	TS
	IONA Maria Laura	TS
US	DE BIASIO Luigi	UD
	PAVANELLO Roberto	TS
	ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE DI GORIZIA	GO

SEZIONE LAZIO

Sede	Socio	Prov.
AC	AVOLIO Pier Paolo	RM
	CERIONI Isabella	RM
	DEL GIUDICE Fabio	RM
	FRANCESCANGELI Laura	RM
	FRANCESCHINI Michele	RM
	GALLO Lorenzina	RM
	LORI Maria Luisa	RM
	MORI Elisabetta	RM
	PAVAN Paola	RM
	SANTONI Piero	RM
ACS	ARCANGELI Giovanna	RM
	BIDOLLI Anna Pia	RM
	BOCCINI Floriano	RM
	BUDA Venera	RM
	CERVIGNI Rita	RM
	CICCOZZI Erminia	RM
	DE FELICE Loretta	RM
	DI SIMONE Maria Pina	RM
	ERAMO Nella	RM
	FERRARA Patrizia	RM
	FIORI Antonio	RM
	GAROFALO Lorella	RM
	GIUVA Linda	RM
	LATTARI Lia	RM
	LEPRE Stefano	RM
	MISSORI Mario	RM
	MONTEVECCHI Luisa	RM
	MUSACCHIO Matteo	RM
	PAOLONI Giovanni	RM
	PIZZARONI Fosca	RM
	PUZZUOLI Paola	RM
	SANTANGELI Claudio	RM
	SANTARELLI Nora	RM
	SORGE Anna Maria	RM
	TOSATTI Giovanna	RM
	VENTURINI Luigi	RM
AE	DE DOMINICIS Claudio	RM
	MONACHINO Vincenzo	RM
AQ	ALLOCATI Antonio	RM
	ANGELINI Elisabetta	RM
	DE FELICE Raffaele	RM
	LOMBARDI Enrico	RM
AS	BARDOCCI Baldina	RM
	BERGAMASCHI Maria	FR
	CAMPANINO Vittorio	RM
	FERRUZZI Ferruccio	RM
	FICOLA Carla	RM
	FILIPPI Rita	RI
	FIORAVANTI Gigliola	TR
	FRANCO Vincenzo	RI
	GATTI BELLONI Maria Elisa	RI
	GRANTALIANO Elvira	RM
	GRAZIANI Ersilia	RM
	LANCONELLI Angela	RM
	LO SARDO Eugenio	RM
	LUME Lucio	RM

Elenco soci

	POMPEO Augusto	RM
	PORRETTI Alberto	VT
	QUESADA Maria Antonietta	RM
	RUGGIERO Maria Grazia	RM
	SAN MARTINI BARROVECCHIO	
	Maria Luisa	RM
	SANTORO Raffaele	RM
	TAMBLÈ Donato	RM
	VENZO Manola	RM
	VITA Vera	RM
CR	MARESCA COMPAGNA Adelaide	RM
IO	FLORIDI Giuliano	RM
SA	ATTANASIO Agostino	RM
	BONELLA Anna Lia	RM
	BONIFACINO Bruno	RM
	CAPRIOLI Maura	RM
	GERARDI Elvira	RM
	GIANNINI Paola	RM
	LONGEI Luigi	PG
	TERENZONI Erilde	RM
UC	ANGELONI Bruna	RM
	BALDINOTTI Anna	RM
	CANALI Pier Luigi	RM
	CARUCCI Paola	RM
	CASTELLANI Claudia	RM
	COLAROSSI Bruna	RM
	DE LONGIS CRISTALDI Gabriella	RM
	DE ROSSI Pier Luigi	RM
	FRASCAROLI MEZZABOTTA Liliana	RM
	GUERCIO Mariella	RM
	LIPPOLIS Maria Grazia	RM
	MANNINO Lorenzo	RM
	MESORACA Giuseppe	RM
	NIGRO Gino	RM
	ORMANNI Enrica	RM
	PESIRI Giovanni	RM
	PICCIOLI Bonaventura	RM
	PROCACCIA Micaela	RM
	RINALDI MARIANI Maria Pia	RM
	TASCINI Irma Paola	RM
	TOCCI Giulio	RM
	TOSTI CROCE Mauro	RM
	VALLONE Laura	RM
US	BATTELLI Giulio	RM
	CARBONE Salvatore	CS
	LODOLINI Elio	RM
	LOMBARDO TOPI Maria Luisa	AQ
	PALUMBO Pier Fausto	RM
	PLATANIA Gaetano	UD
	PRATESI Alessandro	RM
	SALADINO Antonio	CH
	COMUNE DI VALENTANO - BIBLIOTECA	
	COMUNALE - ARCHIVIO STORICO	VT
	CREDIOP - Dr. Pasquale DE FRAN-	
	CESCO	RM
	UFFICIO ITALIANO CAMBI - Sig. Pier	
	Paolo AVOLIO	RM

SOCI ADBRENTI

Socio	Prov.
SALONE Alessandro	RM

SEZIONE LIGURIA

Sede	Socio	Prov.
AQ	PISCIONERI Domenico	GE
AS	AGOSTO Aldo	GE
	ASSINI Alfonso	GE
	BITOSI Carlo	GE
	BOLOGNA Marco	SV
	CASTIGLIA Marco	SV
	SCHIAPPACASSE Patrizia	GE
	URBANI Rossana	GE
US	COSTAMAGNA Giorgio	MI

SEZIONE LOMBARDIA

Sede	Socio	Prov.
AC	BELTRAMI Maria Rosa	PV
AQ	BELLÙ Adele	MI
	CASTELLARI Antonio	MI
	PAGANINI Carlo	MI
	PASCUCCI Giovan Battista	MN
	SCARAZZINI Giuseppe	MI
AS	BELLARDI Angela	CR
	BORTOLOTTI Maria Pia	MI
	CAGLIARI POLI Gabriella	MI
	CEREGHINI Bernadette	MI
	CORSI Maria Luisa	CR
	FANTINI Francesca	MN
	FERRARI Daniela	MN
	FIORINA Ugo	PV
	LA ROSA Maristella	MI
	LEO Leonardo	BS
	LIVA Giovanni	MI
	MALAVASI Carla	MI
	NAVARRINI Roberto	BS
	OREFICE Isabella	MI
	PACELLA Maria	BG
	PALMA Maria	CO
	SALVIONE Maria Emanuela	PV
	SAVOJA Maurizio	MI
	SIGNORI Mario	MI
	TONELLI Marina	BS
	VALORI Marina	MI
IO	COMINCINI Mario	MI
RE	ANTONIOLI Gabriele	SO
	MANDRINO Agnese	PV
	NEGRI Giovanna	MI

Elenco soci

SA	BAZZI Andreina	MI
	MESSINA MONTELLI Marina	MI
	MORANDO Maria Claudia	MI
US	BATTIONI Gianluca	MI
	PECORELLA Corrado	TO
BIBLIOTECA SOCIETÀ UMANITARIA - dr. Giovanna NEGRI		
		MI
COMUNE DI VIGEVANO - ARCHIVIO STORICO - Dr. Maria FERRANTE		
		PV
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOM- BARDIA - Sig. Piergiuseppe BORGINI		
		MI

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	VALVASSORA Massimo	MI
	VALVASSORA Patrizia	

SEZIONE MARCHE

Sede	Socio	Prov.
AC	GALLO Maria Teresa	AN
AQ	MORICETTI Giuseppe	AP
AS	BERRETTA Graziella	PS
	CARTECHINI Pio	MC
	CIAFFARDONI Carolina	AP
	CIOTTI Laura	AP
	GATELLA GIULIODORI Giusep- pina	MC
	MORDENTI Alessandro	AN
	PANCALDI Maria Grazia	MC
	PANSINI Angela	AN
	SCORZA Gian Galeazzo	PS
	SOLEO Maria Vittoria	AP
	STURBA Gioia	AN
SA	BELLAGAMBA Velia	AN
	BRONDI Mario Vinicio	AN
	CAVALCOLI Valeria	AN
	MEGALE Lucia	AN
	PILONI SCARPA Ornella	AN

SEZIONE MOLISE

Sede	Socio	Prov.
AC	ARDUINO Antonio	IS
AS	AURICCHIO Giuseppina	CB
	BERARDINELLI Amalia	CB
	CAPPELLETTI Maria	CB
	CARLASCIO Annalisa	CB

	CIVITA Concetta	CB
	D'ONOFRIO Elisabetta	CB
	D'AGNILLO Rosaria	CB
	DE BENEDITTIS Renata	CB
	DI IORIO Sergio	CB
	DI MARIA Antonio	CB
	DI SANTO Lucia	CB
	DI TOMMASO Daniela	CB
	FASOLINO Anna	CB
	FICHERA Carmen	CB
	FIGIELLA Adelia	CB
	FIORILLI Michelina	CB
	FOLCHI Antonietta	CB
	GIORDANO Mariella	CB
	GRAMEGNA Margherita	CB
	LAURELLI Letizia	IS
	MARTINO Mario Giuseppe	CB
	MELLONI Maria Cristina	IS
	MUCCI Lucia	CB
	PETRUCCI Angelo	CB
	RICCIO Maria	CB
	ROSSI Elvira Gemma	IS
	TIBERIO Luigina	IS
	VERDONE Antonietta	CB

RE	NOCERA Enzo	CB
----	-------------	----

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	CIARILLO Nicola	CB
	DI TOMMASO Maddalena	
	GALLO Maria Rosaria	
	GATTULLO Debora	
	MOLINARO Giuseppina	
	BUCCOMINO Valeria	IS
	D'ALFONSO Lucia	
	PASQUAROSA Michele	

SEZIONE PIEMONTE

Sede	Socio	Prov.
AC	APPENDINO ZUNINO Silvana	TO
	AVOGADRO DI VIGLIANO Federico	VC
	BRUNO Anna	CN
	CANTALUPPI Anna	TO
	COMINO Giancarlo	CN
	COSTA Francesco	TO
	COSTA Maria	AO
	GAMACCIO Tommaso	VC
	GRISOLI DONINI Piera	TO
	JODICE Renata	TO
	MAZZONE Piera	VC

Elenco soci

	MUSO Raffaella	CN
	PIGNATA Carlo	TO
	RIVOLIN Giuseppe	AO
	ROCCIA Rosanna	TO
	SERRATRICE Gabriella	CN
	VIALARDI DI SANDIGLIANO Tommaso	TO
AQ	BASSI COSTA Maria Matilde	TO
	GARETTI DI FERRERE Gaetano	TO
AS	BERTINI Barbara	TO
	BIGI Patrizia	AL
	BOLENGO Graziana	VC
	BRIANTE Paola	TO
	CAGNA Maria Grazia	VC
	CARASSI Marco	TO
	CAROLI Paola	TO
	CASSETTI Maurizio	VC
	COPPO Andreino	NO
	CRIVELLI Bruna	VC
	GATTULLO Maria	TO
	GIURIOLO Elisabetta	CN
	GRILLONE Giovanni	AT
	MARSAGLIA Anna Maria	TO
	MASSABÒ RICCI Isabella	TO
	MONGIANO Elisa	TO
	MORA Valeria	NO
	NICCOLI Maria Paola	TO
	PAGLIERI Federica	TO
	PANIZZA Gian Maria	AL
	PASTORE Gilda	AL
	PASTORINO SILENGO Giannina	AL
	POZZATI Oriella	VC
	SCALZO Vincenzo	TO
	SILENGO Giovanni	NO
	VAIRA Elia	CN
	VALLASCAS Marcella	NO
SA	CAFFARATTO Daniela	TO
	DAL VERO Ines	TO
	GENTILE Guido	TO
	ROBOTTI Diego	TO
	VASSALLO Nicola	TO
US	MONTANARI Carlo	TO
	SOFFIETTI Isidoro	TO
	ARCHIVIO STORICO DEI CANALI CA- VOUR - Dr. Franca FRANZONI	NO
	ARCHIVIO STORICO REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA	AO
	COMUNE DI ASTI - ARCHIVIO STORICO - Dr. Gemma BOSCHIERO	AT
	CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Dr. Bruna GODONE	TO
	FONDAZIONE SELLA	VC
	ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ARCHIVIO STORICO	TO
	SOVRINT. PER I BENI CULTURALI RE- GIONE VAL D'AOSTA	AO

SOCI ADERENTI

	Socio	Prov.
	CERESA Carla	
	FANTINO Daniela	TO
	MARCHISIO Silvia	TO
	MOSCA Valeria	
	PASQUINO Gian Mario	VC
	RIBEZZI Emanuela	NO
	SALAMONE Fulvia	
	SICCARDI Daniela	TO

SEZIONE PUGLIA

Sede	Socio	Prov.
AC	CANALE Vincenzo	BA
AS	ALFONZETTI Maria	TA
	ALTOBELLA Costantina	FG
	ANDRIOLA Anna Maria	BR
	ARBORE Maria Giulia	BA
	BARLETTA Giuseppe	LE
	BATTISTA Grazia	FG
	BIANCO Annalisa	LE
	BRUNO Liliana	LE
	CALVELLI Maria Teresa	LE
	CASAMASSIMA GUADALUPI Fran- cesca	BR
	CHIMIENTI Angelo	TA
	CHIRICO Cosma	TA
	CIANCIA Nicolina	BA
	CIMAGLIA Antonia	BA
	COLUCCIA Maria Rosaria	LE
	D'ALESSANDRO Anna Barbara	LE
	D'IPPOLITO Lucia	TA
	DE LEO Maria Pia	LE
	DE PASCALE Antonella	FG
	DE PASCALIS Corradino	BR
	DESIMIO Giacomina	FG
	DI CICCIO Isabella	FG
	DI CICCIO Pasquale	FG
	DI GEMMA Pasquale	BA
	DIBENEDETTO Giuseppe	BA
	DURANTE Michele	TA
	FONGARO M. Carmela	BR
	FRACASSO Sergio	LE
	GRANDIERI Cristina	BR
	GUADALUPI Marcella	BR
	GUAZZI Gilda	BR
	GUIDA Ottavio	TA
	GUSTAPANE Anna Maria	LE
	IAZZETTI Viviano	FG
	INGROSSO Maria Concetta	LE
	INGROSSO Maria Teresa	BA
	LALA Donatella	LE
	LENZI Elena	BR
	MAIORANO Maria Grazia	BA

Elenco soci

	MARTI Adriana	LE
	MASI Gianfranco	BR
	MUNNO M. Rosaria	LE
	NARDELLA Maria Carolina	FG
	NINNI Rita	BR
	PANSINI Anna Maria	BA
	PAPARELLA Maria Angela	BR
	PARADISO Vito Maria	TA
	PICCOLO GIANNUZZI Chiara	LE
	POMPLIO Antonella	FG
	PROTOPAPA Antonia	LE
	RAGIONE Francesco	BR
	RAGUSA Daniela	LE
	RAPANÀ Teresa	LE
	SAPIO Ornella	TA
	SAVOIA CALDERARI Rosa	BR
	SPAGNOLO Anna Maria	BR
	SQUICCIARINI Anna	BA
	TARANTINI Silvana	TA
	TONDO Franca	LE
	TRITTO Maria Rosaria	FG
	TRONO Lilia	LE
	VENTRICELLI Maria Angela	BR
	VIGANOTTI Beatrice	BA
RE	CAZZATO Mario	LE
	D'ITOLLO Antonio	BA
SA	BOZZANI Paola	BA
	CATACCHIO Rosalba	BA
	D'ARCANGELO Maria G.	BA
	DE LUCIA Antonella	BA
	GENTILE Giuseppe	BA
	MANCHISI Chiara	BA
	MUSCEDRA Angela	BA
	PALMA Carla	BA
	PELLEGRINI Arcangela Elda	BA
	PONTRELLI Maria Pia	BA
	PORCARO MASSAFRA Domenica	BA
	TATÒ Grazia	BA
	VANTAGGIATO Eugenia	BA
US	CANNATTARO Giuliana	BA
	CORDASCO Pasquale	BA
	GRATTAGRISI Clelia	BA
	MAGISTRALE Franco	BA

SEZIONE SARDEGNA

Sede	Socio	Prov.
AC	SANNA Celestina	CA
AS	AMMIRATI Angelo	SS
	ARGIOLAS Alessandra	CA
	CANNAS Simona Elena	CA
	CATANI Giuseppina	CA
	CAU Paolo	SS
	COCCO ORTU FERRAI Marinella	CA
	DE MONTIS Marisella	SS

	FERRANTE Carla	CA
	MULTINU Angela	CA
	PERRIER Elisabetta	CA
	PILLAI Carlo	CA
	PIRAS Maria	CA
	Tocco Maria Ignazia	CA
SA	AMBU Raffaela	CA
	CAMPANELLA Claudia	CA
	CHERCHI Anna	CA
	Di FELICE Maria Luisa	CA
	GESSA Ester	CA
	LAI Maria Rosaria	CA
	LOI Anna Paola	CA
	MAMELI Maria Patrizia	CA
	MARONGIU URAS Carla	CA
	PALOMBA Antonella	CA
	PALOMBA Carla	CA
	PORRÀ Roberto	CA
	USAI Giuseppina	CA
	VALDES Marina	CA
UC	OLLA REPETTO Gabriella	RM

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
ATZENI Maria Pina	CA
CADDEO Maria Grazia	
CARA Anna	
CAREDDA Gianfranco	
CASANOVA Paola	
CRAIG Doris	
MARONGIU Maria Elisabetta	
PILLERI Gabriella	
PIRAS Elisabetta	
SULIS Maria Teresa	
TASCA Cecilia	
ZEDDA Silvia	

SEZIONE SICILIA

Sede	Socio	Prov.
AQ	GIORDANO Virgilio	PA
	GRADITI Salvatore	PA
AS	ABATE Rosario	CL
	ALIBRANDI INTERSIMONE Maria	ME
	BONURA FERRANTE Provvidenza	PA
	CALABRESE Gaetano	CT
	CORRIDORE Concetta	SR
	DE SIMONE Renata	PA
	DI MARCO Santina	SR
	GEMMA Carmelo	SC
	GERARDI MARINO Maria	AG
	GIARRIZZO Giuseppe	AG
	GRASSO Cristina	CT

Elenco soci

	IOZZIA Anna Maria	CT	CASIGNOLI Paolo	LI
	LAMBERTO Teresa	PA	CONTINI BONACOSSI Alessandra	FI
	MARTORANA Carmelo	CL	CORTI Maddalena	GR
	MESSINA Lidia	SR	COTTA STUMPO Irene	FI
	MORANA Giovanni	RG	FRANZESE Paolo	PT
	NEGLIA Maria	PA	GIAMBASTIANI Laura	LU
	NOVELLO Vincenzina	PA	KLEIN CORRI Francesca	FI
	PARISI Salvatore	TP	LAMIONI Claudio	FI
	PERRET Elio	PA	LODDE Luciano	GR
	RIZZO PAVONE Renata	CT	MACCABRUNI Loredana	FI
	SALAMONE Liboria	PA	MANNO TOLU Rosalia	PT
	SAMBITO Santina	PA	MARSINI CIPRIANI Sandra	FI
	SCRIBANO Liliana	RG	MARTELLI Francesco	FI
	SEMINARA Alfio	ME	MARUCELLI Alessandra	FI
	SPARTI Aldo	PA	NELLI Sergio	LU
	TORRISI Claudio	CL	RAFFO Olga	MS
RE	BOTTARI Salvatore	ME	RONCHETTI VITALONI Mirella	LI
	LA ROSA Benedetto	PA	SBRILLI Milletta	PI
	PANARELLO Laura	ME	TOCCAFONDI Diana	FI
SA	CALANDRA Eliana	PA	TODROS Gabriella Giorgina	FI
	DI FRANCESCO Anna	PA	TORI Giorgio	LU
	GIORDANO Giuseppina	PA	TRAPANI Maria	LU
	MAZZOLA Vincenza	PA	VITALI Stefano	FI
			VIVOLI Carlo	FI
			ZARRILLI Carla	SI

SEZIONE TOSCANA

Sede	Socio	Prov.
AC	BANDINI Laura	FI
	BARBURINI Laura	FI
	CATELLI Valeria	LU
	CATIGNANI Sandra	LU
	CHIARLO Maria	LU
	CORADESCHI Francesco	SI
	FRUGOLI Annamaria	LU
	LEONCINI Laura	FI
	MARSILI Marta	LU
	MOSCADELLI Stefano	SI
	QUILICI Letizia	PI
	TALENTI Floriano	LU
	VENTURI Maria	FI
AE	CONSUMI Veris	SI
	FANTAPPIÈ Renzo	FI
	RASPINI Giuseppe	FI
AQ	PETRONI Vittorio	SI
	PRUNAI Giulio	FI
	RISTORI Renzo	FI
	SEGHIERI Mario	LU
	TIRELLI Vito	PI
AS	ABBATE Agata	GR
	ANTONIELLA Augusto	AR
	ARRIGHI Vanna	FI
	BELLINAZZI Anna	FI
	BENIGNI Paola	FI
	BROGI Marina	LU
	BUETI Serafina	GR

RE	CESARI Cinzia	FI
SA	CABULA Angela	FI
	CAPANNELLI Emilio	FI
	CONTINI BONACOSSI Giovanni	FI
	DE GRAMATICA Raffaella	FI
	INSABATO Elisabetta	FI
	MORELLI TAMPANARO Maria Augusta	FI
	PIERI Sandra	FI
	PUGLISI Annamaria	FI
US	D'ADDARIO Arnaldo	FI
	ROMITI Antonio	UD
	SCALFATI Silio	FI
	TREBILIANI Maria Luisa	RM
	COMUNE DI CAMAIORE - Dr. Andrea RONCOLI	LU
	ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO	FI

SEZIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Sede	Socio	Prov.
AC	ADORNO Vincenzo	TN
	BALDI Gianmario	TN
	NOESSING Joseph	BZ
AE	SPARAPANI Livio	TN
AS	ORTOLANI Salvatore	TN
	PANACCIO PARISI Paola	TN
RE	BORRELLI Luciano	TN
US	LONGO Lucia	PD

Elenco soci

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO	TN
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI TRENTO - Don SPARAPANI	TN

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
BETTINI Maria Cristina	TN
CHISTÈ Pasquale	
LEONARDELLI Fabrizio	

SEZIONE UMBRIA

Sede	Socio	Prov.
AQ	ANTONELLI Giovanni	PG
AS	BALZANI Serenella	PG
	BIGANTI Tiziana	PG
	BISTONI COLANGELI Maria Grazia	PG
	CUTINI Clara	PG
	DEL GIUDICE Costanza Maria	PG
	DELLA PORTA Maurizio	PG
	GIUBBINI Giovanna	PG
	GUARINO Francesco	PG
	MALAGNINO Margherita	PG
	MONACCHIA Paola	PG
	REGNI BERARDI Marina	PG
SA	BIVIGLIA Maria	PG
	CIACCI Francesca	PG
	MARONI Stefania	PG
	ROMANI Federica	PG
	SQUADRONI Mario	PG
	TEDESCHI EVANGELISTI Paola	PG

TOMASSINI Francesca	PG
TOMMASONI Silvana	PG

SEZIONE VENETO

Sede	Socio	Prov.
AE	INGEGNERI Gabriele	VE
AS	BAGGIO COLLAVO Rita	PD
	BARONI Manuela	VE
	CANIATO Giovanni	VE
	CASTELLAZZI Laura	VR
	CAVAZZANA ROMANELLI Francesca	TV
	DAL BORGO Michela	VE
	MIGILUZZO Angela	VI
	PEDANI Maria Pia	VE
	ROSSI Franco	VE
	SALMINI Claudia	VE
	SAMBO Alessandra	VE
	SCHIAVON Alessandra	VE
	SELMI Paolo	BL
	TIEPOLO Maria Francesca	VE
	TURSINI Raffaella	PD
RE	FABRIS Antonio	VE
	LUCCHETTA Giuliano	VE
	MASSAROTTO Ernesto	TV
	SALVI Elena	VR
SA	BONFIGLIO DOSIO Giorgetta	VE
	D'ADDERIO Michele	VE
US	PICCHETTI Francesca	Ve

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
BENEDETTI Lucia	TV

INDICE

NOTARIATO E ARCHIVI DEI NOTAI IN ITALIA

Presentazione	Pag.	5
GIORGIO COSTAMAGNA, <i>La conservazione della documentazione notarile nella Repubblica di Genova</i>		7
ISA LORI SANFILIPPO, <i>Appunti sui notai medievali a Roma e sulla conservazione dei loro atti</i>		21
GIORGIO TAMBA, <i>Un archivio notarile? No, tuttavia</i>		41

ARCHIVI DEI NOTAI E INFORMATICA

ENRICA ORMANNI, <i>L'applicazione delle tecniche dell'informatica agli archivi dei notai in Sicilia</i>		99
---	--	----

L'ASSOCIAZIONE

ERILDE TEREZONI, <i>Sezione Lazio: incontro con i colleghi del Circolo degli Archivisti dei Paesi Bassi</i>		133
---	--	-----

SEZIONI REGIONALI - cariche sociali		137
ELENCO SOCI (al 31 maggio 1990)		139

Stampato
negli Stabilimenti Tipolitografici
«E. Ariani» e «L'Arte della Stampa»
della S.p.A. Armando Paoletti - Firenze
Settembre 1990